

OPUSCULO
DE BERTARELLI

CO

MUSEO DEL RISORGIMENTO



CASTELLO SFORZESCO

DONAZIONE DOTT. ACHILLE BERTARELLI

1925


Vol. I

41

208 B

2 =

Vol
2. 41



UN COLPO D'OCCHIO
A L L A
COSTITUZIONE DI FRANCIA
DELL'ANNO III. REPUBBLICANO
DI CONFRONTO AI DOGMI
DEL SACRO VANGELO
R I F L E S S I O N I
FILOSOFICHE-CRISTIANE
DELL' ABATE
GIO. BATTISTA ROSSI

GIÀ PROFESSORE DI SACRA TEOLOGIA
A SUA ECCELLENZA
LA SIGNORA CONTESSA
DE MOUSSIN-POUSCHKIN-BRUCÉ

PER S. M. L' IMPERATORE DI TUTTE LE RUSSIE
AMBASCIATRICE ALLA CORTE DI NAPOLI EC EC.

Vi si aggiunge una nota sul fine con due Brevi
della S. M. di Pio VI. P. O. M. Sul Giuramento Civico.



F I R E N Z E 1799.

Nella Stamperia Pagani e Compagni,
Con Approvazione.

LIAE022478

N. INV. 305000

Ver. 1. 41 -



*Carissimi nolite omni spiritui Credere ... quoniam
multi pseudo prophetae exierunt in mundum
I. Ioan. Cap. IV. v. 2.
Unum quodque non secundum personarum, sed
rerum pondere iudicandum D. Hieron. ad Pom.*

L'AUTORE A CHI LEGGE

Il colpo d'occhio, che qui si presenta non doveva vedersi, che da pochi amici, ed anche con delle riserve non mai troppo nelle calamitose vicende. Non arrossiva già il Vangelo, di cui l'Autore è ministro; nè voleva strappar di mano alla cabala l'insidiosa simulazione. Tutto ciò è indegno del Sacerdozio, ed anche (ardisce dirlo) di sua condotta. Egli si fece sentir nel bisogno, e in voce ed in scritto; ma tacque a tempo, e luogo per evitare più gravi danni nei popoli ingannati e sedotti.

Però la stessa amicizia compagna di prigionia, di esilio, ed altre violenze è quella, che le richiede, ed a cui non è possibile di negarle. Le abbandonò dunque così come sono solo augurandogli la maggior gloria di Dio, ed vantaggio de' prossimi. Si farà maraviglia chi legge di veder cominciare dall'esistenza dell'uomo. Ancora, che un Teologo non siegua in tutto, e per tutto il linguaggio divino. Niente deve far maraviglia. La Costituzione, che prendeva in mira, tiene queste messe, già meno adeguate, e non consentanee alla ragione; però seguendo le tracce medesime, era necessario di accordare il giusto, negare l'iniquo, e per tutto fosse patese la verità del fatto, e del diritto. Ma di non avere posto a mezzo molte citazioni di sacre lettere, come fece contro l'altro giuramento (*), vi è la ragione, e non d'inferiore momento. Egli cominciò a scrivere trà le persecuzioni, e sotto i colpi della Tirannia Repubblicana, e del capriccio privato. Dovè lasciare la Patria come ogni altro Sacerdote

A 2

(*) L'an. 1793. selva di note Storico-Dogmat. ved.

Cattolico; e nella sua ritirata, e nel suo rifugio seguì a scrivere privo affatto di Sacri Libri. Come allora Caricarsi dell'aggiustatezza delle citazioni, che potrebbe fuor di proposito osserrar la Censura?

Che se avanzò qualche cosa come oracolo dello Spirito Santo, e de' Padri, senza mettere a mezzo, siccome suol dirsi, testi, e contesti, non ha voluto presumere si stasse alla sua parola; Bensì si esibisce, in caso di bisogno, di darne le più sicure riprove, tanto de' sacri, che de' profani Autori, che quì vengono citati. Un maestro non avea bisogno di questo avviso, nè un fedele, che camina con la sincerità alla mano; ma l'insidia, dice lo Spirito Santo, che suol trovare de' scandali eziandio nella Legge Santa, dovea essere avvertita onde prevenire una irragionevole negativa.

Se ancora taluno volesse onorarlo di sue osservazioni in contrario egli si protesta di averlo a sommo grado. La sola verità fu sempre il suo scopo, che cercò sino da quelli stessi amministratori Repubblicani, li quali impiegavano, e la durezza, e la seduzione per ingannare la plebe „ Rispondete ai motivi, dicea egli anche nella prigione „ che fanno vedere attaccata, e distrutta la Religione di Gesù Cristo, ed allora vedrete di cosa sono capaci li vostri Sacerdoti.

Se tanto gli osserveranno i pazienti lettori segue a dirlo, non si arrossirà di confessare il suo errore in faccia a Dio, e agli uomini; e scorgeranno, che solamente l'amore della verità, la maggior gloria di nostra Santa Religione, l'avversione alla brutta menzogna, ed in fine il vantaggio de' suoi confratelli guidò le sue mire.

a meno, che non sia avanti qualunque uomo, e nell'essere, e nella vita, che gli ha conferito. Sarà perciò un'essere *benefico*, mentre si diffonde in altrui in quella guisa a dir poco, che sente ognuno.

III. La ragione, che insegna così (N. I. II.) siegue a far vedere il gran rapporto, che noi dobbiamo a tanta beneficenza senza tacere il merito sopragrande, che già tiene prima di qualunque esistenza. Gli si deve adunque la nostra *stima*, la nostra *riconoscenza*, se non tanto degna di lui, almeno quanto vagliono le nostre forze.

IV. Il Moderno filosofismo suol chiamarlo un *Ente Supremo*: Voglio credere, che intenda la stessa causa benefica (N. II.) che noi diciamo *Dio*. Nel secolo precedente io non esistevò, nè veruno de' miei simili, rimontando eziandio sino a tutti gli uomini hanno potuto fare altrimenti. Ciascuno deve contare una esistenza precaria di un certo tempo, e di tali circostanze sicchè si tocca il termine, che non può mancare nella serie della Provvidenza. Ella mi cavò dal niente a quello in cui mi trovo. E' al medesimo il mio primo dovere (N. III.) per quanto posso, e di cui non cessa parlarmi la ragion della mente (N. I.)

V. Siccome vedo de' miei simili, (N. IV.) vengo a persuadermi ne' medesimi

lo stesso essere, diritti, e doveri (N. I.)
 La mia conservazione non è meno un dovere, che un diritto, e dopo il riguardo, che posso, e devo a me stesso non è in mio potere di mancare agli altri del medesimo ufficio. Ecco perciò la voce della ragione, che parla in ogni mente ed in ogni cuore ragionevole: 1. verso Dio (N. IV.) con *ossequio, culto, ed amore sopra tutte le cose*: (N. II.) 2. verso noi conforme alle leggi di nostra natura, e ragione: 3. verso gli altri uomini come vogliamo á noi stessi.

VI. Il Vangelo, che crede il Cattolico, ed ammira, e teme chiunque non appartiene alla sua credenza può chiamarsi a questo luogo, e la spiegazione della ragione, e la sanzione delle sue leggi. L'Autore della natura (N. II.) è parimente di questo libro. Sicuro per spiegare gli enigmi, ed oscurità in cui cadde dopo specialmente la sua fatale depravazione. Egli l'Autore Divino riduce tutti i doveri (N. V.) a' soli due espressamente: *Il primo comando della Legge, dice Cristo, rispondendo a un gran Dottore, è questo: Amarai il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze; Il secondo è simile a questo amarai il tuo prossimo come te*

stesso: Ho detto essere due soli doveri *espessamente*; poichè nel secondo si scorge come unito l'amore di noi medesimi. Non abbisognava spiegarlo di vantaggio; Egli non si sente, che troppo questo amore, che il più delle volte degenera in amor proprio, e Gesù Cristo volle dividere gli oggetti principali dello stesso amore, in cui abbiamo la pienezza della Legge. (a)

VII. La ragione adunque (N. III. IV.) di consenso al Vangelo (N. VI.) ci fa vedere non solo quello dobbiamo, (N. V.) ma di più l'ordine de' doveri. Chi ha occhi in fronte scorderà che l'ordine venendo dalla sorgente medesima dei doveri egli ancora è un *dovere*, che non permette, nè *variazione*, nè *urto* dell'uno contro dell'altro. Può forse la ragione combattere se stessa, e non cadere ne' più violenti attentati? (N. I.) Il secondo in conseguenza non può anteporsi al primo. (N. V.) L'uomo, cioè, e quanti sono li suoi diritti mai possono andare avanti a Dio, ed a quello si compete alla Divinità. (N. VI.)

VIII. Per Iddio (N. IV.) vuole anche intendersi il suo culto così proveniente dalla natura, che dal Vangelo, nè (N. V. VI.) solamente interno; ma di più esteriore.

(a) S. Paolo.

Quindi le sue Leggi, i suoi Ministri, i suoi Sacramenti, e quello, che annette, e connette coi medesimi, e seguirà sino alla fine del mondo. Per uomo (N. IV.) s'intendono tutti i diritti, che l'accompagnano di *conservarsi*, di *perfezionarsi*, di *libertà*, di *proprietà*, di *sicurezza*, di *difesa*, anche armata mano, e finalmente di *essere ajutato*; già sempre secondo la ragione (N. I. V.)

IX. *L'uomo non è bene di esser solo*: disse Iddio dopo di averlo fabbricato con le sue mani. Pure ha dei doveri a riempire solamente verso se stesso. (N. V.) Gli fu dato una compagnia, e quindi altri doveri, che possono dirsi *sociali*, anzi i primi in quest'ordine. Questa è la *Società Coniugale* da cui la generazione degli uomini, e perciò nuovi rapporti trà genitori, e figliuoli. Tutti questi doveri possono dirsi di famiglie, e domestici.

X. Essi più sempre si avanzano con la moltiplicazione degli uomini, siccome i diritti, che li seguono a proporzione. Un Padre avrà diritto sociale domestico, (N. IX.) che siegue dalla sua conservazione, (N. VIII.) e di sua famiglia. Tanto ne deve ad ogni Padre di famiglia come vuole a se stesso, ed á suoi. (N. V. VI.) Dalla unione di famiglie si videro lo *Cit-*

tà, i *Popoli*, le *Nazioni*, poscia i *Regni*, gli *Imperi* ec. In conseguenza ecco dei diritti, e doveri, che sogliono dirsi *civili* dalle *Città*, e *sociali* dalle *Società*. (N. IX.) E come non bisogna scordarsi, nè della ragione (N. V.) nè del Vangelo, (N. VI.) Un Sacro scrittore potè tutto conchiudere in una sola parola per quel dovere riguarda l' uomo: (a) *Vi è forse altra cosa?* dice egli, dopo numerati i *Comandamenti naturali Divini*. *Con questo solo viene a restaurarsi amara il Prossimo tuo come te stesso*: Con l' amore infatti è tutto conchiuso (N. VI.)

XI. Da ciò nullameno sarà bene di fare due osservazioni: 1. che l' uomo in tutti i suoi rapporti dev' essere uomo; (N. I.) che perciò ha dei diritti, e doveri *naturali*, vale a dire, che nascono con lui. Egli li ha in *deposito*, ed *uso-frutto*. Non solamente non può *alienarli*; ma neppure *usarli a suo piacere*. Bensì deve conformarsi all' ordine della natura, (N. V. VII.) o del suo Autore (N. II. IV.) Questi diritti, e questi doveri sono in tutti gli uomini di tutti i luoghi, di tutti i tempi. Iddio stesso non può attentarli senza distruggere l' uomo, e contraddire a se stesso, molto meno l' uomo sen-

(a) *S. Paolo.*

za urtar la natura, e il suo Autore (N. I.)

XII. Sopra quello conosciamo dalla natura, ed è la seconda osservazione, vi sono altri diritti, e doveri, che fecero gli uomini tra loro. Già lo scopo mai potè essere, che la propria conservazione (N. VIII.) conforme alle leggi della natura; (N. V. VII.) Consicchè non solo non vi contradichino; ma descendano, almeno indirettamente, dalla ragione, e rimontino alla medesima. Quanto i primi (N. XI.) sono *inalienabili* perchè nati gemelli con l' uomo, altrettanto sono *mutabili* i secondi per la ragione in contrario. Quindi la varia costituzione delle Città, (N. X.) degl' Imperj, de' patti sociali ec. Una cosa sarà proibita in Roma, e comandata in Londra. Quivi sarà giusto ciò, che altrove è iniquo, in questo anno sarà virtù quello, che nel precedente era vizio, può divenire altra volta virtù, e giustizia, e cessare la proibizione, e il suo essere vizioso.

XIII. Sono già gli uomini, che così fanno, e senza cessarsi dal proprio scopo (N. VIII. XII.) rivengono a capo di se medesimi, e disfanno l' opera, che non è dirittamente, nè della natura, nè del suo Autore, ma di loro stessi (N. XI.) La medesima Roma, vuole in Romolo suo Fon-

datore un governo reale, che dopo altri sei Re lo distrugge per essere governata da' Consoli. Sono questi ancora interrotti dalla elezione de' Dittatori, de' Tribuni, de' Triumviri, de' Cesari con l'intera distruzione della Repubblica. Tutti questi non sono, che i *depositarii del volere del popolo*, che custodirono, ed amministrarono a vicenda. Forse l'usurpazione, ed oppressione di uno, o di più occasionarono somiglianti vicende; Però il diritto è nell'uomo civile. (N. IX. X.)

XIV. Dell' osservato sinora non sarà difficile di vedere la diversa origine, e perciò il valore del diritto naturale Divino, (N. V. VI. XI.) e quello si dice politico, e civile, (N. X. XII. XIII.) e quindi ciò, che appartiene all'uomo, al Cittadino, al Cristiano. Nasce il diritto, e così il dovere civile dal patto, o quasi patto degli uomini, i quali comunicano insieme i diritti loro (N. VIII.) per meglio custodire con speciali doveri. (N. I.) Essi non vagliono nè più, nè meno di loro volontà espressa per il patto sociale; non esistevano avanti il patto stesso, e cessano di esistere con lo scioglimento del medesimo (N. XII.)

XV. E' all'opposto del diritto naturale Divino. Egli nasce dalla natura, e

piuttosto dal suo Autore (N. V. VI. VIII. XI.) da cui solo è il lume della ragione. (N. I e seg.) Tanto più dopo viziata nel primo Padre (N. VI.) Fu bisogno il salutare rimedio, e quindi, che lui stesso l'Ente Supremo (N. IV.) ci facesse conoscere la sua grandezza, ed insieme il suo *volere* perchè gli conformassimo l'ossequio di nostra mente, el culto del nostro cuore, (a) (N. III. V. VIII.) già sempre ragionevole, dice la fede, ne' suoi rapporti. È naturale, che non può stimarsi, nè amarsi quello che non si conosce, ed è naturale ancora, che noi non possiamo conoscere l'essere infinito del nostro Dio, nè la sua volontà con le nostre forze così meschine. (b) adunque.

XVI. Dovè parlare il Signore, se così posso esprimermi ad imporre un dovere all'Ente Supremo, già fondato nella sua Pietà, e Giustizia, e far conoscere quello gli dobbiamo (N. III. e seg.) per il suo beneplacito. Anzi avrà già parlato al genere umano, se è vero, che l'uomo di oggi giorno è il medesimo ne' diritti, e doveri naturali, (N. VIII. XI.) che quello di sessanta secoli addietro. È mai da presumersi in Dio Bontà per essenza tale pre-

(a) S. Paolo.

(b) Socrate in Alcib. Puff. de off.

tensione iniqua di volere essere amato, ed onorato dalle sue creature senza farsi conoscere né suoi attributi, e suoi voleri? (N. XV.) E queste lo dovranno, nulla sapendo ciò, che sia, e cosa voglia il Creatore? ma

XVII. Parlò, siegue a credere il Cristiano, e si manifestò in varie guise ai Padri per mezzo de' suoi Profeti. Più nuovamente si è fatto sentire nel suo Divino Figliuolo Gesù Cristo. (a) (N. VI.) Egli con diritto eterno ha stabilito il suo Regno, che è la sua Chiesa, il quale non è di questo Mondo. cioè non è un Principato, che nasce dagli uomini (N. XII. XIII. ec.) o da qualunque patto dei medesimi. (N. XIV.) La sua missione è dal Padre, e secondo questa pienezza di Potestà, che ha in cielo, ed in terra manda i suoi Apostoli a predicare il Vangelo á tutte le creature. Nè solo indipendenti da' Cesari, da' Rè, e dalla Sinagoga; ma appunto per abbattere ogni loro culto, o superstizioso, o verace, e sottoporlo intieramente alla Croce.

XVIII. Diremo con ciò, che il Redentore (N. XVII.) volesse ne suoi Apostoli tale indipendenza da' Re della terra, e dá altri poteri, che reggono le Nazioni

(a) S. Paolo.

anche di tutto imprendere contro i medesimi? Ecco quello pensò vedere il Filosofo di Ginevra leggendo eziandio quel Vangelo, che tanto ammirava (a) (N. VI.) Il Regno, ma non di questo Mondo (N. XVII.) annunziato da Christo volle crederlo per uno de' spoziosi sofismi dell'ambizione orgogliosa. Pure avrà veduto lo stesso figliuolo di Dio non solamente pagare in parsona li pubblici aggravi come qualunque cittadino sottomesso alla legge, che sempre volle adempire a tutta perfezione, ma di più comandare di rendere a Cesare quello è di Cesare, e a Dio quello è di Dio. I suoi Discepoli mai si scartarono la grossezza di un capello dal suo divino Maestro.

XIX. *Ubbidite*: scriveano á tutti i fedeli i Santi Apostoli Pietro, e Paolo: *ubbidite ai vostri superiori, non solo buoni; ma anche discoli; nè solamente per il castigo che potrebbero darvi; ma per il dover di coscienza, poichè, chi resiste alle potestà resiste a Dio, e chi resiste a Dio cade in dannazione; E' bene di osservare, che si dice di ubbidire ai discoli, come volle si desse il tributo, a Cesare (N. XVIII.) allora l'empio Tiberio; non però comanda ubbidienza nelle cose malvage. Chi*

(a) *I. I. Rousseau Contract. Social. Id. Pensées. Evangile.*

conosce la storia ne sarà altamente convinto osservando la condotta de' primitivi Cristiani facendo capo da' seguaci del Nazareno . di più.

(LIV XX. Saprà ognuno, che la Sinagoga, e la superstiziose idolatra erano i due culti supremi, che si contendevano il dominio del mondo. Ciascuna regnava nel proprio Trono, e sanzionata dá leggi, e difesa con tutto lo strepito della potenza armata. Pare contro di questi, e perciò contro tutto l'universo furono spediti i Santi Apostoli (N. XVII.) come pecorelle tra' lupi. E lontani di spiegare pretesti di orgoglio (N. XVIII.) ad abbattere i poteri legittimi benchè malvagi (N. XIX.) doveano invece ubbidienza, e rispetto per quanto era loro permesso. Però con la stessa ubbidienza, e mansuetudine doveano urtare, e distruggere per tutto il giudaismo e paganesimo. Lo fecero, come sà ognuno, che ha letto la storia da Tiberio sino a Galerio Imperatori, ed in appresso sotto Giuliano l'apostata consacrando la Fede di Gesù Cristo eziandio con la propria vita.

(LIV XXI. *Pensate*, dissero i Santi Pietro, e Giovanni Apostoli, al Sinedrio di Gerusalemma; *Pensate se noi abbiamo ad ubbidire piuttosto á voi, che a Dio, e se non dovremo predicare contro il vostro divieto?*

Niente perciò potè impedirli, che annunciassero il Crocifisso per tutta la terra, (N. XVII.) Che in ogni luogo conoscessero Superiori Politici, (N. XVIII.) e Magistrati, e Concilii, che ai medesimi dovessero, e rendessero quello, che ogni uomo, e cittadino, (N. XIV) non però ciò, che riguarda Iddio (N. VIII.) il suo culto, il suo Vangelo (N. VI. ec.)

XXII. Ed ecco la verità della Religione Christiana, che che ne pretendano in contrario i suoi nemici, e più crudelmente i libertini del secolo decimottavo: *dare a Cesare quello è di Cesare, ed a Dio quello è di Dio: (N. XVIII.) dare all' uomo quello è dell' uomo, dirò nel nostro caso, e a Dio quello è di Dio. E fa lo stesso di chi dicesse: date pure quello dovete ai vostri superiori. Nulla preme se sono Re, se Principi, se Senato, se Popolo, se Repubblica, se buoni, o cattivi. (N. XIX.) Ma questo dovere mai v'impedisca di rendere quello dovete a Dio: Anzi converrà ognuno, che la distanza infinita trà la creatura, ed il Creatore fa sì, che quello gli dobbiamo sia primo infinitamente (N. V.) di quanto si deve all' uomo. già*

XXIII. Mai possono essere in contraddizione ne' loro rapporti. (N. VII VIII.) Anzi sono l' uno all' altro subordinati, (N.

VI.) ma nel tempo medesimo di una *simiglianza perfetta*, siccome *primo*, e *secondo*. Però, che il fanatismo non urti, e sorprenda nelle sue confusioni la ragion della mente, (N. IV. V.) nè la superstizione pretenda sino agli altari della Divinità. E' questa propriamente la questione; che divide gli animi, e li pone trà l'urto fatale, o di mancare a Dio, o all'uomo, contro (bisogna pur dirlo con ogni schiettezza) contro i Principj fondamentali della Religione Cattolica.

XXIV. Per decreto della Repubblica de' 7. Vendemmiajo dell'anno IV. Repub. ossia de' 29. Settembre 1795. viene richiesto da' Sacerdoti Cattolici la seguente dichiarazione: *Io N. riconosco, che la universalità de' Cittadini Francesi è il Sovrano, ed io prometto sommissione, ed ubbidienza alle Leggi della Repubblica.* Ma nell'anno 1797. i 6. Settembre; ossia 19. Fruttidoro anno VI. Repub. per delle vicende politiche si dimanda invece della dichiarazione promissoria questo giuramento *Giuro odio al realismo, ed all'anarchia, ed attaccamento, e fedeltà alla Repubblica, ed alla Costituzione dell'anno III.*

XXV. E' a sapersi per ragione di fatto, che più molti Sacerdoti hanno rifiutata la dichiarazione, e non il giura-

mento per il motivo, diceano, che questo è più spedito, e più semplice, che la dichiarazione medesima. Perchè (dicono) l'odio non è più di un'avversione politica alla prerogativa reale incompatibile col sistema repubblicano. L'anarchia è un mostro destruttore della società, a cui repugna la naturale ragione. La costituzione è il sistema di governo scielto dal Popolo, e la Repubblica è il risultato di questo sistema. Gli si deve adunque attaccamento, e fedeltà, a cui non repugnerà la ragione. Così dissero i Sacerdoti giurati. non è così della dichiarazione.

XXVI. Essa, (N. XXV.) sieguono a dire, promette ubbidienza alle Leggi della Repubblica; (N. XXIV.) queste possono essere in urto con la Religione, ed allora la promessa sarebbe illecita, che irreligiosa.

XXVII. Ma se devo parlar giusto temo non esser questa la verace ragione. Piuttosto sarà la diversità della pena trà la dichiarazione e il giuramento; se pure non fosse la causa universale, che disgraziatamente regna a' giorni nostri, vale a dire: *la comune infedeltà cagionata dalla corruzione del cuore.* In sostanza. Il Sacerdote, che si rifiutava dal prestare la dichiarazione subiva la pena della sospen-

sione dall'esercizio del Culto. (a) Ma rifiutandosi dal Giuramento doveano sortire senza dilazione dal Territorio della Repubblica. (b) Dipiù faceano credere la confisca de' beni, di cui non si vidde legge. Comunque sia della varia condotta de' Sacri Ministri, sarà bene prima di ogni altro di mettere in chiaro la pretesa diversità (N. XXV.) trà la dichiarazione, e il giuramento, (N. XXIV.) e se questo sia tanto semplice che compatibile (cioè, che non vedeasi nella dichiarazione) con la Religione.

(a) *In Ajaccio di Corsica mia Patria furono posti in prigione li 11. di Giugno 1797.*

(b) *In Corsica dovè eseguirsi fra 24.*

RIFLESSIONE PRIMA

Rapporto trà la dichiarazione el Giuramento. Loro particolari oggetti. Analogia dé medesimi, e divario.

1. Questa riflessione dovea aver luogo nell'ultimo come di una appendice alle medesime. Io avevo osservato gli oggetti della dichiarazione tal quali ho l'onore di presentarli al pubblico. Secondo queste osservazioni mi credei in dovere di rifiutarmi da prestarla così *nuda*, e *semplice*, siccome la richiede l'Artic. VI. della stessa legge, che vedremo a suo luogo. Nel momento accaddero in Francia, e più specialmente nella Capitale delle reazioni democratiche, che neppure lasciarono intatto il Corpo Legislativo. Trà i progetti di giuramento passò in legge alla maggioranza il notato di sopra, (N. XXIV.) però con la conferma della Legge de' 7. Vendemiajo anzidetta. Conto fatto, viddi tanti motivi, che doveano confermarmi nello stesso rifiuto.

2. Avevo nullameno pensato di osservare, e l'*analogia*, el *divario*, che portano questi due atti di solenne civismo.

Ma le vicende del mio paese divennero così dure per ogni Sacro ministro, (N. XXVII. nella nota) che a premunire la mia debolezza contro gli urti del secolo, come insegnano i Santi Clemente Alessandrino, e Cipriano, e sparmiare ne' miei concittadini delle violenze sacrileghe, abbandonai la Patria: *Passando*, secondo il consiglio di Gesù Cristo, *dall'una all'Altra Città*, non senza le insidie de' falsi Fratelli. Ora

3. Io non considero gli oggetti della dichiarazione promissoria, che per rapporto alla diversità, che possa avere col giuramento, (N. XXIV. 1. 2.) e suoi oggetti, e se veramente vi sia quella varietà, per cui non sieguano le conseguenze medesime, che dalla dichiarazione. Ma

4. Ognuno, che ha occhj in fronte potrà vedere quali sono i suoi oggetti. Essi sono due, e non più. Vale a dire „ *l'universalità de' Cittadini Francesi è il Sovrano. L'ubbidienza alle Leggi della Repubblica.* „ Ma io trovo ambidue questi oggetti nella Costituzione dell'anno terzo. Ecco come porta l'Art. XIX. dei diritti dell'omo, come pure l'Art. 2. dell'atto Costituzionale „ *La Sovranità risiede essenzialmente nella universalità dei Cittadini Francesi* „, come pure l'Art. 354. „ *A niuno può essere impedito di esercitare, in*

conformandosi alle Leggi, il Culto, che ha scelto, niuno può essere forzato di contribuire alle spese di alcun Culto; la Repubblica non ne salaria alcuno. „ Mi sembra perciò, che la dichiarazione anzidetta sia come il sommario di quello intieramente racchiude il sistema della Repubblica già dichiarata dall' Art. 1. dell' atto stesso costituzionale „ una, e indivisibile „ e risultato dalla medesima Costituzione.

5. Ho voluto citare (N. 4.) il solo Art. 354. della Costituzione toccante le Leggi, mentre le mie riflessioni devono essere dirette a ciò, che riguarda la Religione Cattolica. (N. XXII. e seg.) Del resto è osservabile l' Art. VI. dei diritti dell' uomo, e l' Art. V. e seg. dei doveri. In conseguenza il nome solo di Costituzione unisce quanti sono gli oggetti della dichiarazione (N. XXIV.)

6. Potrei ora dire, che in questa circostanza viene a combinare col giuramento, e con analogia così perfetta, (N. 2) che fa la cosa medesima. Con questo si giura „ attaccamento, e fedeltà alla Repubblica, ed alla Costituzione dell' an. III. „ (N. XXIV.) è dunque una cosa sola con la dichiarazione (N. 4.) nè per il momento, posso vedere la pretesa semplicità, (N. XXV.) che faccia lecito il giurare.

Se le Leggi della Repubblica urtano contro la Religione , (N. XXVI.) e quindi non se ne può promettere ubbidienza , come si potrà promettere , e giurare la Costituzione , che vuole l'osservanza delle stessissime leggi? (N. 4.)

7. Anche la Sovranità Popolare (N. XXIV.) vedeasi in urto con la Potestà Ecclesiastica tanto dogmatica , che il Sacro Vangelo. Ma questa sovranità è pure definita nella Costituzione , (N. 4.) che si giura con la medesima. Ma di ciò a suo luogo. Ho detto , (N. 6.) che questa circostanza combina col Giuramento , nè vedere come possa prestarsi perchè più *semplice* . Poichè considerandone , e la essenza , e i particolari oggetti , che si giurano mi sembra più semplice , quanto più chiaro , e palpabile , che non può giurarsi per il motivo , che è più *empio* , siccome osserverò in appresso . Ora

8. Prima di ogni altra cosa è osservabile , che questo è *Giuramento* , e quella è pura *dichiarazione* . (N. XXIV.) Però sono ambidue atti promissorii . Ma promettere una cosa *mala* rende mala la promessa medesima ; ma se a questa si aggiunge il giuramento ne siegue lo *spergiuro* , ed in conseguenza il sacrilegio . La osservazione non ha replica solo badando ai primi prin-

cipii. Non può dichiararsi dissero i nostri buoni Sacerdoti, (N. XXVI.) per non promettere contro la Religione di Gesù Cristo, e la stessissima promessa (N. 6.) verrà sanzionata col giuramenso? Ma vi è di più.

9. Si giura odio al Realismo, (N. XXIV.) e questo è il suo primo oggetto. Con questo nome si è voluto intendere un'avversione politica (N. XXV.) alla prerogativa Reale incompatibile con la Repubblica. Due cose mi giova di notare: 1. che l'odio mai è lecito, che verso il *male* secondo i principii della sana ragione. Il nome di *politica* è una spiritosa invenzione per cuoprirsi da qualche rimprovero, che teme la ributtante sinderesi. In sostanza l'odio è un'avversione dell'animo, il suo oggetto è il solo male. 2. Il popolo, come osserverò a suo luogo, ha diritto legittimo alla scelta di quel Governo, che faccia la sua felicità; Però nel solo *bene* è il di lui potere, mai nel *male*.

10. Resta ora a vedersi, se il realismo (N. 9.) sia tanto male che possa onestamente odiarsi, come osserverò a suo luogo, sempre di confronto alla dottrina Cattolica. Quest'odio è qualche cosa di vantaggio, che varia il giuramento dalla

dichiarazione. Perchè l'essere di Repubblica, o aristocratica, o democratica non porta essenzialmente *avversione* alla Monarchia. (N. 9.) Sono tre sistemi, che vediamo al mondo, e vedremo in appresso, come approvati dalle Sante Scritture, e dalla voce del Popolo.

11. E' vero, che nel punto stesso sono incompatibili, come è incompatibile, che un *solo* sia il Legislatore, oppure un' Assemblea, un Parlamento, un Senato, che ne importa *multiplicità*. Questo però rende più chiaro il mio assunto. Un uomo frà due differenti oggetti può scegliere a suo piacere, ed anche giurare la scelta; ma ciò non porta l'odio contro la parte, che non sceglie. Nel punto non combinano; lo potrebbero nullameno per altri riflessi, siccome si vedono delle Repubbliche miste di realismo, e viceversa. (a) Sono dunque due cose: sommissione alle Leggi della Repubblica, e odio al Realismo (N. XXIV.)

12. Il medesimo dovrà dirsi per quello riguarda l'anarchia (N. XXIV.) Nel senso in cui è preso è lo stesso, che l'empio *Terrorismo* che solea eseguirsi ancora col *Tribunale rivoluzionario*. L'intrigo am-

(a) Sparta dopo Licurgo era in questo sistema. La Gran-Bretagna è pure così.

mutinava il Popolo, e questo nuotando nel delirio sacrificava delle vittime al furore di uno, o più terroristi crudeli, o per mezzo della fatale lanterna, o con la ghillottina. Le storie della rivoluzione di Francia sono piene di questi fatti spiranti per tutto inumanità, e barbarie. Non è questo un governo; ma realmente un mostro abbominevole (N. XXV.) mai combinabile col nome di Repubblica.

13. Ancora sono cose differenti: *ubbidienza*, *sommissione*, ed *attaccamento*, e *fedeltà*. Li ultimi includono i primi; ma non all'opposto. Uno schiavo oppresso da Padrone violento ubbidisce, ed è sottomesso; ma non sempre gli sarà attaccato, e fedele. Onde chi giura attaccamento, e fedeltà á superiori (nel caso *Repubblica*, e *Costituzione*) (N. XXIV.) intende pure di essergli ubbidiente e sottomesso.

14. Ecco in conseguenza l'*analogia*, e il *divario* (N. 2.) che portano questi atti di solenne civismo. Sono analoghi: 1. nell'essere ambidue atti promissorii: (N. 8.) 2. l'uno, e l'altro riconoscono indistintamente la Sovranità Popolare: 3. la Repubblica: (N. 4.) 4. ubbidienza alle Leggi della medesima: 5. alla Costituzione dell'anno III. (N. 6.)

15. Differiscono poi: 1. che l'una è semplice dichiarazione, e l'altro è giura.

mento: (N. 8.) 2. si odia il realismo: (N. 9.) 3. l'anarchia: (N. 12.) 4. attaccamento: 5. fedeltà; e tutto per la Repubblica, e Costituzione dell' anno III. (N. XXIV. 10. e seg.)

RIFLESSIONE SECONDA

Sovranità Popolare, e Repubblica. Errori dé Filosofi. Idea generale delle medesime. Loro diritti.

16. **S**Eguendo l'analogia della dichiarazione, e del giuramento (N. 2. 14.) li primi oggetti, che vengono a presentarsi sono la Sovranità del *Popolo*, e la *Repubblica*. Benchè non sia del mio scopo di osservarli con viste politiche, pure non sarà di troppo un colpo d'occhio sopra quei stessi rapporti, che il Divin Redentore inserisce col dover di coscienza. (N. XIX.) Tanto più dovendo rendere all'uomo li suoi diritti senza mancare a Dio, (N. XVIII. XX. e seg.) è bene di distinguere queste due cose, e così camminare á piè pari con la ragione, (N. V.) e col Vangelo (N. VI. VII. e seg.)

17. Già io seguirò sempre a protestarmi di parlare da *Filosofo Cattolico*, e di parlare á *Cristiani*. Li miei Concittadini

dicono di esserlo. Ma non sò, se tutti lo credono, come lo dicono. Potrebbe darsi vi abbia molta parte l'ignoranza, e più meno l'interesse, e malizia. Combattiamo dunque l'errore, e trionfi la verità.

18. La Filosofia, o piuttosto i Filosofi hanno così alterata l'idea della Sovranità, che la resero un inviluppo di tenebre. Ora si scorge tanto misteriosa, che neppure saprebbe conoscersi; ora di fisionomia così minaccevole nelle sue pretese, che non mancò a vicenda, e delle più indegne adulazioni, e dell'odio, ed esecrazione comune. Non mi restarò nè punto, nè poco a vedere la varietà de' sistemi, che in tutti i tempi tennero luogo di verità, e di ragione.

19. Però sarebbe incredibile, se non fosse fatto costante, che lo stesso filosofismo non sappia, o non voglia vedere altra Sovranità, che quella nata, o dopo un urto di guerra, e così rimediare alla propria distruzione con pace sociale, o dopo lungamente errato ne' boschi, e nelle foreste nullameno di branchi di fiere, si unirono poscia per mezzo di un patto, o quasi patto di mutua società. Perciò l'uomo è osservato dá questi Signori (a) tau-

(a) *Obb. Spinoz. de l'esprit. I. I. Rousseau, Abbé Mably.*

to libero, e padrone di sue azioni, che non ha altro limite, che la stessa libertà di natura, e la propria naturale sua forza. Non conosce, nè giusto, nè ingiusto. E questo nome spuntò alla luce con la formazione degl' Imperii, quando appunto si vidde l' uomo, il Padrone nato dell' universo, nullameno, che un' Re caduto dal proprio Trono. Del resto il più forte è fatto per natura ad avere sempre ragione sopra il più debole.

20. E questo stato (N. 19.) di orrore (N. 18.) si vuol pretendere nato con l' uomo, ed egli condannato così dalla natura, o dal suo Autore alla più dura alternativa, o di vivere in shiavitù vergognosa, o da Tiranno crudele. Ma gli uomini, sieguono essi, (N. 19.) cessarono di esser nemici. Fecero delle convenzioni perchè ognuno godesse de' proprii diritti, (N. VIII. XIII.) a patto di osservarne i doveri. (N. V. IX. e seg.) In conseguenza la società non è naturale nell' uomo, nè quindi la sovranità, che risulta dalla medesima.

21. Tutto all' opposto v'è innanzi la Filosofia non libertina. Anzi si scorge dalla storia (a) un sol Padre, ed una sola Madre. Questa concessa al medesimo,

(a) *Genesis*.

poichè non fu bene di essere solo. (N. IX.)
 L'uomo adunque è così lontano dallo stato di guerra, (N. 19.) e dá boschi, e foreste, che anzi è naturalmente sociale. Dá questi primi abitatori della terra si videro le umane generazioni, e le Famiglie, e i Popoli, (N. X. e seg.) e perciò quei diritti, e doveri, che li accompagnano. (N. IX. X. 20.)

22. L'abbreviatore dello Storico Giustino (a) osservando così l'origine dell'uomo, del Corpo Sociale, e però della Sovranità, (N. 21.) e tanto semplice, che un Padre di famiglia, (N. X.) crede di vedere le Monarchie così antiche, che il mondo. Poichè se un solo fa tutto, e nell'ordinare, e nell'eseguire, e punendo ancora i colpevoli ne siegue il *Potere Sovrano*. Quel potere, cioè, *secondo la ragione di uno, o di più per cui con la Legge, coi giudizi, e con la forza si procura la pubblica felicità.*

23. Ma la simiglianza naturale (N. V. X.) frà gli uomini, e perciò dé Padri di famiglia trà loro avrà dato luogo alla soggezione, ed all'impero? Ecco l'urto fatale della Filosofia divenuta infedele, e che tanto abborriva un Sacro Scrittore. (b) Ella fugge in mezzo agli orrori

(a) *Trogue Pomp.*

(b) *S. Paolo.*

(N. 19. 20.) per aver quei diritti, che mai approva l'umana ragione. Che se deve riconoscere un Padre, (N. IX. 21.) e perciò *dipendenza*, sia solo per l'unico suo vantaggio. Del resto libertà senza Legge. Nel vero però.

24. E' certissimo, che gli uomini sono uguali di propria natura; (N. V. VIII.) E' certissimo ancora, che nel primo ordine di natura uno non *ha impero sopra il suo simile*: (a) se in vece di un'uomo solo (N. IX. 21.) Dio ne avesse creati due l'uno non sarebbe soggetto all'altro. Ciascuno sentirebbe il suo diritto, (N. VIII.) e quindi il dovere di conservarlo nell'altro. (N. V. X.) Però trà medesimi mai si vedrebbe, nè ubbidienza, nè comando, a meno che non vi fosse un *Patto*, o *quasi Patto* (N. XII. XIV.) di vivere a comune, e con certa subordinazione.

25. Nullameno il secondo riflesso di natura, o del suo Autore, non vedendo bene l'uomo nella solitudine (N. IX. 21.) lo fece sociale, non già in ogni società; ma in quella sola, che camminasse à piè pari con la ragione. (N. I. II. e seg.) Sin quì è l'opera pura, e pretta dell'Ente Supremo, che dicesi anche della natura. L'uomo è *uguale á suoi simili* (N. 24.)

(a) *Par in parem non habet imperium.*

né diritti naturali, (N. V. VIII.) che però deve custodire negli altri come vuole a se stesso, (N. VI.) con quei doveri, in conseguenza, che sente la ragione, el Vangelo, e che lega la stessissima libertà di natura. (N. 21. 23.) *Libertà*, dicasi pure; ma secondo *la ragione* (N. I. 11. e seg.) *uguaglianza*; ma conforme alla *ragione*. (N. VIII.)

26. Pertanto l'uomo sortendo dá questi limiti, (N. 25.) e dall'onesto, e dal giusto attentò al suo simile, volle assoggettarlo á suoi furori, e così calpestare i Sacri vincoli di Umanità, e di ragione. Fù allora, che la natura esclamò nella dura oppressione il diritto di resistere (N. VIII.) all'ingiusto aggressore, ed armò eziandio il suo simile per difendersi dall'iniquo attentato.

27. Quanto essa (N. 26.) è voce dell'oppressa natura, che tutto vuole al suo ordine (N. I. V. VII.) altrettanto il primo è un'urto dell'amor proprio, che combatte la ragione, e l'Ente supremo. (N. I. XI.) Però si vidde allora, non solo il *diritto*, (N. 20. 21. e seg.) ma anche l'urgenza dé Patti Sociali, delle Leggi civili, ed in sostanza della *Sovranità*. (N. 22.) sono già gli uomini, che li fanno con la sola osservazione, che es-

si sono ridotti in *Popoli*; vale a dire, unirono insieme i loro diritti (N. VIII. XIV.) e così conservarsi con altrettanti doveri. Ma

28. Quale dunque sarà il Sovrano, potrà dimandarmi taluno a questo luogo? Ecco la risposta, che non ha replica. Il *Popolo è il Sovrano*, ossia il ceto degli uomini, che dal nome di Città (N. X.) si dicono *Cittadini*. Che sia *Re*, sia *Senato*, sia *Repubblica*, (N. XIII.) chi governa, o esercita il Potere Sovrano, come l'uomo è sempre uomo in chiunque vicenda, (N. I. V. VII.) e sempre co' suoi diritti, e doveri naturali, (N. XI.) così il *Popolo* sarà sempre *Popolo*, cioè sempre è assistito dá suoi diritti, e doveri sociali. (N. X. XII. e seg.) Egli li depone in mano di uno, o più, (N. XIII.) ed anche ripiglia senza ingiustizia il suo deposito per conferirlo di bene in meglio. (N. VIII. 22.)

29. Questa maniera di conferirlo, e disistemarsi in una consistenza politica può dirsi *Costituzione*. Il *Sistema*, cioè, *stabilito dal Popolo Sovrano per l'esercizio della stessa Sovranità*. Oltre l'esempio di Atene, di Sparta, di Roma, e di altri luoghi, che possono vedersi nelle Storie, osserveremo nella seguente riflessione l'ac-

caduto in Francia; e così avere alle mani il nostro caso. Due cose però devo qui osservare per chiarezza, e consistenza della verità: 1.

30. Se il Sovrano, che è quanto dire il Popolo, (N. 28.) unisce in se li diritti dell' uomo, e del Cittadino, (N. VIII. X.) ossia di tutti gli uomini insieme, non deve scordarsi dei stessi doveri, che l' accompagnano. (N. I.) Se può, (che è quanto dire aver *diritto*) non può, che il bene: 1. secondo la ragione, perchè uomini: 2. conforme al patto sociale, perchè Cittadini. Ma ciò importa pure il *dovere*; e quindi: 1. secondo le Leggi della natura, e del suo Autore: 2. conforme alle convenzioni della Società. Osservarò: 2.

31. Se il Popolo, o Sovrano deve avere per sacri li Patti Sociali. (N. 28. e seg.) Molto più quelli, che nascono dalla Legge naturale, (N. XI.) e dallo stesso Autore della natura devono essergli inviolabili, e sacrosanti. Mai è replicata abbastanza la gran massima, che „ *bisogna stare á Patti.* „ Già vuole intendersi frà gli uomini, e di positiva istituzione. Ma come potrà soverchiarsi il patto della ragione, (N. V.) che siegue a chiarire, e sanzionare il Vangelo? (N. VI.)

Se urtando la convenzione sociale viene ad attentarsi la stessa Società stabilita tra li uomini (N. XIII.) si urta, e si distrugge la natura (N. 1.) el suo Autore quando voglia attentarsi alle sue Leggi. Quindi.

32. Riservandomi alle seguenti riflessioni per quello può il sovrano in particolare. o *deve*, dirò generalmente, che lui ha li suoi limiti; e sono: 1. la *natura* ossia le *sue leggi*, che sente ognuno. (N. XI.) 2. Le *Leggi positive della Divinità*; (N. VII. XV.) che spiegano, e confermano quanto ci ha impresso nel cuore lo stesso Autore della natura: (N. VI.) 3. Finalmente le *umane convenzioni*. (N. XII. XIII. XIV.) Poichè.

33. E' massima sacrosanta che „ *il Sovrano* (o i diritti della Sovranità) è *fatto per il Popolo* „ (N. 28.) cioè a dire, per la salute pubblica. (a) Quindi *lo stare á patti*, (N. 31.) dopo il dovere naturale Divino, è Sacro, ed inviolabile, a meno che la ragione non gli facesse vedere il bisogno, (N. 26. 27) o vantaggio di rivenire a capo di se medesimi. (N. XIII. XIV.) Mi rincresce la replica noiosa. Ma troppo abbisogna per unir le sequele in faccia dei moderni opinato-

(a) *Plutarco*,

ri, che hanno il privilegio di negare, e concedere come meglio gli torna. Però

34. E' *diritto generale* del Popolo di sistemarsi politicamente, (N. 29.) ed anzi sarà un *dovere*, se così porta l'urgenza. (N. 33.) Si noti per più chiarezza del vero, che il *Principe, o Re, o Senato*, che governasse, o *Monarchia, o Repubblica*, (N. 28.) è preso da me come l'uomo, o uomini depositarii de' voleri del Popolo (N. XIII.) Sovrano. Su di ciò il Filosofo di Ginevra cerca qual sistema migliore possa convenire alla comune felicità? (a) Avea già riprovato il governo arbitrario; ma rispondendo alla sua questione direttamente, vorrebbe *Monarchia* per li gran Popoli, e Nazioni: e *Democrazia* per le piccole Città. Nel primo caso sarebbe il Realismo, (N. 9. 10.) e nel secondo il governo Popolare, o Repubblica; ma l'uno, e l'altro sotto l'impero delle Leggi. Nulla parla del *Aristocrazia*, sembrandogli abusivo qualunque sistema, che urtasse la naturale uguaglianza (b).

(a) I. J. Rousseau.

(b) Si veda la sua *Dissertazione* à l'Université di Lyon su tale oggetto *Penseés*.

35. Ecco pertanto in conclusione cosa porta l'idea di Sovranità, e di Repubblica in generale. Questa nasce da quella per esercitare i diritti Sovrani. (N. XII. 22. 28.) La libera elezione del Popolo fa tutto. Non volendo prerogativa reale, nè corpo di Nobiltà, nomina nel proprio seno de' scelti Cittadini a far le sue Leggi, ed altri ancora per mandarli ad esecuzione. Nè mai sarà replicato di troppo, *che sia conforme al diritto e dovere della ragione, e del corpo sociale*, (N. 30. e seg.)

RIFLESSIONE TERZA

Sovranità del Popolo Francese, è Repubblica. Fatto, e diritto secondo la Costituzione dell'anno III.

36. **ED** ecco il nodo gordiano, per cui ho premesse tante nozioni forse più del bisogno. Io non cercarò la spada di Alessandro per farlo in pezzi. La ragione è una sola, e questa per sciorre qualunque involuppo dell'errore, e della menzogna. Non è dunque la Sovranità in se stessa, che vuole osservarsi. Ella è incontrastabile nel Popolo Francese. Che l'Art. XVII. della dichiarazione, e l'Art. 2. dell'Atto Costituzionale l'avesse taciuto era forse me-

no vero, che la *universalità* dei *Cittadini Francesi* è il solo *Sovrano*? Se questo è tanto certo di ogni altro Popolo (N. 28.) perchè non sarà di quella gran Nazione? Chi ignora l'uomo, e suoi diritti (N. VIII. e seg.) può dubitare nel caso. Potè dunque lo stesso Popolo darsi una esistenza politica, ed un nuovo sistema per l'esercizio del Potere Sovrano.

37. E' perciò la sola questione, se veramente questo Popolo Sovrano (N. 36.) abbia così esercitato li suoi diritti, che andassero á piè pari anche i doveri. (N. 30. e seg.) Si cerca il fatto secondo l'esercizio del Sovrano potere. Gli oggetti, che avrà trattato come Sovrano devono darci l'idea politica del medesimo. (N. 36.) La stessa Costituzione, ed in appresso le Leggi è ciò, che devo prendere in vista. Ossia (per evitare la soverchia lunghezza) quella parte fondamentale della medesima, da cui non sarà difficile vederne l'intero edificio.

38. Ora deve sapersi per ragione di fatto, che dopo quattordici secoli di Monarchia risultata piuttosto dall'urto di guerra trà Franchi, e Galli (a) lo stesso Popolo Francese diede il colpo Fatale alla

(a) *Abbé Mably Observations sur l'Hist. de France.*

famosa rivoluzione, che farà Epoca a tutto il mondo. Egli avea sollevato l'Armando suo Generale perchè esso, ed i suoi regnassero sopra di loro. Ne' campi di Marte si trattavano, per l'ordinario, gli affari della Nazione. Il Popolo, ossia la comune del volgo, di nulla s'interessava di se medesimo, o molto poco contento del suo depositario, (N. XIII.) o di sua servitù. Si videro non pertanto delle particolari Famiglie ambire, e possedere la potenza suprema; E quindi le tre razze famose, che esercitarono successivamente il diritto Sovrano (a). Ora

39. Nell'anno 1789. Luigi XVI. era in questo esercizio. (N. 38.) Egli era Legislatore, almeno co' suoi parlamenti. La giustizia, le grazie, il diritto di guerra e di pace, la sicurezza interna, ed esteriore, come la pubblica forza, erano nelle sue mani. Era in fine un Monarca, (N. 35. 38.) come la Francia una Monarchia, non sò se dal diritto, e vero patto sociale; Però sempre dal *Fatto*, che dicesi un *quasi patto*. (No. XII. 24. ec.) Tenente il luogo di diritto. Li Campi di Marte (N. 38.) erano succeduti dall'*Assemblée de' Stati*, così dette, poichè nelle

(a) Merovingi cioè, Carolini, e Capetti Mably.

medesime vi univano gli ordini della Nazione. Questi erano i Nobili, gli Ecclesiastici, e dopo Filippo il Bello, anche il Comune del Popolo, già per mezzo de' loro deputati; onde soleva dirsi l'assemblea de' tre stati, o tre ordini. Il Re soleva chiamarli né più urgenti bisogni, benchè il sistema del Regno lo volesse più di frequente. Perciò

40. Nell'anno medesimo (N. 39.) per dei motivi che nulla preme osservare nel caso; ma sempre per arcana provvidenza dell'Altissimo, furono uniti gli Stati del Regno con la sola differenza, che il Comune fu rappresentato per metà in vece del terzo conforme all'antico sistema. Noterà qui il Lettore, che è sempre il medesimo Popolo, che è costituito dirò così, nella sua esistenza politica, (N. 29. e seg.) e che viene rappresentato ora nell'una, (N. 38.) ora nell'altra maniera. (N. 39.) Ma

41. In quest'epoca (1789.) prese altro aspetto. L'Assemblea medesima (N. 39.) cessò di essere dei tre ordini. Prese nome, e carattere di Nazionale. Refuse la Costituzione, per cui, e Clero, e Nobili entrarono nella classe del *Commune* (N. 39.) sotto nome di *Cittadini*, e nè più, nè meno, che perfetta *Eguaglianza*. (a)

(a) Art. 1.° Cost. del 1789.

Il Re stesso divenne un *Cittadino*. Ad esso fu conservato il Potere *Esecutivo* delli decreti dell' *Assemblea*, ed altre prerogative, che possono vedersi nelle storie. L' *Assemblea* restò *Corpo Legislativo*. E benchè la giustizia fosse amministrata a nome del Re secondo le *Leggi*, però li *Giudici* erano eletti dal *Popolo*, siccome i *Legislatori*. Il diritto della Chiesa non solamente perciò, chè riguarda i beni, e poseessioni temporali; ma anche il governo Creato dallo Spirito Santo. (a) Fu regolato dalle *Leggi* dell' *Assemblea* (b) sotto nome di *Costituzione Civile del Clero*. Per altro.

42. Sopravvenendo dé novi motivi, che si leggono nelle storie della Rivoluzione, e che non fanno alla conoscenza del caso, nel 1792. Ecco che il *Popolo* stesso si rifonde altra volta nella sua *Costituzione*. Il Re, (N. 41.) ed assieme le prerogative ricevute nel 1789. furono solennemente proscritte. Il *Governo*, ossia la *Monarchia* sotto la *Legge* si refuse in *Repubblica*. Il potere *Legislativo* si divide in *Consiglio* di 500. e di *Seniori* al numero 250. in tutto 750. alla *Convenzion Nazionale* in luogo di *Assemblea*. Dalli

(a) *Act. Apost.*

(b) *Cost. 23. Ag. 1790.*

250. viene creato il Potere Esecutivo, e confidato á cinque Cittadini che dicesi Direttorio Esecutivo. La Elezione de Giudici, come degli amministratori, è libera al Popolo, benchè in ciascuna amministrazione, e Tribunale vi sia un' Officiale ossia Commissario del Potere Esecutivo. Si dimanda.

43. Per qual ragione il Popolo Francese tante riforme, e sistemi? (a) (N. 37. e seg.) Facile è la risposta. Per quel diritto, che ha ogni Popolo. (N. 22. 23.) Poteva vivere nel Goveruo reale dell' antico, (N. 38.) e moderno sistema. (N. 39.) Poteva limitare di vantaggio le sue prerogative. Poteva detronarlo ancora, e riprendere intieramente il suo deposito. (N. XIII.) E dovea anche farlo, se così portava l'urgenza comune (N. 30. 34.) Ma veramente ha fatto uso de suoi soli diritti Politici, ed osservati i doveri, che non

(a) Dico Popolo nella supposizione che fosse nella pienissima libertà de suoi diritti. La Francia fu parte incatenata dalla forza, e minacce, parte dall'intrigo onde pochi barbari ed intriganti hanno fatto il tutto nella famosa rivoluzione, è dunque probabilmente illegittima, e li deputati del 1789. furono infedeli á loro Commitenti.

urtasse contro ciò, che si è riservato la natura, el suo Autore? (N. 32. 37.) Ecco propriamente la nuda, e semplice questione. Che anche per render più semplice.

44. L'indirizzo sul riflesso solo, che potrebbe urtare contro la *Fede Cattolica*. Essa venendo a fondare quel Regno, che non è di questo mondo (N. XVII.) deve tenere li suoi speciali rapporti senza badare le sanzioni degli uomini, che per legarle al patto eterno (N. XIX.) siccome porta la stessa ragione dell'uomo (N. I. V. VIII.) Poichè giammai la violenza ha potuto prescrivere contro i sacri vincoli dell'onesto, e del giusto (N. 20. 26. 27.) ciò, che potrà vedersi a suo luogo di conseguenza a queste riflessioni, che ho premesso. Alla

RIFLESSIONE QUARTA

*Si siegue la precedente . Sommario degli
Articoli speciali della Costituzione . Fon-
damenti . Libertà , Eguaglianza .*

45. **N**EL momento nulla dirò sù la dichiarazione dei doveri dell'uomo, e del Cittadino. (a) Essa sembra meno giusta, e di niente consentanea ai primi dettami della

(a) *Si veda la Costituzione dell'an. III.*

ragione. (N. I. II. e seg.) Perchè mai tacersi quello si deve alla prima causa? (N. V.) L' uomo adunque sentendo la sua esistenza potrà essere insensibile al primo rapporto verso il suo Autore? N. IV. VI.) E se l' uomo non può essere così, come potrà il Sovrano essendo uomo? (N. 28. e seg.) Questo silenzio assieme alla *indifferenza dé Culti* accordata dall' Art. 354. dell' Atto Costituzionale, che dalle Leggi specialmente dé 7. Vendemiajo dell'an. IV. ha voluto far credere la Costituzione Francese radicalmente atea. Pure sarà bene di osservare, che il preambulo della dichiarazione medesima chiama in testimonio l' *Ente Supremo*, (N. IV.) e la disposizione dell' Articolo stesso permette a ciascuno *libertà di Culto*, però conformandosi alle Leggi della Repubblica (N. 4.) Si vedrà poscia la seguela.

46. Ora la costituzione vuole stabilirsi sui diritti, e doveri dell' uomo, e del Cittadino. (b) Ma i principali fondamenti sono la *Libertà, ed Eguaglianza*. Non già secondo il senso comune di tutti gli uomini, (N. XI. 24. e seg.) e delle Leggi della natura; ma *puramente* siccome viene disposto dalla medesima. (N. 37.) In seguito a ciò essa dichiara all' Art. 351.

(a) Si veda la Costituzione dell'an. III

Non esservi trà Cittadini altra superiorità, che quella dé Funzionarii pubblici, e per rapporto alle loro funzioni. „ Ma dopo di avere dichiarato all' Art. XVII. e 2. la Sovranità del Popolo, e nell' Art. XVIII. che niun individuo nè riunione parziale di Cittadini può attribuirsi la Sovranità, siegue l' Art. XIX. che niun individuo senza una delegazione legale può esercitare alcuna Autorità, nè riempire alcuna funzione pubblica. L' Art. XX. Che ciascun Cittadino ha diritto eguale di concorrere immediatamente, o mediatamente e la formazione della Legge o la nomina dé rappresentanti del Popolo, e dé pubblici Funzionarii. È osservabile l' Art. 8. 9. 10. in cui sono notate le qualità necessarie per essere Cittadini. Ancora l' Art. 12. 13. e 279. per li quali è sospeso, o perduto il diritto civico. Ora

47. Si osservi l' Art. II. in cui è disposto, che li soli Cittadini Francesi possono votare nelle assemblee primarie, ed in queste sole, per l' Art. 363. ed essere eletti Funzionarii. Il diritto di tali Assemblee è notato all' Art. 27. Dalle medesime si fanno gli elettori; li quali riuniti in Assemblee Elettorali esercitano il potere segnato nell' Art. 41. Il Corpo Legislativo secondo l' Art. 44. è nominato dá

queste Assemblee. Deve osservarsi l' Art. 73. 74. 76. 77, in cui è notato il potere del consiglio de 500. (N. 42.) La Legge conforme all' Art. VI. è l'espressione della volontà generale. Ma non è tale, che in adempimento dell' Art. 91. e 92. Essa viene promulgata dal potere esecutivo (N. 42.) conforme agli Art. 128. 132.

48. Per la libertà altro fondamento della Costituzione (N. 46.) Francese, abbiamo a procedere in guisa non indifferente. Se l'eguaglianza pone a livello tutti gli uomini nel corpo sociale senza conoscere altra superiorità, che la creata dalla Legge di Francia, (N. 46.) la libertà non vuole legame veruno fuori di questa Legge. In sostanza sarebbe il male altrui, come dichiara l' Art. II. de' diritti medesimi, per cui viene disposto, che „ *quello non è proibito dalla Legge non può essere impedito, nè può essersi costretto a fare ciò, che essa non comanda* „ Sono quivi osservabili gli Art. VI. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. In essi si scorge cosa è questa Legge, (N. 47.) e come è limite, e garante della libertà personale, e civile.

RIFLESSIONE QUINTA.

*Conseguenze dalle precedenti di confronto
al dogma del Sacro Vangelo.*

49. **SI** è osservato (N. 46.) che li soli pubblici Funzionarii sono li poteri costituiti dalla Legge. Io voglio credere, che veruno lo intenderà altrimenti, a meno che non voglia allontanarsi dal senso ovvio, naturale, e concreto delle cose. Sono questi soli i superiori, e per rapporto alle loro *Funzioni*, e la Legge, che viene a crearli è la sola *Legge Francese*. (N. 46.) Anzi quali sono in tutta la loro ampiezza (lasciando a parte gli ufficiali della pubblica forza, istruzione ec.) può vedersi ai Tit. V. VI. VII. VIII. Dunque potrò dire, senza imporne a persona, non vi è altro funzionario, nè potere, nè autorità, comunque dicasi tra li Cittadini Francesi, (N. 46.) se non per quelli segnati in detto numero. Poichè replicherò anche una volta, la legge non distingue, nè sottointende. Tanto più che si scorge così esclusiva, in specie per l' Art. 351. XIX. XX. con ciò che siegue (N. 46. 47.) da cui non si lascia luogo a far dubbio.

50 Ho detto Legge. (N. 48. 49.)
 Ma non è quella, che definiva Cicero-
 ne, (a) nè che volea intendere un mio Compatriotto, e Confratello nel Sacro Ministero. (b)
 Essa non è, nè più, nè meno della *volontà generale espressa dal maggior numero de' Legislatori* (Art. VI. de' diritti.) Adunque dico io, non è Legge, (N. 47) nè per proibire, nè per comandare, (N. 48.) se non è in questa guisa, come non sarà Legislatore non essendo nel corpo de' medesimi. (N. 42. 49.) Ora dimando di confronto alla prima conseguenza. (N. 49.)

51. Li Vescovi, li Sacerdoti, li Sacri Ministri, l'intera gerarchia, che abbiamo, e dobbiamo credere per divina istituzione, (c) non escluso il Sommo Pontefice, nè il Governo posto dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio, (d) tutti questi possono aver luogo tra i Legislatori, o Superiori, che, o proibiscano alcuna azione, o la comandino sotto rigore di preciso dovere? (N. 48.) Se io prendo alla mano le Sante Scritture lo trovo così dogmatico, che il Sacro Van-

D

(a) *Apud lact.*

(b) *Cioè che la Legge si presumea Giusta.*

(c) *Conc. Trid.*

(d) *Act. Apost.*

gelo, (N. XVII. e seg.) e tanto naturale, che la ragione dell'uomo (N. II. V. VI. VII. ec.) Ma se osservo la Costituzione mi sparisce ogni cosa. Essi (li sacri Ministri) intendo li Cattolici Romani col Capo visibile della Chiesa (non sono Cittadini Francesi) (Art. 8. 12.) Nè quindi possono appartenere ad alcuna autorità sopra i medesimi. (N. 41.) Meglio in appresso.

52 Dimanderò ancora rapporto alla seconda Conseguenza. (N. 50.) Le Sacre Scritture, le tradizioni, i Canoni della Chiesa, le sue Sanzioni il culto, i Sacramenti, il Sacro Ministero, si potranno mai Computare tra speciali doveri che leghino l'uomo, el Cittadino (sieguo a parlar dei Cattolici (N. 17.) all' Ente supremo? Niente di più giusto osservò sopra la ragione, (N. II. V.) el Vangelo (N. VI. VII. XVII. XVIII. 30. 31.) Peraltro non sono la espressione della volontà generale. (N. 47.) Niente è decretato per il concorso mediato, o immediato de' Cittadini, N. 46.) nè vi ebbe parte il Consiglio de' 500. nè quello de' Seniori, (N. 42.) nè finalmente potè riconoscerlo il Direttorio Esecutivo. Anzi può ogni Francese con la costituzione alla mano (Art. VII. de' diritti) protestare altamen-

te, che nulla è proibito, nulla è comandato, (N. 48.) nè quindi è impedita un'azione anticattolica, come non fa obbligazione il dogma Vangelico distrutto nella sua radice (N. 45. 46. e. seg.)

53. Dirà taluno, che il Popolo Francese badando l'uomo, ed il Cittadino fissò le sue premure nel solo civile lasciando a parte, ed in piena libertà il Religioso; (Art. 354.) che solo in questo senso devono intendersi così li poteri costituiti, (N. 46. 47.) che li doveri (N. 48.) già consecutivi della Sovranità Popolare, e della Costituzione. Perchè un fatto (se non apparisce chiaro come il sole di mezzogiorno) mai deve presumersi contro il potere di farlo, nè spiegarsi, nè sottointendersi. (N. 49.) (Tanto più parlando di Sovrano. Perchè

54. Io sò, che il Popolo vestito di questo potere, (N. 28. 36.) niente può su le Leggi della natura, e del suo Autore; (N. 30. e seg.) La Religione è l'opera sua primiera (N. VIII. XV. e seg.) ed il primo dover di natura. (N. V. 32.) Nulla dunque avrà fatto poichè nulla poteva sopra il medesimo (N. 33.) solo badando il politico. Devo quivi avvertire il paziente lettore, che tutte le repliche, così de' ministri giurati, che del governo,

e suoi partitanti si riducono a questo. Alcuni confessano la distruzione della Chiesa Cattolica, altri nel Dogma, altri nella disciplina solamente. Alcuni nulla vedono di male, o per ignoranza, o per malizia, e suppongono come esagerato il confronto osservato sinora, (N. 51. e seg.) e più molto quello, che osserveremo a suo luogo in parlando delle Leggi. Perciò sarà bene di presentare lo stesso fatto, tanto chiaro, che il sole di mezzo giorno (N. 53.) Con la seguente

RIFLESSIONE SESTA

Si risponde direttamente alla Replica, e siegue a chiarirsi lo stesso confronto.

55. **G**ÌÀ siamo nella strada medesima, che la Legge costituente nulla distingue. (N. 37. 46. 53.) Solo dunque un'ardito potrà fare in due ciò, che la Legge vuole sia un solo. Quindi la cosa deve prendersi nuda, e semplice, ed a parlare costituzionalmente, (Art. VI. N. 46. 47. 48.) secondo la espressione della volontà generale. Intendere quello, che non esprime è un'accreocere il volere della espressione, ed in conseguenza della Legge. Come pure il togliere, o mutilare ciò, che

include è un mutilare la Legge medesima, e toglierla ancora. E finalmente se vuole includersi quello che realmente è escluso si fa una nuova Legge con la esclusione ciò, che in sostanza conferma il mio assunto. Poichè

56. Se li soli Funzionarii sono li Superiori, (N. 46. 47.) e questi per creazione della Legge, (N. 48.) (Art. 351.) potrò vedere in superiori li non creati dalla Legge, e li non funzionarii? Sarebbero questi li Sacerdoti, e la Sacra Gerarchia. (N. 51.) Per rendere chiara la mia riflessione dimando: Un vescovo, o altro ministro del Sacro potere, che esistesse in Ajaccio, Marseille, Parigi, ve-stito, come deve presumersi, del Sacro Carattere, e facendo uso di quell' autorità gli dà Gesù Cristo (a) nel suo Vangelo (N. XVIII. e seg.), dovrà essere ubbidito dal Popolo Francese? Sento rispondermi: la *Costituzione nulla dice*. (b) Ma sie-guo io: vi è alcuna Legge disobbligatoria dal dover ubbidire? Troppo è chiaro l' Art. 351. e quello siegue (N. 46.) onde

(a) *Matt. Luc.*

(b) *Fra gl' Inni Patriottici questo è uno;*
 Il me suffit mon caur, je n'ai pas
 besoin d'un Pretrè . . . *Il mio cuore*
 è abbastanza, nè di Preti ho bisogno . . .

ebbe luogo il confronto; (N. 51.) poichè siccome al poter comandare ha per seguela il dover ubbidire, così al non dovere ubbidire, siegue di non poter comandare. Qualora il Popolo Francese non deve riconoscere il Sacro ministero, non essendo nel numero de' Funzionarii, (N. 49.) eccone distrutto il potere, o reso elusorio, che importa il medesimo. (N. 45. 52.)

57. *Io mi faccio ubbidire da tutto il mondo:* Era solito dire un mio amico con millanteria spiritosa, *comando*, dicea egli, *che ognuno faccia a suo modo, ed ubbidisce ec.* Questa sarebbe l'ubbidienza Francese al Sacerdozio, che non deve riconoscere in alcuna maniera, ed appunto perchè la Costituzione nulla dice, (ripeto la replica, (N. 56. e perchè l'Art. 351. ed altri notati, (N. 46.) è di natura esclusivo.

58. E' vero, che un fatto non deve presumersi contro il potere di farlo, (N. 54.) ma se fosse chiaro come il sole di mezzo giorno? un assassinio p. e. è un fatto; la Tirannia è qualche cosa più di malvagio, e tutto contro il diritto dell'uomo, e del Cittadino. Cosa non fecero i Novatori contro la Religione sotto pretesto di riformare gli abusi di Roma? Chi conosce la storia della Chiesa avrà osservato

Wicleff, Hus, Lutero, Calvino, Zuinglio, Giansenio, e più altri libertini, che dogmatizzando contro il Cristianesimo diedero mano, che molti Sovrani di Europa (a) abbracciassero per Costituzione di stato l'eresia, e lo scisma. Sono fatti troppo famosi al mondo, e di sicuro contro il potere di farlo. Questi fatti intendete, o Popoli, la candida verità, con qualche cosa di peggio, si trovano sanzionati nella costituzione di Francia (b) Ma veniamo al punto,

59. Se il Popolo Francese badò il solo civile di nulla toccando il Religioso; (N. 53.) già dico sempre, nella citata costituzione. (N. 46.) Però io leggo l' Art. 352. (N. 46.) per cui non sono riconosciuti li voti di Religione. Per li voti medesimi sono esclusi dall' essere di Cittadini, come dispone l' Art. 13. e perciò dal poter concorrere alla formazion delle Leggi (N. 46.) qualora si tenessero obbligati á medesimi in caso di averne fatti. Ancora l' Art. 354 (N. 45.) per cui ognuno è disobbligato dalle spese del Culto; che la Repubblica non ne paga alcuno. Ora io dimando la verità.

60. Questi oggetti (N. 59.) tocca-

(a) *Calm. Stor. univ. Fleury.*

(b) *Selva di note.*

no la Religione, o sono di sola pertinenza civile? Non cerco il nome, nè il battesimo dato da un mio compatriotto ai Capretti, che mangiandoli in tempo di Quaresima li diceva con ironia così goffa, che irreligiosa „ *Mangiamo dé pesci Capruni* „ dimando se questi sono oggetti religiosi secondo la ragione, el Vangelo? Ma qual motivo potrà staccarli da questo numero senza toccare la più sfrenata licenza, ed urtando eziandio il Sacro Dogma?

61. Essi li Sacri voti (N. 59.) non sono nè più, nè meno di una promessa, che si fa a Dio di un bene migliore. (a) Nè altro contengono nell'oggetto loro, che trè virtù altamente predicate da Gesù Cristo nel suo Vangelo. La Chiesa per divina autorità le riceve in nome di Dio, e li sanziona con Leggi, chi sa ognuno, che li rende solenni anche in faccia del Popolo. Non riconoscendo dunque li voti Religiosi, ed eziandio autorizandone lo scioglimento con vituperosi congressi: 1. si attenta alla morale del Sacro Vangelo, quasi consigliasse nelle sue virtù cose malvagge, o meno buone: 2. si urta contro Dio stesso, come se Lui medesimo non potesse ricevere una promessa speciale dalle sue creature: 3. che Lui non potesse au-

(a) Il contrario è prop. condann.

torizzar la sua Chiesa, che li ricevesse in suo nome: 4. si va contro al diritto naturale dell'uomo, quasi non possa eseguire ciò, che onestamente vorrebbe: 5. finalmente si attenta in maniera più diretta alle Leggi di Santa Chiesa, ed alla sua Potestà, che non può un Sovrano Cattolico. Questo ultimo riflesso solamente indicato (N. 31. e seg.) deve più chiarirsi in una riflessione a parte. Nel momento.

62. E' Osservabile, che li Sacerdoti Cattolici, specialmente Vescovi, sono Vincolati dá voti. Il rito greco, in parlando de' Preti semplici, obbliga alla castità coniugale. Però non toglie la Santità dei medesimi in chi vuole osservarli, ed il *dovere* ancora, se li hanno fatti avanti il matrimonio. Ora tutti questi, e l'intera Gerarchia Ecclesiastica, (N. 51.) sono esclusi dall'essere di Cittadini (N. 47.) e dà ciò, che siegue lo stesso diritto. (N. 46. e seg.) Ma a parlar giusto. Il popolo resta direttamente disobbligato (N. 56.) a riconoscerli non solo come superiori; (N. 51.) Ma sino come eguali, che sono li *Cittadini*. Motivo per cui sono esclusi anche dalle assemblee primarie, (N. 47.) non che di essere Legislatori (Art. XX. N. 46.) contro il diritto divino.

63. Il Popolo, e così la Repubblica, è disobbligato dalle spese del Culto (Art. 354. N. 45.) Questo fa lo stesso, che disobbligarsi positivamente dalla *Religione esterna*. Ma è dogma della natura, e del Vangelo, (N. III. V. VI.) di conoscere un Dio, e di riconoscerlo per mezzo di sua Religione. *Interiore*, dirà il moderno Filosofismo, e tra limiti del proprio cuore. Però non dice così la ragione, e più chiaramente Gesù Cristo. (lasciando a parte i fatti della storia più antica.) (a) Iddio merita il nostro Culto, e Religione per la sua *Maestà, e Beneficenza*. E' innegabile, che l'una, e l'altra, ed i beneficii particolarmente, risplendono anche all'esterno. Perché dunque abbiamo a limitarsi á soli giri del nostro cuore? Non riscuotono forse l'ammirazione, e riconoscenza quei beni temporali dietro cui si getta miseramente perduta la folle umanità?

64. Il Vangelo, che comanda l'amore verso Dio (N. VI.) siegue a dire „ *Con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutte le forze*. Indi, quello mi ama dice Christo, *che crede li miei Comandamenti, e li osserva*: Si sa quali sono, che

(a) Si veda in tutti i tempi, e luoghi dopo Caino, ed Abele la Religione esteriore.

detto il Redentore, e fece predicare per tutto il mondo (N. XVII. e seg.) da suoi Apostoli, nè già per l'interno solo del cuore, (N. 63) ma *super tecta*, e sotto pena di eterna dannazione. (a) Ma è inutile di provare una verità così chiara, che la luce del sole. Poichè è costante, che la *Religione esteriore* è tanto dogmatica, che la Religione del cuore. (b) Il Cattolico specialmente non ha luogo alla replica. Ora per questa.

65. Sono necessari: 1. li Sacri Ministri, li quali (seguendo il Vangelo) mandò Gesù Cristo con pienezza di potestà, (N. XVII.) protestando, che sono degni di sua mercede, parla della temporale. San Paolo parlando per autorità dello Spirito Santo dimostra, che *chi serve all'Altare deve vivere dell'Altare*: 2. è necessario un luogo consecrato al Signore: 3. un certo metodo di onorarlo, tanto per contestare all'esterno la Religione del cuore, tanto perchè il vincolo sociale si rende più fermo nell'amore dovuto a Dio. (N. V. VI.) ora tutto questo importa spesa per diritto, e dovere naturale divino. Contro cui si urta disobbligando l'uomo, el Cittadino. A tutto ciò.

(a) S. Matt. S. Paolo.

(b) Si veda Puffendorf de offic.

66. Si aggiunga il comando di Santa Chiesa, che dovè in seguela dé tempi porre delle Leggi, e per regolare il diritto dé Sacri Ministri, (N. 65.) onde allontanarli dalla rapacità dé lupi, ed ordinare il dovere dé fedeli, che non caddessero nella irreligione. Indi stabili dé Tempii, degli ornamenti, delle sacre Funzioni, dé Sacrifizii, delle preghiere pubbliche, delle cerimonie ec. Io parlo di Leggi e non di *abusi*. E li uni, e le altre dureranno quanto l'uomo nato per essere regolato dalla Legge, e debole a segno, e malizioso per abusarne. Ma disobbligandosi affatto (N. 45. 59.) è un ribellarsi alle leggi di Santa Madre Chiesa, e dello stesso Dio nella sua Religione. (N. VIII. 65.) Non è dunque vero (mi sia permessa la seguela) che il Popolo Francese toccasse il solo *politico*, (N. 53.) e niente il *religioso*. Ma tutto invilupò nella idea di Sovrano (N. 36. 45. 46. e *seg*) civile. Manca il nome, che usarono tanti, e tanti, siccome osserva il Filosofo Genevrino, (a) ma in fatto è la cosa medesima, se non peggio nelle durissime conseguenze. Poichè.

67. Questi governi non sò con qua-

(a) J. J. Rousseau *Contract social* liv. IV. chap. 8.

le missioni si dichiararono capi di Religione. Adorano il vero Dio. Protestano, e fanno protestare il loro culto eziandio con delle Leggi, che non preme di osservare nel caso. Il Sovrano Francese non ha Religione veruna, e disobbliga positivamente il Popolo di averne. (N. 45. 59. 66.) Egli perciò esercita la Sovranità anche Religiosa in distruggendo ogni culto, che non si accomoda alle Leggi della Repubblica (N. 53. Art. 354.) siccome quelli in proteggendo la loro Religione nazionale, (N. 66.) e perseguitando quella, che non è. Il fatto non ha replica. Ma possono onestamente questi Sovrani senz' altra missione, che di loro diritti Politici involuppare così quello compete alla sola divinità per primo dovere? (N. VI. VII. VIII. 30. e seg.) Ecco quello ho promesso (N. 61.) con la.

RIFLESSIONE SETTIMA.

Siegue lo stesso Confronto. Si notano altri doveri Religiosi sul Dogma, e Leggi di Santa Chiesa.

68. **HO** già detto (N. 61.) che il Sovrano Cattolico non può contro le Leggi della Chiesa. Ciò deve intendersi di quel

potere, che veste il Sovrano medesimo secondo la ragione, el Patto sociale. È naturale, che un potere senza limite alcuno (N. 1.) non può esistere nell'ordine delle cose. Egli tenderebbe di proprio scopo a distruggersi, come osservò anche il Filosofo Inglese. (a) Perciò l'assioma commune, che *quello non si può onestamente, (N. 67.) non si può in alcuna guisa.* Ma per procedere con la dovuta chiarezza replicherò anche una volta, che osservando il Popolo Francese nella sua *Sovranità* (N. 36. e seg.) non separo questi Cittadini, che lo compongono (N. 28. ec.) dai detti *Cattolici*, (N. 17.) che non vogliono cedere a persona in materia di Fede. Quindi potrò dire, che anche il Sovrano (è l'universalità de' Cittadini Francesi (N. 4. 36.) ha li suoi particolari doveri, e di *uamo*, e di *Cattolico* (N. 30. 31. e seg.)

69. Anzi, o si consulti la ragione, (N. III. V.) o il Vangelo (N. VI. VIII.) non può negarsi, che non sia il primo quello di rendere a Dio l'ossequio di nostra mente, el culto del nostro cuore. Io dico di *rendere il nostro ossequio*. Poichè mai è vero ciò, che dice Rousseau (N. 66. essere diritto Sovrano politico di

(a) *Obb. decive.*

prescriversi la *Religione civile fissandone dogma, e morale*, (a) Iddio Autore immediato dell' uomo, (N. II.) è anche di sua Religione come del suo Vangelo. (N. VI.) L' esercizio di essa mal può essere, che secondo ha insegnato lo stesso divino institutore. (N. VI. XV. XVI. e seg.) a meno, che non voglia urtarsi contro le leggi della natura, e del suo Autore (N. XI. 32. e seg.) Onde 1.

70. Il Sovrano non può essere *Ateista* (N. I. 11. e seg.) perchè uomini (N. 28.) nè comandarsi lo stesso *Ateismo* al corpo sociale. (N. 31. 32. e seg.) Deve riconoscere il suo Autore, che è Dio (N. III. IV.) e riconoscerlo (N. V. e seg.) Ma la conoscenza della divinità, e maniera di piacergli venendo dalla medesima (N. XV. e seg.) (b) Non può il Sovrano: 2. essere *indifferente* ad ogni Religione. Una dev' essere la propria, come un solo Dio, una sola Fede. (c) Nè la ragione può approvare dé *Culti Religiosi*, che si distruggano a vicenda senza distruggere la verità di Dio. Da questo nè siegue: 3.

71. Che il Sovrano non può far *Leg-*

(a) *Contract. Soc. chap. 8. liv. 4. VI.*

(b) *Puffendorf. de off.*

(c) *S. Paolo.*

gi contro la volontà divina espressa nelle Sante Scritture. E' questo un ordine di Dio (N. VI. VII. e seg.) contro cui non può l'uomo, nè tutti gli uomini insieme. (N. VII. XIX. e seg.) Quest' ordine fu consegnato da Gesù Cristo alla Chiesa rappresentata né Santi Apostoli, ed in appresso né Vescovi, né Sacerdoti, ed intera gerarchia stabilita dallo Spirito Santo. (N. 51.) Fu á questi che il Divino Maestro disse „ *Chi disprezza voi disprezza me, e quello mi ha mandato, e chi non ascolta la Chiesa sia come un' Etnico, e Pubblicano* „ (a) cioè scacciato dalla società dé Fedeli. Perciò 4.

72. Non può il Sovrano far Leggi, o decreti, che *distruggano, o impediscano direttamente, o indirettamente la potestà Ecclesiastica, el suo esercizio.* „ *A te diceva il grande Osio all' Imperatore Costanzo, Dio diede il Principato, ed á noi ha confidato la Chiesa.* „ (N. 71.) Si ricordino infatti li Sovrani Cattolici, che essi per il Battesimo divengono i Figli di Santa Chiesa per ubbidire, e non per comandargli nelle cose di Religione; si ricordino, che il loro potere nasce dall' uomo nell' unione dé suoi diritti, e doveri. (N. X. 28. 30.) Ma questo non può an-

(a) S. Matteo.

tepori al diritto divino, (N. VIII.) nè gli porta a toccare quel Regno, che non è di questo mondo. (N. XVII. e seg.) Il suo governo, come il suo potere riguarda la *Predicazione Vangelica*, ed i *Sacramenti*. Nella prima è annesso il *potere legislativo* tanto per spiegare i dogmi di Gesù Cristo, e quello gli dobbiamo con la mente, e col cuore. (N. XVI. XVII. 69.) Tanto ancora per il culto esterno, che deve contestare la Religione interiore.

(N. 63.) Da questo viene a seguire : 5. che 73. Nè l'uomo, nè il Cittadino, nè l'unione di tutti gli uomini (N. 28.) può stabilirsi un *Culto* così interno, che esteriore contro quello, che ha stabilito il Signore, nè variarlo, o cambiarlo. La proposizione non ha replica in faccia di un'uomo, che usa la sua ragione. (N. V. VIII.) E' l'uomo, e quindi il Sovrano, (N. XXII. 31. e seg.) che deve accomodarsi alla divinità, e non Dio all'uomo. Il fanatismo, e la superstizione pose di sovente questo urto crudele. (N. XXIII.) Del resto la ragione, (N. V. VIII.) come il Vangelo. (N. VI. XVIII. e seg.) Vuole: 1. Dio, e suoi diritti, e poscia l'uomo con quello gli compete di sua natura. (N. I. VIII. XI.)

74. Avendo il Signore stabilita la sua

E

Religione per tutti gli uomini, e come promise di propria bocca „ *sino alla fine del mondo* „ (a) lasciò una missione permanente nel ceto de' Sacerdoti (N. 71.) per mezzo della predicazione Vangelica. Essa può dirsi l' alimento, e la vita del Sacro Culto. Caderebbe in conseguenza la Religione di Gesù Cristo senza di questa. Onde: 6. il Sovrano non può *proibire la predicazione del Vangelo*, (N. XXI.) nè il potere legislativo sopra i Fedeli. (N. 72.)

75. Sieguono i Sacramenti, (N. 72.) che sono i mezzi della Grazia divina, che si comunica all' uomo, già istituiti dallo stesso Dio immediatamente. Perciò il Sovrano: 7. non può, nè annullarli, nè variarli, sia nella loro essenza, che nel suo ministero. Questo essendo confidato a particolari persone (N. 65. 71. 72.) non possono: 8. *spogliarsi* di quel diritto gli dà il Signore mediante il Sacro Carattere. Il contrario sarebbe il più violento attentato. Da tutto ciò è quanto suole dirsi col nome di *Leggi di Santa Chiesa* (N. 68. e seg.) onde 9.

76. Il Sovrano nulla può *contro le disposizioni* della medesima, nè in conseguenza *disobbligare* alcuno, o *disobbligarsi*.

(a) S. Matteo. S. Luca.

Qualunque passo contro queste sanzioni tanto legittime della natura, e del Vangelo non potrebbe seguire, che, o per mancanza di fede, (come fanno gli eretici, ed ordinariamente tutti gl' infedeli) o per eccesso di empietà; nè l' uno, nè l' altro di questi orrori si deve presumere nei detti Cattolici. (N. 17. 68.) Già lascio *i fatti*, che sono pur troppo alla luce del giorno.

77. Si dirà al solito sul *solo politico*, (N. 53. 66.) Ma dopo il notato sinora, (N. 68. e seg.) mi permetterò di negarlo, non essendo la verità. Non potendo essere *ateista* (N. 70.) perchè ha taciuto quello si deve a Dio? (N. V. VIII. e seg.) Si noti, che la Costituzione promette di dichiarare li *diritti, e doveri dell' uomo, e del Cittadino*. (a) Ora non è in un' uomo la colpa più grave di non riconoscere il primo de' suoi doveri? (N. III. 69.) Ma perchè non sarà nel Sovrano essendo l' aggregato degli uomini? (N. 28. e seg.) Se non si volesse prendere per un pretto ateismo, (N. 45.) è colpa nullameno d' *irreligione* appunto con l' *indifferenza destruttrice del vero Culto*. (N. 67.) Vado a chiarire la riflessione con l'

E 2

(a) Art. I. II. e seg. della dichiar.

Art. 354. (N. 47.) che tanto decantano i Sacerdoti giurati, el governo.

78. Qualunque si pretendesse disobbligato dai pesi che porta legittimamente il sistema di società si potrebbe dire con ragione *insociale*. Poichè il patto, o quasi patto, (N. XII. XIV. 24.) importa di necessità l'unione *dé diritti, e doveri*. Sbilanciate ora, dirò così, alcuno di questi due Poli (N. 30. e seg.) Ecco rotta l'unione e divenuta insociale. Ma

79. La costituzione (N. 45. e seg.) disobbliga i fedeli dalle spese del Culto, e da quei doveri, che comanda la natura, e la Religione. (N. 51. 52. 63. e seg.) Adunque la Costituzione, e chi la giura sono *irreligiosi*. La seguela viene á piè pari brillante come la luce del sole. Però

80. Il *Culto è libero*, seguirà a dirsi, in *conformandosi alle Leggi*. (N. 53.) Nò: rispondo francamente, il culto non è libero quando è vincolato dá quelle Leggi, che urtano apertamente contro la Religione. (N. 79.) E' libero forse un' uomo legato, e carico di pesanti catene? la Legge è un legame della libertà, e queste della Repubblica, cominciando dalla Costituzione, (N. 46. e seg.) e seguendo per quelle vedremo in appresso, legano troppo duramente la libertà Religiosa

dé Cattolici. Ma che vi fosse questa libertà di culto senza limite alcuno anzi accordata, e garantita dá Leggi non riverressimo alla medesima distruzione della fede Cattolica? (N. 77.)

81. Con ciò il Sovrano sarebbe *indifferente* ad ogni Religione, e quindi al turco, al pagano, all'ebreo, all'ateista, al naturalista, al Cristiano ec. Ma già abbiamo osservato, (N. 70.) che non potendo il Sovrano, o il Popolo (N. 28.) siccome l'uomo essere ateista (N. II. e seg.) neppure potrà sostenere simil colpevole indifferenza. L'approverebbe forse la ragione dell'uomo? Si sa, che questi culti sono apertamente contraddittorii. L'ateo, che non vuole alcun Dio bestemmia ognuno, che vuole soverchiarlo con l'idea molesta della divinità. Il naturalista vuole un'Ente supremo quasi a capriccio, che mai siasi manifestato in modo straordinario al genere umano. L'idolatra invece l'adora pur fino né gatti, agli, e cipolle. L'ebreo attende il suo Messia, che venera il Cattolico dopo 18. secoli. L'alcorano vuole il solo Maumetto. E li uni, e gli altri si urtano a vicenda, come è chiaro a vedersi. Pure la verità è una sola, e questa è il partito della ragione, a cui non può repugnare il Sovrano (N. 30. e seg.)

82. In sostanza l' uomo, che deve un Culto, (N. III. IV. V. e seg.) non sarà indifferente á tutti (N. 81.) senza turbare il lume di sua ragione, nè quindi il Popolo (N. 70.) può tenere la stessa colpevole indifferenza un solo Dio, una sola Religione: (N. 70.) dico indifferenza, (N. 77. 81.) da cui distinguo la Tolleranza, che non è colpevole. Chiari- sco il mio assunto.

83. Gesù Cristo sotto la misteriosa parabola del Semiatore pensò bene di tollerare la zizania (a) assieme al buon grano sino alla messe, però così lontano di essergli indifferente, che l'avea condannata al fuoco. Poichè con l'indifferenza all'azione non si presume *malvagità* nella medesima; con la tolleranza si *soffre* un male minore per evitare il più grande. Con questa nulla si approva, in vece si condanna soffrendo; si bene con essere indifferente. *E' un bene la continenza*; mi spiego con un Sacro Scrittore: *è un male la lussuria*, frà questi è indifferente il passeggiare. (b) Ecco la mancanza, che confina con l'ateismo, come ho avuto luogo di mostrare in altre mie osservazioni.

(a) S. Matteo.

(b) S. Girolamo.

84. Ed ecco la Sovranità del Popolo Francese, e Repubblica (N. 36.) secondo l'idea politica, che viene a darci la Costituzione. (N. 45. e seg.) Non ebbe in vista il solo civile, (N. 59. 60. e seg.) Toccò il Religioso (N. 56. e seg.) per distruggerlo nella sua radice. Manca per omissione al culto supremo, N. 77.) che non dichiara frà doveri dell'uomo. (N. V. VI.) A cui per fine si rende così indifferente, (N. 80. e seg.) quasi la esistenza di Dio, e di sua Religione fosse tanto adiafora, che il passeggiare, o sedere.

RIFLESSIONE OTTAVA

Ubbidienza alle Leggi. Idea generale delle medesime, ed eccezione al caso.

85. **F**Ra i diritti, e doveri della Sovranità è uno de' principali il dar delle Leggi, che facciano il bene comune (N. 22. 28. 34.) almeno del maggior numero. Esse sogliono dirsi il ligame della libertà (N. 80.) non per assoggettarla alla necessità imperiosa; ma in vece per renderla più attiva né suoi oggetti. le Leggi possano paragonarsi alle piume. (a)

(a) S. Agostino.

Gli uccelli niente potrebbero senza le medesime. Pure traversano l'immensi campi dell'aria carichi, dirò così, di questo peso leggero. Cosa è mai l'uomo senza legge, ed urtato dalle rivoltose passioni? Lo vidde la Filosofia libertina, (N. 19. 20.) e dovè conchiudere delle orribili mostruosità in vece di umanità, e di ragione.

86. Io non mi restarò a mostrare, nè il bisogno di buone Leggi, nè la loro esistenza, nè finalmente le variè nozioni, che sin' oggi gli hanno dato i Pubblicisti. Il tutto può vedersi presso quelli Autori, che non hanno perduto di vista la ragione dell'uomo. Per darne una idea generale ne osserverò la natura, l'ufficio, ed anche l'oggetto, che deve trattare, così la Legge che il Legislatore, onde eccepire in appresso la mia riflessione.

87. In sostanza la Legge dev'essere *ragionevole*, se è vero, che l'uomo deve operare da uomo. (N. I. V. 30. e seg.) È regola di costumi nella sua essenza, sieguè i dettami primi della natura; nè perciò può avere in vista, che il bene onesto alla medesima, e conveniente á suoi lumi. Obbliga in conseguenza, o ad astenersi da un male, o ad operare nel bene; ma conforme alla ragione. Un comando, che vi urtasse,

non abbisogna la replica, (N. 32. e seg.) urtarebbe la natura, ed il suo Autore. In più guise può accadere questo urto, cioè, che mi giova notare per buona intelligenza di quello dirò in appresso. 1.

88. Se per se medesima la Legge è disonestà, vale a dire, che repugni alla onestà naturale: 2. se repugna alli Comandamenti espressi di Dio: 3. se ne variesse l'ordine; cioè antepoendo il secondo dovere, che riguarda l'uomo al primo, che riguarda il Signore: 4. se comandasse, o proibisse cose moralmente impossibili. Tuttociò col nome pomposo di Leggi sarebbero piuttosto attentati, e violenze contro il vero diritto, e dovere dell' nome, del Cittadino, e del Cristiano, (N. III. V. VI. VIII 30. e seg.) nè in conseguenza avrebbero vigore di obbligare persona. (N. 87.)

89. Taluno dopo di aver letto un' empia politica (a) ha voluto credere, che la felicità temporale fosse il solo ufficio così del governo civile, che delle leggi. In conseguenza il solo bene utile non badando, nè punto, nè poco se è onesto sarebbe lo scopo de' legislatori. La proposizione malvagia nasconde l'insidia maggiore. Io non avrei difficoltà di accor-

(a) Di Obb. e di Machiavelli.

darla subito, che il Sovrano volesse riconoscere avanti il suo potere (N. 28. e seg.) quello della natura, e del Supremo Autore. (N. V. VI. 88.) Allora si potrebbe ripetere come, all' Imperatore Costanzo, (N. 72.) che badasse il solo Politico, e rispettasse il sacro deposito della ragione, e del Vangelo, a cui tutto deve conformarsi nell' essere di uomo, e di Cattolico. Ma in vece la falsità del principio porta il contrario. (N. 19.) E vogliono dire.

90. Che facciano delle Leggi per il civile del Popolo, e nulla preme del resto, se non quanto farà il temporale vantaggio. La medesima naturale onestà deve servire a questo scopo non meno che la Religione. Ed ecco come s' invertono le giuste nozioni, o anche vengono mutilate per seminare nel nostro cuore l' empietà de' costumi. E' questo propriamente il difetto delle Leggi, e perciò l' impero tanto immenso della malvagità. Più della ragione fu consultato l' abuso; la passione del cuore si pose innanzi, o al luogo del naturale diritto; e l' interesse, el guadagno conculcò l' onestà di natura. Non così il Savio Legislatore. Deve prima di ogni cosa attendere la voce della natura, o del suo Autore. Le sue Sanzioni non possano

badare, che la conservazione de' suoi simili ossia de' loro diritti, mai separabili da naturali doveri. Chinnque sia a dettar delle Leggi non escluso l'intero genere umano, dice Tullio, (a) non è meno soggetto al patto eterno, che sentiamo nella mente, e nel cuore (N. I. II. e seg.) Da questo perciò deve scendersi, e rimontarsi (N. XII.) in qualunque potere. e esercizio Sovrano, (N. 30. e seg.) ed in quello delle leggi specialmente di cui parliamo; mentre non si tratta meno, che assoggettare l'altrui libertà naturale (N. 80. 85.)

91. Sarà stato forsi il solo Socrate, che volesse spettarsi il Messo Divino a sapere con chiarezza la sua volontà, ed eseguir-la con ogni premura? (b) Non vi è Popolo sotto la luce del giorno, che non ne sia pienamente convinto. (c) Li libertini medesimi co' loro sforzi, e raggiri non fanno, che più mettere in chiaro l'importante verità. (d) Ma il Cattolico, non può dubitarne, a meno che non voglia negare il Vangelo, (N. VI. XVII. e seg.) che protesta di credere. (N. 17.)

(a) *De Repub. apud. lact.*

(b) *In Alcibiade.*

(c) *Cic. de nat. deor.*

(d) *Rousseau Pensées Evangile. Contract. Social.*

92. Sia a Cesare quello è di Cesare; e a Dio quello è di Dio; Forma la Sacrosanta riserva, e le barriere insormontabili fra i due doveri *Religioso*, e *Civile*. Questo nulla può su la Religione, (N. 71. e seg.) siccome ella non guarda l'ordine politico, che per consacrarlo secondo la Dottrina di Cristo, e de' suoi Apostoli, (N. XIX.) ed inserirlo col dover di coscienza: (a) Il fanatismo, e la superstizione potè ambire sino all' attentato sacrilego. Per altro, la ragione di consenso al Vangelo (N. V. VI. VII. VIII.) pose tutto a suo ordine: Ora

93. Questo è il solo ordine, che voglio eccepire nella seguente osservazione in parlando delle Leggi particolari della Repubblica: *L' urto*; cioè, che potrebbe essere trà le medesime, e le Leggi di Dio, e di Santa Chiesa. (N. 88.) Poichè nulla potendo il Sovrano contro, o sopra di queste (N. 75. 76.) si scorgeva dove porta la dichiarazione, el giuramento promissorio, (N. XXIV. 14.) in caso, che si vedessero le Leggi Republicane urtare contro il Vangelo. Lascio a parte le riflessioni politiche per i Pubblicisti.

(a) *S. Paola.*

Leggi della Repubblica Francese . Sono di due sorti . Sommario della Legge dé 7. Vendemmiajo anno IV.

94. SECONDO l' Art. VI. della dichiarazione dé diritti dell' uomo , e del Cittadino , la Legge è la *volontà generale espressa dalla maggior parte dé Cittadini , o dé Rappresentanti* . Io parlo delle Leggi di Francia . Parlarebbe altrimenti la sana morale , che intanto conosce la *volontà per Legge* in quanto , è consentanea alla *retta ragione* . Ciò si presume , disse un mio Compatriotto ; ma temo , che l' onestà religiosa , e civile non restasse nella sola presunzione , e che possa camminare a piè pari Quello diceva il Satirico „ *sic volo , sic jubeo , sit pro ratione voluntas* „ meglio ai particolari confronti .

95. Queste Leggi sono di due specie ; le prime si dicono *costituzionali* , e *costituzione* , di cui abbiamo parlato sinora . (N. 36. 45. e seg.) Altre si dicono solamente *Leggi* . La differenza , che passa tra le medesime si è , che queste ultime sono conseguenze della stessa *Costituzione* . (a) Quin-

(a) Si veda il *preliminare delle Leggi* , ed in specie dé 7. Vend. citato .

di possono deportarsi, abrogarsi, annullarsi. Ma non le Costituzionali, se non confermandosi al Tit. XIII. della Costituzione. Tutte nullameno impongono dei *diversi*, e dirò, che in tale guisa si giura dá Sacri Ministri; e da ogni Cittadino Francese. (N. XXIV.) Perciò se mai accadesse di eseguirle, per il dato giuramento sarebbero come eseguite nella mente, e nel cuore dá Giurati. Per tale connessione di Leggi, e Leggi non è difficile, che porti il bisogno di ripetere qualche cosa già detta, che mai farò se non per motivo della stessa verità, e chiarezza, tanto necessaria nel caso.

96. Confesso nullameno il vero di non conoscere l'intero corpo di queste Leggi. Potrebbe darsi, che la più piccola parte sia a mia notizia, malgrado le più vive premure d'interamente conoscerle, onde sapere „ *a cosa venivano obbligati* „ per il così detto civismo. (N. 2.) Io parlerò delle sole, che conosco, e che sono in pieno vigore. Ma con l'espressa riserva di rimettermi a conoscenza maggiore delle medesime, ed anche averle per ritrattate, se mai l'avesse cambiate il Corpo Legislativo. Ora

97 Nell' Art. 352. (N. 59.) della Costituzione, in cui si protesta, che la leg-

ge non riconosce voti Religiosi, siegue a dire, ne alcun obbligo contrario ai diritti naturali dell' uomo. Io ho potuto osservare (N. 60 e seg.) Sù l' abolizioni de' voti li attentati crudeli, che si commettono, non solo contro Dio, il Vangelo, e la Chiesa; ma pure contro l' uomo stesso. Si presunono i sagri voti contro il diritto natarale dell' uomo per la ragione, a mio conto, che tanto vuole la libertà di natura, (N. 19. 20.) o libertenismo di cuore, giacchè sembra innegabile la Dottrina Vangelica. Da quest' articolo, e dal 13. (N. 59.) venne autorizzato il madrimonio de' Preti Cattolici. Si vede perciò in più luoghi di Francia come ai tempi di Lutero, di Calvino, e Zuinglio de' Sacri ministri dell' Altare gettarsi sotto li piedi le promesse fatte al Signore (N. 61), e così seguire il torrente ruinoso della licenza. Questo potrebbe dirsi un divorzio, poichè il voto dei Sacerdoti si chiama madrimonio spirituale.

98. Osservando però la seconda parte di quest' Art. (N. 97.) vi vedo discesa la legge del divorzio Carnale (a) Essa è datata del 20 Settemb. del 1792. Io non farò analisi di questa legge, nè per i suoi principii, nè per il modo, che poco fa al mio scopo. Avertò solo 1. che la medesima è

(a) Prelimin. di questa Legge.

conseguenza della *libertà individua*, (N. 19. 20. 99.) Come repugnante ad un impegno indissolubile : (a) 2. che il divorzio, e scioglimento di matrimonio ha luogo col mutuo consenso de' sposi ; (b) 3. siegue lo stesso per la semplice allegazione d' incompatibilità di umori. (c) Oltre certi altri motivi, che possono vedersi, (d) e che più niente concludono fuori della stessa libertà : 4. gli effetti del divorzio sono la libertà, ed intiera indipendenza per contrarre un nuovo matrimonio (e).

99. E' appunto da questa legge, che si Cambiano le mogli come le canice, e per altra, che vedremo in appresso, possono moltiplicarsi come le vesti di moda. Nè questo accade, (ciò, che bramo sia avvertito dal paziente lettore) trà persone le più volgari. Il Libertinismo, e dé Preti, e dé coniugati ha avuto luogo nelle famiglie, che a giudizio del mondo, sono culte, e pulite, come i nobili ec. Parlo di particolare sperienza perchè veda ognuno la verità nel suo lume, e a quale conseguen-

- (a) *Ivi* *prelim.*
- (b) *Ivi* *Art. I. II.*
- (c) *Ivi* *Art. III.*
- (d) *Ivi* *Art. IV.*
- (e) *Ivi* §. *III. Art. I.*

za vada tirando il sistema degli anticatto-
lici. Però

100. La Legge, che può dirsi come
il Sommario di tutte le altre tocante il
Sacro Culto è dé 7. Vendemiajo dell' an-
no IV. Repubblicano. (N. XXIV. 94.)
Eccola brevemente né suoi principali Ar-
ticoli: I. ogni unione di fedeli per l' eser-
cizio del Culto è sottoposta alla surve-
glianza di polizia delle Antorità Costitui-
te. (a) II. Proibisce l' oltraggio degli og-
getti di altro culto, o preteso né luoghi
destinati al suo esercizio, o particolare,
o comune. III. E' proibito per la santifi-
cazione delle Feste Religiose l' impiegare
minacce.

101. Siegue il Tit. IV. per intiero
onde togliere chiunque culto dall' essere
dominante. Quindi l' Art. IX. proibisce
alle Comunità rispettive di avere *locale*
per esercitarvi il Sacro Culto: X. di *as-*
segnarvi dote perpetua, o vitalizia, o tas-
sa per le spese del culto, o loggiamento
per i Sacri Ministri: XI. *annulla* qualun-
que atto in contrario á due Articoli pre-
cedenti: XII. *Punisce* tutti quelli, che

F

(a) Autorità. Sono i Corpi Amministra-
tivi, e municipali: dá questi corpi
sono esclusi li Sacri Ministri (N. 46.
51. e seg.)

minacciassero alcun individuo per le spese del Culto: XIII. XIV. *Proibisce* da qualunque luogo esposto al pubblico ogni segno di Culto sotto le pene portate all'Articolo XV. l'Art. XVI. e XVII. non *permette* alcun luogo per il Culto, che il segnato dá medesimi sotto le pene portate all'Art. XVIII. Sotto le pene medesime alcun Ministro non può *compare* in pubblico con segni di Culto.

102. Nè alcun Funzionario (a) per disposizione degli Art. XX. e XXI. ed a pena come nell'Art. precedente, può *fare menzione de' certificati de' Ministri del Culto: XXII.* E' proibito di *pubblicare qualunque* scritto del Papa, o suo Legato fuori del luogo del Culto, e segnato dall'Art. XVI. (N. 101.)

103. L'Art. XXIII. condanna ai ferri ogni Ministro: 1. che *provocasse con discorsi* allo scioglimento della Rappresentanza Nazionale: 2. Perchè li defensori della Patria *disertassero*: 3. *biasimando* chiunque vuole prendere le armi al mantenimento della Costituzione, e della libertà: 4. Perchè *abbattessero* gli alberi della libertà, o segni Nazionali: 5. se fi-

(a) *Si veda la nota superiore per vedere quali sono i Funzionarii.*

nalmente ha provocato di ribellarsi al Governo .

104. Per l' Art. XXIV. è proibito di *presentarsi* come ingiuste le vendite, e compre dé beni Ecclesiastici. Nell' Artic. XXV. citando la Legge degli 11. Pratile anno III. presuppone il luogo del Culto comune ad ogni setta, o Religione; Onde ne *proibisce* ogni confusione, come pure dé suoi oggetti, ministero, e Ministri. (comunque siano.)

105. Ho detto (N. 100.) avvertentemente essere questa Legge come il sommario delle altre. Vedo infatti inserite nella medesima le Leggi dé 3. Ventoso, anno III. come pure dé 19. Fruttidoro dell'anno VI. citata, oltre quella degli 11. Pratile detta sopra, (N. 104.) e dé 20. Fruttidoro anno III. Ma la Legge dé 19. Fruttidoro conferma questa Legge (N. 94. 100.) alla riserva, che invece della dichiarazione ordinata dall' Art. V. e VI. viene prescritto il giuramento. (N. XXIV.) E' dunque brevemente osservabile, che la libertà del Culto accordata dall' Art. 354. (N. 53. 67.) deve esercitarsi in conformandosi á queste Leggi, come alle altre osservate (N. 45. 60. 97.)

RIFLESSIONE DECIMA

Conseguenze delle due precedenti, e confronti dogmatici. Breve replica dei Sacri Voti, e del divorzio.

106. **U**N mio Compatriotto, e confratello nel Sacro Ministero mosso da zelo per la division della Chiesa ha tentato di riunire gli animi in una sola dottrina, eziandio con uno scritto, di cui girano copie in seno del Popolo. In parlando di Leggi in generale ha creduto non meritare questo nome se non le giuste, e dice assai bene, che queste sole, scendendo al particolare, meritassero ubbidienza, sommissione ec. E quindi ad esse solamente debba intendersi la dichiarazione, el giuramento. (N. XXIV.) Se io non sono l'ingannato lui stesso è fortemente in abbaglio qualora non volesse gettarsi a sostenere la restrizione puramente mentale. (a)

107. Sicuro, che la Legge è un'attentato essendo ingiusta (N. 87. 88. e seg.) nè però merita osservanza da che non può imporre obbligazione veruna. Ma forsi so-

(a) Si veda su di ciò la Prop. condannata.

no impossibili questi colpi arbitrarii, in cui più si vede il capriccio, che la ragione? Dico abbaglio, (N. 106.) se questo non è il mio caso, poichè la dichiarazione, e giuramento promissorio (N. XXIV.) non bada le Leggi in generale, e dirò così nella sola idea. Ma quella della *Repubblica*. E queste, potei dire amichevolmente al medesimo presentandogli il piccolo quinterno della Costituzione dell'anno III. (N. XXIV. 45.) „ Sono le prime di cui si avrebbe a promettere, e giurare osservanza. „ Perciò.

108. l'abolizione dé Sacri voti, (N. 61. e seg.) ed in seguito il sacrilego madrimonio dé Preti (N. 91.) sono in questo numero. Si ne osservi il giusto confronto, e si scorgerà la verità nel suo lume. Ma dimanderò più particolarmente sù la Legge del divorzio (N. 98. e seg.)

109. Vi sarebbe mai alcuna Legge naturale, divina, e della Chiesa, che dispone in contrario? Sembra non si poter dubitare da chi conosce qualche tintura di Sacre Lettere, e di storia Ecclesiastica. Gesù Cristo rispose, e sciolse la questione, che gli fu presentata dá Giudei. (a) Mosè: dice egli per sola durezza del vostro cuore vi permise di repudiare la mo-

(a) S. Matteo.

glie; ma non fu così da principio. Iddio fece, ed unì in maritaggio l'uomo, e la donna. L'uomo dunque non separi ciò, che ha unito il Signore: ed è lo stesso, che dire: la Legge dell'uomo non può sciogliere ciò, che ha legato la Legge del Creatore.

110. Ecco come dispone il Vangelo di conseguenza ai comandamenti della natura. Li Santi Apostoli, ed in specie San Paolo non vi si allontana la grossezza di un capello, e sempre richiamando in mezzo la disposizione naturale divina per la indissolubilità del matrimonio. (a)

111. Così pure la santa Chiesa esecrò in tutti i tempi i divorzj nientemeno di vituperosi adulterj, e come indegni adulteri trattò li sposi divorziati. Se un marito avesse fatto divorzio dalla moglie conforme permetteano le Leggi Imperiali era sottoposto alla penitenza pubblica, come se avesse rapito l'altrui Talamo, ed imbrattato di vituperose licenze. Fra li tanti, che si leggono nelle storie delle Chiese primitiva è celebre Santa Fabiola gran Dama Romana á tempi di S. Girolamo. (b) Come gli permetteva la Legge civile fece divorzio da suo marito di pessimi costumi,

(a) Galat.

(b) Calmet. St. Un.

e ne sposò un' altro . Fu per ciò scacciata dalla Chiesa , ed impostagli pubblica penitenza , siccome pubblico era stato il disordine . Ella si presentò in tale esteriore alla porta di Laterano per ricevere la Santa Pasqua . Mai nullameno potè entrare alla Communion dé Fedeli , se non chiamata dal Vescovo , che nol fece se non dopo soddisfatta l'ingiuria cagionata alla Legge del Signore , all' anima propria , ed alla Chiesa .

112. Egli è Gesù Cristo medesimo , che ha così condannato i divorzj , (N. 109. e seg.) con richiamare il matrimonio alla sua santità primitiva , vale a dire , a quella santità , che sortì di mano allo stesso Autore della natura . Se il Vangelo è dogma , che mai negherà un Cattolico , (N. 17.) non potrà negarsi , che questa Legge vi urti apertamente . Nè li Sacri Concilii rappresentando la Chiesa universale fecero altro , che spiegare il potere supremo del Creatore sottoponendo i divorzj alla pena Canonica .

RIFLESSIONE UNDECIMA.

Surveglianza politica per l' esercizio del Culto: Uso, ed abuso nell' autorità secolari. Conseguenze.

113. **LA** Surveglianza di polizia esteriore (N. 100.) che viene attribuita alle autorità secolari per ogni unione di Cittadini all' esercizio del Sacro Culto si è voluta credere di momento si piccolo per opposto alla Chiesa, che anzi non pochi la predicavano assai Religiosa. Così, si diceva, *saranno rispettate le Sacre funzioni, i luoghi, i Ministri, ed ognuno si farà punto di gelosia temendo il castigo del governo, quando non si voglia aver riguardo alla sanità della cosa.* Ho sentito paragonare questa Legge, come tutte le altre della Repubblica, ora ai famosi Capitolarî di Carlo Magno, (a) ed ora alla pietà di Costantino il Grande, quando era solito dire ai Sacri Prelati, *ricordatevi, che io sono il Vescovo Esteriore* (b).

114. Io non farò osservazione á questi paragoni tanto lontani dalla verità. Chi non sa la savia, e pia condotta di

(a) Battaglini Stor. dé Conc.

(b) Calmet. ivi.

questi grandi uomini, non solo nel politico, quanto nel religioso? Mai alcuno de' medesimi ardì manomettere il sacro potere, che riconoscevano nel ceto de' Vescovi, e dá quali riceveano le Leggi Canoniche, che poscia proponeano á Popoli come Leggi di Stato. Era in questo senso che il Gran Costantino si dicea Vescovo esteriore, (N. 113.) vale a dire, che raffrenava con la spada la pertinacia degli Eretici, onde le sanzioni di Santa Chiesa godessero di loro diritti in faccia de' Popoli. Così Carlo Magno (N. 113.) proponea alla Monarchia di Francia sotto nome di Capitolari Carolini ciò che in sostanza era il resultato de' frequenti concilii, che si teneano sotto la sua protezione: (a) *Concilii*, dicevo, o l' unione de' Prelati Francesi, che soli decidevano le materie Religiose in questione, e garantiva il Principe eziandio col proprio nome, come di *Capitolari del Regno*. (b)

115. La cosa essendo così, come può vedersi dalla semplice Storia, (N. 113. 114.) si potrà con ragione paragonare

- (a) Battaglini. *Colmet. ivi*
 (b) Dá questi frequenti Concilii, e Capitolari passati in Francia come Leggi di Stato nacquero i privilegi della Chiesa Gallicana.

ai medesimi la Surveglianza politica per l'esercizio del Sacro Culto? (N. 113.) Non ho bisogno ripetere , che queste , (N. 100.) come tutte le altre disposizioni (N. 95.) toccanti la Chiesa descendono dalla stessa Costituzione dell'an. III. Perciò chiunque paragone è sempre inutile al caso. Dopo distrutta la Religione (N. 77. e seg.) nella sua radice vorrà credersi la Surveglianza politica per mantenerla? E cosa mantenersi se non esiste fuori della nuda , ed apparente impostura ? Ma si noti , che l'oggetto della Legge (a) è per la *sicurezza pubblica* , e nè più , nè meno di *misure di polizia* . Già si conosce l'origine di questa massima , (N. 89. 90.) e dove porta né suoi effetti. In sostanza?

116. Il diritto di polizia presupponendo le Leggi ne veglia l'osservanza , e quindi veste un potere per usare dei mezzi , che non sono previsti dalla Legge . Però emanano dalla medesima , o da quel potere di polizia , che resta come in arbitrio delle stesse autorità costituite . Ora questa polizia di Culto esteriore fu sempre per diritto ai Vescovi nullameno del Sacro Culto . Poichè , oltre il luogo , i tempi , di cui in appresso , importa di prescrivere le funzioni , le cerimonie , i

(a) Art. I.

riti, le preghiere, le persone, che devono, e possono intervenirvi. Quelli, che devono ministrare ec. sempre in conformandosi al diritto Naturale-Divino-Ecclesiastico. E dunque la polizia esteriore tanto intrinseca al Sacro Ministero, che lo stesso Sacro Culto, parlo dell'esteriore, a cui attentarebbe attentando al medesimo. Perchè

117. Sarebbe forsi impossibile, che li Poteri politici (N. 100. 113.) ordinassero delle Sacre funzioni, de' riti, e delle preghiere oltre l'istituto di Santa Chiesa, (a) ed anche contro le sue stesse sanzioni? Sarebbe impossibile, che venissero amnessi come Ministri del Sacro Culto quelli medesimi, che sempre ha dovuto esecrare la Chiesa Cattolica? Li Etnici, li Pubblicani, e quanti sono li pubblici peccatori, che il Vangelo vuole siano costantemente evitati possono eleggersi, anzi si trovano già vestiti di poteri legali, poichè Cittadini. (N. 46. e seg.) Questi nel caso avrebbero la Surveglianza del Sacro Culto, ed esterior polizia ec. Ed è

(a) *Nell'anno 1791. fu fabricata una Orazione dal Club di Ajaccio, che il Clero di quella Catedrale usava nelle Sacre Funzioni. Lo stesso accadde nel 1796, e si siegue.*

propriamente in vigore di questa, che ammettono li soli Sacerdoti giurati al Sacro Ministero conforme dispone la Legge (N. 100.) (a) Però non possono escludere chiunque volesse esercitare *funzioni Ecclesiastiche*, benchè Turco, Ebreo ec. come parla la Costituzione, (b) (N. 4. ec.) Purchè non urtasse le Leggi Repubblicane. Però.

118. Portando il fine di questo potere la *pubblica sicurezza* (N. 115.) si va bene in avanti. Chi può impedire alcuna di tali autorità, che non esiga eziandio con violenze sacrileghe di sapere ciò, che fu deposto sotto il Sacramentale sigillo? Non è d'oggi la massima empia, (c) che „ Questo (il sigillo) nulla più nasconde d'ipostura, e che possa essere il Sacro manto, e salvo condotto di tradimenti, e congiure contro la Patria „ la sicurezza del Pubblico, dicono essi, (d) non sarà motivo bastante per rivelare questo sigillo? Già non lo credono come proveniente dalla Divina istituzione. Piuttosto lo vogliono disceso dalla tirannia Sacerdotale.

(a) Art. V. e VI.

(b) Art. VII. 354.

(c) Voltaire Comment. al Lib. dei delitti, e delle pene.

(d) Ivi.

119. Ed ecco il perchè, potei dire ad un mio compatriotto, il quale rifiutava questo potere (N. 118.) nelle Autorità Costituite, poichè (diceva) neppure si spetta al Vescovo, sebbene sia capo, e moderatore del Sacro Culto. (N. 116.) La Santa Chiesa, ripeto io, e li suoi Ministri credono la divina istituzione, e della confessione, e del sigillo; però è superiore alla loro potestà. E' forse in questa guisa rapporto alla Costituzione, e Leggi della Repubblica Francese? Si richiamino quivi le fatte osservazioni. (N. 45. 60. 97. e seg.) per vedere il duro attentato, che riceve il Sacro Ministero.

120. Ma si dirà: sino a questo giorno non è stato richiesta simil cosa, (N. 118.) anzi col permettere il culto libero (N. 59.) (a) si viene tacitamente a riservare tutto ciò, che è essenziale al Culto medesimo. Così volle pretendersi da un altro di simile opinione, che anzi dicea giustissimo l' Articolo in questione (N. 100. 113. 114.)

121. Io non rispondo al fatto negativo. Io ignoro affatto se mai alcuno siasi ardito dimandare la rivelazione del sigillo. (N. 118.) Parlo solamente, che in questa guisa si attribuiscono il potere di far-

(a) Art. 354.

lo sotto pretesto di pubblica sicurezza. Non potrebbe il Principe richiedere giustamente dá due Cittadini quali discorsi abbiano avuto nel dato luogo, ed occasione? Così l' Autorità Costituite (N. 100. nota) possono fare il medesimo. Li Cattolici dicono *Confessione, e Sacramento*; ma in faccia alle Leggi Republicane tutto è civile. (a)

122. Nè il *Culto libero* lo garantisce così come trovasi vincolato dá Leggi (N. 80.) E' mai possibile, che si abbia a sentire con tanta pompa questa *libertà di Culto*? Se non esiste altrimenti, a meno che non voglia credersi *libertà* la più pesante catena. (N. 53. 80.) io dirò ancora, e mi dispiace la replica: sono le Leggi della Repubblica, á cui dovendo conformarsi, non lasciano *Culto libero*. E come in queste Leggi vi entra la sola volontà espressa dal Popolo, o dal maggior numero, (N. 45. 48. e seg.) non è vero, che il *Culto* possa intendersi riservato. (N. 120.) Ma troppo si è rifritta questa materia alla quale non mancano di provocarci li *Conformisti*.

123. Supposto nullameno riservato il *Sacro Culto* perchè non permettere á Sa-

(a) Si veda la *Costituzione Civile del Clero del 1790.*

cri Ministri, che in giurando ripetino la stessa riserva? (a) perchè altamente proibirla come si vede? (b) Non è dunque vera la riserva pretesa, che invece si vuole tutto in miscuglio al nuovo sistema di libertà di coscienza. *Si dicono le Messe, volea di più persuadermi una vanarella bacchettona, come in avanti, li Vespri, ed altre funzioni in Chiesa, benchè non fuori, vengono esercitati con la stessa pietà ec.* Si può dire ancor di vantaggio, se si vuole.

124 Che dé Sacerdoti giurati si danno l'aria di far tutto, che solea farsi di prima, e né Sacramenti, e nella predicazione ec. Che però? dunque non vi sarà nè eresia, nè scisma, nè la più brutta irreligione? Non lo vede chi non ha occhj in fronte. (N. 45. 39. 66. 67.) Furono già su tale pretensione tutti quelli, che manomiserò la Chiesa di Gesù Cristo, (N. 58.) o per novità di dogma, o facendo in pezzi la stessa Apostolica unità, ed anche li nostri increduli, che sanno negare

(a) *Li 11. di Giugno del 1797. fu mandato dal Clero Secolare, e Regolare d' Ajaccio di riservare la Religione nel Giuramento, e gli fu negato.*

(b) *Art. VI, VII.*

ogni cosa. (a) Ma sono giuste le idee loro pretese? Potranno costatare la professione loro di confronto ai dogmi del Sacro Vangelo? (N. 60. e seg. 68. e seg.) ma direttamente. (N. 123.)

125. Ognuno può dire delle messe, è come, e quanto vuole, ed esercitare chiunque Culto (N. 59. 120.) a suo piacere, alla sola riserva di non urtare contro le Leggi della Repubblica, cui deve conformarsi. Nè alcuno pretenda, non solo di oltraggiare gli oggetti di questo Culto, o preteso, (N. 100.) come parla la Legge, (b) ma neppure impedirlo (c) (N. 59.) Di ciò a suo luogo più in particolare. Dico ognuno, o uomo, o Cristiano, o infedele, purchè siano Cittadini Francesi, e Giurati (N. 123. 124.)

(a) Si veda il Libro „ la Repubblica degli increduli .

(b) Art. II.

(c) Art. 354.

RIFLESSIONE DUODECIMA

Oltraggio proibito ad altro Culto. Come onesto. Breve replica della Tolleranza, ed indifferenza. Malizia della Legge. Proibizione di Feste Religiose.

126. **U**N culto, che porti in trionfo la persecuzione mai può essere da una causa benefica, come il nostro Dio. Egli vuole essere chiamato col dolce nome di Padre, nè già da questo o tal altro Popolo; ma da tutto l'universo, che sono gli uomini. Ed è mai possibile, che un Padre, e tanto amoroso, armi li suoi figliuoli gli uni contro degli altri perchè si distruggono? Che se leggiamo nelle storie sacre, e profane: Il Dio terribile degli eserciti scuotere di sovente i Popoli, abbattere imperii, rovesciare Nazioni. Si troverà nell'istante la causa motrice nell'arcani di sua Giustizia, che punisce l'iniquità de' malvagi, e con tutti quei flagelli, che possono portare gli empj a ravvedersi. Mai però a propagare la Religione di amore, siccome la vera, ed unica del nostro Dio. Ora

127. L'oltraggio generalmente parlando, e una specie di persecuzione. **E**

seguendo de' Culti, che osserva l'articolo della Legge (a) per il meno è un'urtare, e tormentare nel più vivo del cuore l'altrui sentimento dell'animo; è un'allarmare il dispetto, ed alle volte il furore, che ben di sovente si scoppiano in aperte dissenzioni. (b) Motivi per cui de' Principi Sacri si fecero punto di gelosia a prevenire simiglianti disordini perchè sotto pretesto di religione non si tenesse la barbarie in trionfo. Adunque

128. Si vollero, e molto bene tollerati gli altri culti, come Gesù Cristo soffrì la zizania (N. 83.) onde i malvagi, o si convertano alla vera Religione, oppure siano di esercizio ai Fedeli, e mai persecutori, nè persecuzioni inconvenienti all'umile Crocifisso. *Tolleranza* dunque lo dirò ancora (N. 77. 83. e seg.) e sempre unita all'intollerante Cristianesimo. Mi spiego con la chiarezza dovuta, e non mi rincresce la piccola replica.

129. La verità è una sola, come la vera Religione. Essa di propria natura combatte l'errore, la menzogna, e quante sono le superstizioni, e culti pretesi. La sublimità delle massime, la Santità

(a) Art. II.

(b) Si veda il libro „ *Le Philosophe a la grecque* .

Jelle Leggi non soffre la incredula opinione, nè i costumi malvagi del secolo depravato. Alza perciò la voce in bocca de' suoi Ministri, ed in nome di Dio, grida e minaccia con assidua opportunità, e prudente importunità. (a) Ecco l'intolleranza Cristiana, (N. 128.) che non può vedere con indifferenza colpevole li duri orrori che si pretendono dá libertini contro la vera Fede. (N. 82. 83. e seg.) Ma

130. Nullameno tollerante sa pazientare i deboli sino alla messe, per seguire il linguaggio del Redentore, (b) ed allora dopo segregati i buoni li condanna alle tenebre per pena di loro malizia. Questa è verità Cattolica, che seppe ridurre alla pratica la vera politica (N. 127. e seg.) in vantaggio della Religione, e del principato. Se è colpa l'essere indifferente tra il bene, ed il male, siccome trà culti contraddittorii (N. 70. 77. e seg.) La Tolleranza Vangelica è virtù, (N. 83.) che sommamente ci somiglia a Dio ed in genere, oltraggiare l'altrui Religione, (N. 127.) o suoi oggetti, può essere una intolleranza, non Vangelica, (N. 83. 128.) ma persecutrice.

G 2

(a) S. Paolo.

(b) S. Matteo.

131. Ho detto *generalmente* di questo oltraggio: (N. 127. 130.) 1. Per eccipire le pubbliche autorità, in faccia a'le quali deve tacersi un prudente privato: 2. perchè non arrivi ad impedire la intolleranza Cristiana. (N. 129.) Sortiamo dalla generalità, e veniamo all' Articolo della Legge (N. 100. 126.) in particolare. Questo proibisce altamente di oltraggiare gli *altri culti o pretesi*. E' ciò in seguito all' Art. 354. della Costituzione più volte citato. (N. 47. 77. ec.) (a) La libertà del culto porta di conseguenza la garanzia di non essere oltraggiato. Tanto più (e deve notarsi nel caso) che per la Legge degli 11. Pratile anno III; (N. 105.) ed Art. XVI. XVII. e XXV. (N. 102. 103.) della Legge in questione, il luogo del culto non può sciogliersi dá Cittadini; ma deve assegnarsi dá poteri costituiti, e questo. o in commune, o in particolare. Ora

132. Io suppongo, come già è accaduto in più Città della Francia un luogo solo in cui secondo le Leggi sopradette (N. 131.) vi convengano Cattolici, Protestanti, Turchi, Idolatri ec. Suppongo ancora l'accaduto, che un Ebreo vi

(a) Si veda il *preliminare di questa Legge.*

tenesse l' Agnello Pasquale, il gentile una Venere, il maumettano l' Alcorano, e la Luna, il calvinista la Cena ec. ec. Dico io, potranno usarsi li sacri riti, ceremonie, e preghiere, che ci prescrive la Santa Chiesa, e per mezzo de' Salmi costì diretti contro l' Idolatria,, e per altre liturgie, ed orazioni contro i Giudei, Eretici, Scismatici, e generalmente contro gl' infedeli? Già tutto è indirizzato (benchè possa dirsi *oltraggioso*) onde si convertano alla vera Religione. Potrà, sieguo ancora, un Vescovo, un Curato, un Predicatore ripetere le Sante Scritture, e dire: *Un solo Dio, una sola Fede*: (a) (N. 70.) adunque gli altri culti non Cattolici sono falsi, e bugiardi? Ma più ancora: Può soffrirsi nel luogo Santo l' abominazione, e non solo starvi con tutta quiete; (b) Ma sino celebrarvi li divini misteri? Gesù Cristo comanda la fuga nel suo Vangelo, (c) cioè, che ripete la Santa Chiesa. Ora

133. Se questo Articolo di Legge lo proibisce (N. 131.) e la Sorveglianza politica (N. 113.) nol permette altrimenti a me sembra di vedere queste se-

(a) S. Paolo. in 1. Corinzi. c. 8. vers. 4.

(b) Daniele S. Matteo.

(c) Ivi.

quele tanto irreligiose, che condannabili dal vero Cattolico: 1. dunque non può esercitarsi il *Sacro Culto* secondo la Divina istituzione, e di Santa Chiesa: (N. 132.) 2. si *urta* apertamente contro il *Vangelo*, e *Sanzioni Canoniche* qualora si volesse accomunare ad ogni culto, benchè nel solo locale, con indifferenza colpevole. La fuga comandata da Cristo (N. 132.) e sempre praticata da suoi Fedeli per non essere involuppati tra gli empj ci mostra la verità senza replica, e così chiara, che la luce del Sole. Ancora nella conclusion generale.

134 Dopo le ceremonie, (N. 116.) ed i luoghi (N. 131.) per il *Sacro Culto* è anche necessario il suo tempo, ossia qualche giorno specialmente dedicato al Signore, ed alla sua Religione. E ciò per diritto naturale divino come la Religione medesima esteriore. (N. 64.) Per natura si deve un certo tempo a conoscere, e riconoscere il Creatore; che poscia determinò con *diritto positivo* nella settima parte, come vediamo dalla *Sacra Storia*, e *Legge Divina*. (a)

135. Però la Chiesa antica, e moderna ha aggiunto altri giorni per meglio santificare, e spiegare i misteri di nostra

(a) *Esod.*

Santa Religione. P. E. Pasqua, Pentecoste, Natale ec. sono feste religiose, dá cui non può dispensarsi assolutamente, e non mancare ad un'atto solenne di Religione (N. 134.) violata. L' Art. di questa Legge (a) (N. 100.) volendo positivamente disobbligati i Cittadini Francesi per tutto ciò che non importa dovere Repubblicano (b) (N. 48.) proibisce á Sacri Ministri, ed á corpi amministrativi, siccome ad ogni individuo d'impiegare, non che le vie di fatto, ed ingiurie; ma di più generalmente,, *Minaccie*,, (N. 100.) perchè siano celebrate le medesime feste Religiose.

136. Io intendo le vie di fatto, e le violenze, che sembrano meno convenienti all' esercizio di Religione ma è troppo generale il nome di minaccia. (N. 135.) Se dunque un Sacro Pastore, o Ministro Vangelico spiegando il terzo comandamento del Signore, ed il primo di Santa Chiesa seguirà a dire „ *chi non santifica questi giorni, ed in vece li tratterà nullamente di giorni comuni incorrerà la divina indignazione, il fulmine di Santa Madre Chiesa; sarà privo non solo del suo amo-*

(a) Art. III. ib.

(b) Si veda l' Art. VII. de' diritti dell' uomo ec.

re; ma ancora de' Sacramenti di Gesù Cristo „ Un Sacerdote dicevo, che così parlasse al Popolo di sicuro farebbe delle minacce, e non poco terribili per un fedele. Ora la Sorveglianza politica (N. 118.) nol soffrirebbe altrimenti come urto alla costituzione, (N. 135.) ed alla Legge; (N. 100.) ed anzi farebbe pagare al Sacro Ministro la sua minaccia con la pena stabilita dalla Legge. (a)

137. *Eh cosa vi preme?* mi disse un fanatico: *lasciate correre ognuno a suo talento, se così vuole.* Bravo! Io lascio chiunque come vuole, e so anche tener silenzio. Ma posso promettere il silenzio medesimo io Sacerdote, e giurarlo eziandio? (N. XXIV.) la circostanza potrà giustificarmi il puro *fatto negativo*; ma non la *promessa*, come osserverò all' Art. XXIII. (N. 103.) Perchè un Sacro Ministro ha per dovere del *proprio stato* di far sentire ai Popoli la verità, e ciò per gloria di Dio, e vantaggio del suo culto e de' Popoli stessi. (b) Se questi, perchè deboli non potessero riceverla, deve tacersi con prudenza, come Cristo usava

(a) Oltre le pene del Codice penale sono 500. lire turnesi di ammenda, e 2. anni prigione ved. Art. II.

(b) S. Matteo S. Marco.

cogli Apostoli, quando non poteano portare molte cose che aveva a dirgli. Li Apostoli medesimi fecero altrettanto. Però la promessa non è più un fatto negativo; ma vera *causalità influente* nell' errore del Popolo, che già si pensa dispensato dalle Sante Feste. Cosa risposero li Santi Pietro (e Giovanni Apostoli al Sinedrio di Sion nell' essergli intimato silenzio su la Religione del Crocifisso? (N. XXI.) Eh noi loro successori nel Sacro Ministero giureremo un silenzio colpevole, e perciò cessi un'atto solenne di Religione? (N. 134.)

RIFLESSIONE TEZADECIMA.

Proibizione generale di Culto dominante. Prima sequela. Spese di Culto interdette.

138. **L**A libertà osservata nelle sue conseguenze (N. 48. 52. e seg.) e specialmente l' Art. 354. (N. 59. 95.) dopo di avere garantito ogni culto, o preteso, (N. 126) e richiesta la garanzia medesima da tutti li Sacerdoti (a) (N. 123.) discende al Tit. IV. (b) per cui proibisce

(a) Si veda il Tit. III. di questa Legge.

(b) Ivi.

chiunque Religione *esclusiva*, o *dominante*. (N. 101.) In tredici Articoli, che compongono il Titolo medesimo si scorge tutto ciò, che urta contro il Sacro Vangelo, e non vuol vedere la Filosofia libertina.

139. Restando nel momento su la generalità del Titolo (N. 101. 138.) si vede prima di ogni cosa che si distrugge nella sua radice il primo rapporto dell' uomo, e del cittadino, cioè: *la vera Religione*. (N. V. 64. 70.) Dirò con ragione: *dominante*, ed *esclusiva dell' errore*, della *superstizione*, del *libertinaggio*, e *menzogna*. (N. 132. 133.) Se il Sovrano, che è quanto dire il Popolo (N. 28.) non può essere ateista. (N. 70.) Neppure può gettarsi, nè comandare una colpevole indifferenza. (N. 70. 77. e seg.) La ragione vede un *Dio solo* (N. III. e seg.) *Creatore*, e *Dominatore* dell' universo. Ma ciò per mezzo del suo *Culto Supremo*, (N. V. e seg.) che solamente può essere *uno* come la *verità*.

140. Ma la Religione Cattolica nasce dominante di proprio scopo. Così la veggiamo annunziata dá Profeti (a) e Pre-

(a) Si vedano i Salmi II. XVIII. LXXI. Isaià, ec.

dicata dal Redentore. (a) Già siegue á piè pari con la ragione, che sanziona il Vangelo. (N. VI.) Cosicchè l'urto non è meno a questa, che all'altra, sia nel dogma, sia nella morale. Non potrà ora dirsi, che questo titolo si oppone apertamente alla ragione, ed al Vangelo? dicendo il Signore „ *di non voler altro Dio avanti di Lui* „, proibisce altamente, (b) ed esclude chiunque Religione, o Culto, che non sia diretta a lui solo. Il lume stesso di natura, che non può vedere più di una Causa Suprema siegue a riconoscere una sola Religione in quest'ordine, vale a dire *Supremo* come un solo Dio. Ed *esclusivo*, e *dominante* come Lui stesso il Signore esclude ogni altra divinità, che non può esistere altrimenti a dominare la mente, el cuore dell'uomo. Ed ecco come viene distrutta la vera Religione (N. 139. e più la Cattolica di cui si parla.

141. So bene, che quivi ancora la incredula opinione si fa vedere molto feconda di speciosi sofismi. „ *Non è la Religione, che vuole distruggersi* siegue a dirsi; ma solo si fa argine alla dominanza

(a) *Si ossevi il Vangelo per tutto* „ Euntes in mundum universum ec. qui non est mecum contra me est es.

(b) *Esod.*

esclusiva degli altri Culti, siccome della libertà del pensiero, e del cuore. Se in questo ognuno dev' essere libero come si potrà permettere culto così dominante, che escluda tutti gli altri? ... Queste belle cose in un fiato se si presentassero á cechi? Nel momento mi rincresce di ripetere alcune cose già dette.

(b) 142. Nò: l'uomo non può esser libero a conoscere, e riconoscere un Dio. (N. I. II. e seg. 70. e seg.) Anzi deve riconoscersi, e venerarsi nella stessissima Religione, che lui pose fra gli uomini. (a) (N. 71. 42. e seg.) E quivi ancora vorrà ostentarsi libertà di pensiero? Si parli chiaro una volta. La libertà dell'uomo siegue i dettami della ragione. (N. 25.) Non sarà dunque libertà; ma libertinismo, ed ateismo rivoltoso quando non si vuole un Dio, o vuole venerarsi a capriccio. Poichè viene con ciò ad urtarsi contro i dettami primi della ragione, e del Vangelo (N. V. VI.)

143. Ma si toglie la *Dominanza*, e non la *Religione* (N. 141) Nò; si toglie la vera Religione togliendosi la *Dominanza* del culto, e lo provo. Fu tolta, e distrutta la *Monarchia Francese* quando nel 1789. strapparono di mano all' infelice Lui-

(a) *Puffend. de off. es.*

gi XVI. l' autorità di Monarca. Già diceasi di volere conservare il Rè; ma Cittadino (N. 41.) (a) cioè tanto privo del potere Monarchico, che scendea dal Trono precario in piena eguaglianza di tutto il comune, Gran Rè in vero, e gran Monarca per sottoscrivere i decreti dell' Assemblea, e riceverli il primo. Ecco il caso. La Religione, così nella parte teoretica, che nella pratica è fatta per dare dogmi, morale, e disciplina, (N. 73. e seg.) che nè l' uomo, nè il Cittadino, nè l' unione di tutti gli uomini possono rifiutare senza rifiutarsi dalla stessa Religione, poichè in questi dogmi ec. è la Essenza sua propria. Si vuole togliere questa dominanza di dogma, di morale ec. (N. 141.) Ecco tolto lo stesso dogma, la stessa morale, e la stessissima Religione. Ma troppo al bisogno. Scorriamo brevemente gli articoli in particolare.

144. Ho già osservato (N. 77. 78. 79.) le conseguenze di avere disobbligati i Fedeli dalle spese del Culto. Gli Art. IX. X. XI. XII. della Legge (N. 101.) nulla più sono di seguela dello stesso disobbligo, se non fosse più chiaro, che questi articoli spiegano in particolare ciò,

(a) Storia della Rivoluzione di Francia
Art. primi della Costituzione del 1789.

che vuole disobbligarsi ai Fedeli. (a) In sostanza le spese del Culto sono interdette, o tutto quello, che porterebbe spesa (N. 101.) così in comune, che in individuo. Questa disposizione, che da chiunque ha occhi in fronte si scorge antireligiosa (N. 79.) può anche osservarsi con altra vista non meno giusta, che consacra la Religione medesima. Vale a dire

145. Di rendere inferiore il primo rapporto dell'uomo, e del Cittadino (N. V. VI. VII. e seg.) all'ultimo capriccio dell'amor proprio. Chiunque del Popolo può acquistare, affittare, dotare, fondare spese temporali vitalizie ec. per servitù, amici... ed ogni altra azione viene permessa come proveniente dal diritto di proprietà. (N. VIII.) E ciò non solo un particolare in nome proprio; ma di più possono unirsi degli uomini, de' cittadini, e formati in Città, e Popoli (N. IX. X.) esercitare di consenso comune tutto quello, che può un'uomo in individuo. Le camere di commercio, e gran società, per tacere degli altri stabilimenti, ne sono una prova, e non sempre vi è compagna l'onestà e la giustizia. Perchè dunque si lega lo stesso diritto dell'uomo civile la stessissima società a fare

(a) Si veda il preliminar. di questa Legge.

il medesimo quando si tratta di Religione? Eh si dica anche una volta: *Perchè non si vuole Religione veruna* (N. 79.)

146. Furono già questi errori fulminati da Santa Chiesa (a) contro gli Eretici, Wicleff, Hus, Lutero, Calvinò, Zuin-glio, ed altri novatori nimici della vera Religione. Voleano, e quindi insegnavano, e consigliavano perchè la Chiesa nulla possedesse di beni temporali. Ma la legge in questione (N. 101.) dopo di avere spogliata la Chiesa, ed il Clero Cattolico dé stessi beni ne proibisce ogni, e qualunque acquisto per contribuire alle spese di Culto. Di più

147. Chiunque pretendesse in contrario ai due Art. IX. X. non solamente l'atto sarebbe nullo; ma punisce li Funzionarii, che si ardissero di ricevere l'atto legale (b) che se taluno tentò per mezzo d'ingiurie, o minaccie onde uno, e più individui contribuiscano alle spese Religiose, o ne fu istigatore siegue altra pena, (c) se però non fu usata violenza. Or dunque se un

(a) Si veda il Conc. di Londra 1382. di Costanza 1414. di Trento 1545.

(b) Si veda l' Art. XI. la pena è di 500. lire e sei mesi di prigione.

(c) Si veda l' Art. XII. di 500. lire di ammenda, e due anni di Prigione.

Curato, o Vescovo, o Predicatore, usurpando le parole di Gesù Cristo, e de' Santi Apostoli (N. 65. e seg.) minaccerà la vendetta divina contro quei Fedeli, che si tenessero disobbligati dalle spese del Culto sarà colpevole ed incorrerà la pena stabilita dalla Legge.

148. Adunque si taccia come alla santificazione delle Feste. (N. 137.) In seguito si parlerà del silenzio, quando si può tenere senza colpa eziandio de' Sacerdoti, e prometterlo, e giurarlo. Del resto non potrà egli dirsi, che la Religione, è attaccata, e distrutta nella sua radice? (N. 138. e seg.) che si pensa ancora per l'avvenire, onde più non esista, nè locale, nè ministero, (N. 101.) che tenga memoria, o conservi monumento di Religione? Eh questo non sarà attentato, nè alla libertà dell'uomo, nè alla Religione di Gesù Cristo? (N. 145.)

RIFLESSIONE QUARTADECIMA

Segni esterni di Culto proibiti da luoghi e dalle persone. Funzioni interdette fuori del luogo del Culto.

149. **IL** Culto esteriore è nullameno dogmatico, che la Religione del cuore (N.

63. 64. e seg.) tanto per essere contestativo in faccia del corpo sociale, (a) del nostro interno, tanto per la riconoscenza che noi dobbiamo all'Ente supremo de' beneficii esteriori, che contiamo al giorno. E' per questo medesimo, che da Cristo, e suoi Apostoli ci viene comandato, (b) e l'obbligo della Fede interna, ed ancora di confessarla in presenza degli uomini sotto pena di eterna dannazione. Avea già preveduto il Divino Maestro le follie, e scandalo della Croce, che avrebbero sperimentato li suoi discepoli appunto dá coloro, che periscono nella infedeltà. Ma tutto questo non potè disimpegnarlo dal comandare espressamente di portarla per tutto il mondo, e contro il materiale Giudeo, el superstizioso Idolatra. Dovettero quindi presentarla né licei, nelle corti in faccia de' Magistrati, e delle Potestà, (c) anche a bagnarla col proprio sangue, e consacrarla con la propria vita. (N. XX.)

150. Cosa mai si prelude in proibire ogni segno esteriore di Culto, tanto dá luoghi, che dalle persone sacre nell'esporsi al pubblico? (N. 101.) Perchè

H

(a) *Puffendof de off.*

(b) *S. Matteo . S. Paolo .*

(c) *Att. Apost.*

impedire á questi di portare segno alcuno di loro professione, e ministero? Perchè proibire atto veruno di Religione fuori del luogo permesso dalla Legge. Si è già osservato il fine della Legge in generale. (N. 138. 139.) Ma in particolare si vede, che dopo impedito come dominante il Culto Cattolico si cerca avvilirlo nullamente di profession vergognosa. Si appiatta dagli occhi del pubblico, e come le sacre divise portassero vitupero, ed opprobrio si disprezza il Ministero, e lo stesso sacro Culto, (a) G à non vi ha dubbio, che viene con ciò a sopprimersi molte devote Religiosità stabilite sino dá primi secoli della Chiesa, e sanzionate con Leggi santissime. Si vedranno poi. Ora

151. Li segni esterni sono indizii manifesti del proprio cuore, sono un' aperta confessione di Fede, (b) come insegna lo Spirito Santo, per l'eterna salute, poichè equivale alla voce, ed anche con maggior forza. Ciò sarebbe nelle persone. Ma né luoghi pubblici mostrano la mente, el cuore, e la comune Religione dé Cittadini. E come le Leggi Patrie, e Naziona-

(a) Nel 1797. un Cappellano in abito Talare fu chiamato Arlecchino, le Sacre Funzioni arlecchinate.

(c) S. Paolo

li soleano indicarsi con pubblici monumenti, così le divinità tutelari mai poteano togliersi dalla vista del Popolo senza commettere l'attentato più empio, e sacrilego. (a) Veniamo a noi

152. La Croce (N. XX.) è il segno del Cristiano, e le sacre immagini di Dio, della Vergine, de' Santi sono altrettanti simboli, che spiegano molti dogmi di nostra Fede, in specie per il Popolo. Si soffogano adunque questi segni religiosi per finire di soffogare la Religione esteriore, e perciò l'interno del cuore. (N. 63. e seg. 149.) chiarisco la seguela, che il fanatismo di libertà si vergogna di vedere nel momento forte a protestare la sua Religione (N. 17.)

153. Già potrei chiamare in mezzo la storia dell'ottavo secolo (b) della Chiesa per le durezze usate contro il Culto delle Sacre Immagini da Leone l'Isaurico, e Costantino Copronimo Imperatori. Si sa nullameno cosa definì la Chiesa Cattolica su tale oggetto. Ognuno vede quale venerazione, e rispetto, ha seguito a conservargli co-

H 2

(a) Per tacere tanti altri. Il famoso Alcibiade fu disgraziato in Atene sua Patria perchè creduto profanatore de' Dei esistenti nelle pubbliche strade.

(b) Calmet. St. Univ. ivi

me ad una parte preziosa di nostra Religione. Sicuro che il torre questi simboli (N. 152.) è un attentato al Sacro Culto tanto condannabile almeno, che gli Iconoclasti. (a) (b) Ma questo non è il tutto. La società resta *Irreligiosa* (N. 77. e seg.) secondo l' idea della Costituzione, (N. 45. e seg.) e delle Leggi (N. 139. e seg.) Poichè

154. La Fede, e così la Religione, è bensì nella mente, e nel cuore, però viene dall' udito, (c) o a parlar giusto, viene dá segni esteriori. Togliamo ora questi segni. (N. 150. e seg.) Facciamo, che mai non si veda simbolo Religioso, nè si ascolti cosa veruna eccomunicare la parola di vita, e la vita medesima, cioè la Santa Religione. Io dico dal pubblico. (N. 101. 150.) Sò bene, che dentro il recinto permesso per il culto vi può essere assieme Cristo, e Belial, il Vangelo, e l' Alcorano, e la Croce, e la luna di Maumetto. (N. 131. e seg.) Già indifferentismo, che finisce nella stessissima Irreligione. (N. 79. e seg.) E' dunque innegabile l' empietà della Legge,

(a) *Lo stesso ivi.*

(b) *Cioè spezzatori d' Immagini. Quanto mai sono state spezzate dá Francesi?*

(c) *S. Paolo.*

(N. 152. 153.) che che non voglia vedersi dá fanatici, in sostanza, ateisti.

155. Dissi con avvertenza, (N. 150.) che la proibizione dé segni Religiosi dai Sacri Ministri, e ministero sopprime molte funzioni di Santa Chiesa. Lo vede chi ha occhi in fronte. Le processioni, o nelle pubbliche calamità per placare la Divina Giustizia, o né giorni di Solennità Religiose per celebrare con gioja li misteri sacrosanti di nostra Fede vengono sopresse. Lascio a parte i voti particolari, che hanno le Città, li Regni, le Provincie di questi riti. Dirò solo, che le processioni sono confessioni solenni della provvidenza del nostro Dio sopra degli uomini, sempre praticata presso tutti i popoli, eziandio superstiziosi, come si scorge dalle storie di ogni tempo. La Chiesa volle sanzionarle, tanto con immemorabile costumanza dé luoghi particolari, che con la sua autorità sopra i sacri riti, (N. 72. 116.) e per contestare all' Altissimo il nostro ossequio, ed á noi la nostra miseria. Ma

156. In particolare abbiamo le Rogazioni, e la processione dell' Augustiss. Sacramento dell' Eucaristia. Questa ultima è per decreto del Concilio Tridentino. Ma le altre sono di più secoli prima. Con

tale proibizione si deroga all'istituto di Santa Chiesa, che non può un Cattolico (N. 61. 68. e seg.) senza ribellarsi alla sua Madre, e a Dio medesimo né suoi Ministri, (N. 71.) urtandosi appunto contro questo atto di Religione,

157. Oltre le dette venerabili costumanze sempre sanzionate dá riti, e leggi vi sono ancora due specie di processioni: l'una è agli ammalati per confortarli nel tremendo passaggio di loro morte col SS. Viatico: l'altra è per i già morti, che si accompagnano all'interro. Ambidue questi riti sono derivativi dá dogmi di nostra Fede. E' precetto divino di ricevere il Santo Viatico, ciò, che spiega l'articolo,, *della Comunione de Santi* ,, Ci comunichiamo a Gesù, e così á tutti i Santi della Chiesa, *militante, purgante, e trionfante*, di cui egli è il Capo, Redentore, e Santificatore.

158. Con l'accompagnare i morti si confessano li altri articoli della *Resurrezione* della carne, e la *vita eterna*. Si confessa ancora l'*immortalità* dell'anima che un giorno deve unirsi al proprio Corpo, perchè questo suo compagno riceva la meritata mercede di sue operazioni. Si accendono i lumi per indicare, che l'anima vive ancora, e si dicono delle pre-

ghiere in suffragio dell'anima stessa; si usa del rispetto, ed incenso al cadavere perchè fu; e sarà tempio vivo della grazia, e dello Spirito Santo. Sono tutti dogmi di nostra Fede, che la Chiesa va spiegando per mezzo di Sacre cerimonie. (N. 70. 116.) Si potrà forse negare che non si urti, e si dirugga li misteri più cari della Religione quando se ne impedisce il Culto esteriore? Che si attenti nel più vivo al sacro ministero nel proibirli? (N. 72. 73. e seg.)

159. Anche una parola rapporto alle sacre insegne de' Ministri Cattolici. (N. 150.) Benchè Gesù Cristo non le abbia portate dal cielo come la sua Chiesa, non è però vero, che siano totalmente istituzioni politiche, e di pompa ambiziosa. La stessa Religione ci ha parte; e se il luogo si volle il più maestoso, e gli ornamenti di Aronne furono della gloria maggiore per indicare la grandezza, e maestà divina, (a) non sarà lo stesso almeno alla Chiesa figurata nella Sinagoga? Finalmente significavano il potere di offerire incensi, e sacrificii di animali; ma frà noi vi è qualche cosa di più nel Carattere venerando de' Sacerdoti, e nell'intera Gerarchia della Chiesa. Pe-

(a) *Levit.*

rò, come non si conosce potere veruno, che l'emanato dalla Legge, e costituzione, (N. 48. 50. e seg.) ecco se ne proibisce anche il segno in faccia dé Cittadini medesimi. Eh li Sacri Ministri dovranno promettere, e giurare (N. XXIV.) simili empietà, quando specialmente le pecorelle, e l'intiero ovile abbisogna di conoscere il pastore distinto dal ladro, el cane amico, e fedele dal lupo rapace?

RIFLESSIONE QUINTADECIMA

Atti civili proibiti á Sacerdoti. Quali siano. Si ne osservano le sequele particolari.

160. **IO** ho sempre bramato di tutto cuore, che li consigli del Sacro Vangelo (poichè sono d'impresa difficile al comun dé Fedeli) si osservassero almeno dá Ministri del Santuario. Con questa osservanza, e contestavano la Santità di nostra Religione, e più specialmente del carattere venerando, di cui sono ornati dall'Autore Divino. *Non vi brigate*, dice S. Paolo, degli affari del secolo. In appresso la Santa Chiesa stabilì delle Leggi per cui molte cose sono proibite al Clero, che pure sono lecite al comun

dé Fedeli, ed anche necessarie al mantenimento del corpo sociale. I Filosofi libertini sempre attenti a vituperare la Santità della Religione ci rimproverano perchè la Chiesa medesima si trova in braccio dé suoi Ministri tanto negletta, e rilassata dalla semplicità Apostolica, e dallo stesso Istitutore divino. Non già propriamente perchè parlino sinceri. Poichè vede ognuno, che nulla dicono, nè si curano d'imitarne la purità, ed umiltà del costume. Solo vogliono mostrare la peverità, ed umiltà del Redentore, e dé Santi Apostoli, onde veda il mondo, che gli Ecclesiastici possessori dé beni temporali, e che godono di qualche impiego civile, nè sono, nè meritano il nome di seguaci di Cristo; e quindi potersi spogliare impunemente, avvilirsi ec. (N. 150.) Con tutti li duri oltraggi può vedere ognuno dalle storie.

161. Non dirò nel momento se li Art. XX. e XXI. (N. 102.) abbiano avuto queste mire in seguito ad impedire il Culto dominante. (N. 138. e seg.) Già si dice al solito del solo civile, (N. 53. e seg.) e che nulla si tocca del Sacro Culto. Lasciamo in grazia i ritornelli assieme al suono delle parole, che nulla concludono. Prendiamo il midollo, e la sostan-

za. Li anzidetti articoli proibiscano á Sacerdoti certi atti civili, che in sestessi non farebbero caso; ma che tirano á gravi conseguenze. P. E. Li Funzionarii non possono far caso del certificato dé Ministri del culto su lo stato civile dé Cittadini alla pena ivi segnata, (a) come anche di produrre detti attestati, nè di fare menzione di cerimonie Religiose. Si nota, che parlasi sempre di *stato civile*, di *Cittadini*. Si aggiunge *cerimonie Religiose*, che non possono nominarsi. Cosa mai avranno preteso con ciò i Legislatori? Eccolo tauto chiaro, che la luce del sole.

162. La Nazione Francese non riconoscendo culto veruno, (N. 77. e seg. 143. e seg.) nè Sacro Ministero (N. 48. 51. 52. 56. e seg.) rifiuta di riconoscere gli attestati così dé Ministri, che degli atti del Sacro Culto. Questi propriamente sono intesi per atti civili. Ma in particolare sono li Sacramenti del *Battesimo*, e del *Matrimonio*, come i *Funerali*: Essi si dicono stati civili per la nascita, per la società conjugale, e per la morte. Gli atti Religiosi, che li sieguono non devono nominarsi altrimenti, (N. 102. 161.) sotto le pene ivi intimate. Vi crediamo,

(a) Cioè 500. lire di ammenda, e di prigione 2. anni Art. XVIII. XX. XXI.

dicono, (N. 17.) ma non se ne deve far menzione. Perciò

163. Li genitori prima di presentare i bambini al Sacro Fonte devono manifestarli all'amministrazione municipale. La stessa Municipalità prima del Curato deve interrogare li Sposi ec. con altre legalità, che non preme di rammentare nel caso. In questo non vuol riguardarsi il matrimonio nè più, nè meno di un contratto civile, come vedremo. La morte (nulla dicesi de' Funerali) deve manifestarsi alla medesima amministrazione avanti eziandio di togliere il Cadavere di casa. Ora a costatare lo stato civile (N. 161.) si può attestare, che: N. è nato, ammogliato, morto... (N. 162.) Mai però aggiungersi: *Battezzato, o Sacramentato, o Funerali* ec. sotto pena ec. (N. 161.) Eh che male vi è, sento dirvi da certi Savii della libera eguaglianza? (N. 45. e seg.) Eccolo, e brevemente: 1.

164. Si nasconde, per quanto è possibile la propria Religione, e si appiatta contra l'espressa proibizione di Gesù Cristo: (N. XVIII. e seg. 138. e seg.) (a) 2. con la pena di riconoscere questi segni Religiosi, (N. 161.) è quasi un proibire

(a) S. Matteo S. Luca.

di riceverli. (a) Almeno si osservano con la solita indifferenza politica. (N. 77. e seg.) E' notevole, che il battesimo è comandato di riceversi dallo stesso Divin Redentor sotto pena di non vedere il Regno di Dio. Nullameno abbiamo di più toccante sul madrimonio, di cui si è detto qualchè cosa. (N. 61. 97. 98. 109.)

165. Non riconoscendolo come Sacramento, ne segue il disobbligo dalle Leggi, e doveri, che lo accompagnano. Questi sono dalla natura, e dal Sacro Vangelo, contro cui va innanzi la Legge in questione. Onde 1. si cambiano i mariti, e le mogli come la veste di estate, e d' inverno. Ma si ha riguardo al *Contratto civile*, sento ripetermi. Sicurissimo. Perciò andiamo più innanzi.

166. Tra Popoli barbari, come abbiamo dalle storie, (b) che osservano il madrimonio per un solo contratto civile si videro degli incesti enormissimi non solo tra fratelli, e sorelle, ma sino tra Genitori, e Figliuoli. Questa è la 2. seguola. Forse non possono stipularsi tra Padre, e figlie, e tra figlio, e madre de' Contratti

(a) Così fu opinato nel 1797. che da buoni Repubblicani si doveano usare i Sacramenti secondo le circostanze.

(b) Si osservi la Storia della Persia ec.

civili, vendite, compre, donazioni? ec.
 E ciò tanto più osservata la libertà naturale dell' uomo secondo la Costituzione. (N. 48. 52. 97.) Eh cosa è mai il matrimonio per ragion di contratto? è forse più di una donazione reciproca? chi ha occhi in fronte, e ragione, e Religione nel cuore vede la conseguenza.

167. Ma poichè è contratto civile, (N. 165.) e non naturale divino (N. 98. 109, e seg.) non potrà impedirsene la moltiplicazione. La ragione non può essere più forte. La legge nol proibisce, dico legge Repubblicana. Nè può impedirsi ciò, che non è proibito dalla legge (a) (N. 48.) Niente adunque potrà impedire di porsi alla moda li dogmi della Repubblica di Platone, cioè la *Comunità delle mogli*, o la *moltiplicità*. Una veste, un bene: P. E. tenuto in proprietà per un tempo non sono in obbligo a tenerlo di vantaggio. (b) Adunque lo posso render comune á miei simili. E se una volta fui contento di un vestito solo non potrò moltiplicarlo a mio piacere? da ciò propriamente si viddero i lupanari, le prostituzioni, ed altri vituperij, che non permette il naturale pudore.

(a) Si veda l'art. VII. dei diritti. (b)

(b) Si veda l' Art. 352. di above 12 (c)

... e di altri cose, come

Le Sante scritture, (a) o li caneni della Chiesa come l'onestà naturale, esecrarono sempre simigliante libertinismo. Oggi tutto è *libero*, se la Legge Republicana nol proibisce, o comanda (N. 48. 52. e seg.)

RIFLESSIONE SESTADECIMA

Giurisdizione della Chiesa: Stato, e Chiesa. Come. Chi preceda in Contradizione. Conseguenze Anticattoliche al Caso.

168. **E'** Lungo tempo, che corre una massima (Temo, o mal detta, o mal intesa) ,, che la Chiesa è nello Stato ,, cioè nella società civile. Già sotto nome di Chiesa è anche tutto ciò, di cui è depositaria per divina istituzione. (N. 71. 74.) Perciò dicevo ,, *mal detta*, mentre si vorrebbe dedurre che i poteri Ecclesiastici sono come rami, e derivazione del Patto Sociale, e Sovrano Politico. (b) Oppure ,, *mal intesa*, come vado a chiarire.

169. Già è certissimo, che nel materiale, ossia fisica Esistenza il Popolo è Chiesa, e la Chiesa è Popolo. Ma vi è il

(a) *Genesi. S. Matteo. S. Paolo. Can. penit.*

(b) *Si veda il Contratto Sociale di Rousseau, dopo Hobb. e Macchiav.*

divario, che tengono diversi rapporti. Poichè nell'essere di Popolo *semplicemente* è il risultato del patto, o quasi patto sociale, che fecero gli uomini tra loro (N. IX. X. e seg. 28. e seg.) Ma nell'essere di Chiesa è bensì lo stessissimo Popolo; Però per altro patto, non degli uomini, nè per umana istituzione, ma del Creatore, (N. III. VI. XVII. 70. e seg.) che pattuisce cogli uomini per mezzo de' suoi ministri, chiamandoli con la sua fede, Sacramenti ec. che vengono da Dio solo (N. 65. 71. e seg.)

170. Il primo uomo, che fu solo, (N. IX.) era vincolato da quei doveri, che gli mostrava la natura (N. III) ed il suo Autore. (N. VI.) ma non poteva sentire i doveri sociali per la ragione, che questo stato non esisteva. Sono dunque i soli rapporti che si distinguono, e non lo Stato dalla Chiesa. Vale a dire, i diritti, e doveri civili sono distinti dagli ecclesiastici, (N. XVIII. 68. 72.) essendo nel resto la cosa medesima, (N. 169.) Rendo più chiaro il mio assunto con la storia dell' uomo, e della Religione.

171 Nasce la Chiesa, o piuttosto viene perfezionata da Gesù Cristo (N. XVII) secondo la prima idea stabilita in Adamo (b)

(b) Si veda il Vangelo per tutto, e le sante Scritture.

Egli di nulla bada il civile, e le leggi veglianti dello stato in ciò che riguarda quel regno non di questo Mondo; (N. XVII.) Però ci presta ubbidienza così á quelle di Cesare, che della Sinagoga. (N. XVIII. e seg.) Rinnova quindi il patto eterno con quella pienezza di potestà gli veniva dal Padre. Non vi è luogo della terra, in cui non mandi il suo Vangelo, nè Popolo alcuno dell' universo, che non voglia soggetto alle sue leggi. Aveano forsi, o li Principi, o le Nazioni delle leggi, delle Convenzioni, de' Patti, che si opponessero a tanta impresa? Nulla preme. Lontano di dimandare il permesso nè da Cesare, nè dalla Sinagoga, nè da potere veruno sotto la luce del giorno „ Andate disse in spedire i suoi Apostoli. *Predicate ad ogni creatura, comandate di osservare quello ho comandato á voi*, ed ecco sarò con voi sino alla fine del Mondo „ (a) così il Redentore stabilì la sua Chiesa. Vale a dire, richiamò lo stesso Popolo, (tutto il Genere umano) che già avea chiamato per mezzo dei Padri, e de' Profeti. (N. XVII.) E come la Fede, li Sacramenti, e l'intera Religione non vengono dal Mondo, o dall' uomo, nè dall' autorità di tutti gli uomini insieme (N.

(a) *S. Matteo. S. Marco ec.*

XIV. XV.) potè dire non essere il suo Regno di questo Mondo (N. XVII. XVIII.) Richiamò, dico, il Mondo, e tutti i Popoli con nuova perfezione di legge portata dal Cielo, benchè i Popoli stessi (N. 28. e seg.) fossero vincolati con patti sociali e terreni dopo 4000. Anni.

172. Ecco dunque due patti, o rapporti nella medesima società, e Popolo, e Chiesa. (N. XIV. 68. e seg.) Il primo è *Religioso* con cui il Culto divino. (N. VIII. 65. 71. 72. 74.) Il secondo è *Civile* con cui lo stato, e la sovranità temporale. (N. 28. e seg.) Non è dunque ben detto „ *la Chiesa è nello Stato* „ mentre nel fisico (N. 169.) sarebbe lo stesso, che dire „ *La Società è nella Società; Il Popolo è nel Popolo* „ Piuttosto si osservi se li due rapporti del Popolo stesso (N. VI. 169.) sono in maniera subordinati, che lungi da esservi urto, o contraddizione (N. VII. VIII. XXIII.) l' uno si contenga nell' altro, cioè, il diritto divino sia come parte, e risultato del umano potere, civile, è politico, (a)

I

(a) Non è il solo Rousseau (ivi) che volesse riunire le due teste dell' aquila. Un pio Sovrano pochi anni addietro diede fuori una legge nel di cui preambulo

173. Pure a lume di ragione, e di religione abbiamo osservato l'opposto (N. VII. XV. 70. e seg.) Troppo mi rincresce la replica noiosa, che ho creduta necessaria al momento. Il Moderno filosofismo è di memoria sì curta, che senza continuare l'urgenza de' primi principj si fa piacere negarli, e nulla preme loro de' ritornelli. Male di negare il sole per il debole motivo, che non gli vibra nell'occhi. Non si è forse detto, (N. VII.) che il primo dovere verso Dio non può essere postposto al secondo, che riguarda l'uomo? (N. XXII.) che questo deve accomodarsi alla divinità? (N. 73.) che l'uno, e l'altro di questi diritti, essendo distinti per natura, e per Religione (N. V. VI. XIV. XV.) niuno pretende sopra dell'altro? (N. 32. 71. e seg.) Che finalmente in caso di arto, o contraddizione il diritto divino è primo infinitamente all'umano, (N. XXII. XXIII.) come Dio all'uomo? Tutto ciò è sì chiaro è palpabile, che la luce del Sole. Ora veniamo á noi.

174. Secondo la Massima così notata (N. 168. e seg.) non è difficile di ve-

bulo si attribuiva tutti i poteri eminentemente: „ Esso seguiva per autorizzare i Vescovi nell'esercizio del loro Ministero gran male in un Cattolico?

dere cosa possa seguire dall' Art. XXII. della legge in questione. (N. 102.) Porta in sostanza la più rigorosa proibizione di rendere pubblico qualche scritto del Sommo Pontefice, o suo legato, fuori del luogo destinato al culto; ciò sia leggendo, o facendo leggerlo in Assemblee Comuni; sia affissando, o facendolo affissare: sia in somma distribuendone copie. Il tutto è segnato, come delitto degno di punizione (a). Ho detto il Sommo Pontefice; Ma è notabile più precisamente l' espressione della legge. Dice dunque

175. „ *Lo scritto del ministro di un culto che non risiede in Francia, o suo delegato* „ Sicchè non solo la giurisdizione del capo visibile della Chiesa viene ad essere limitata, ma pure della Chiesa medesima qualora fosse rappresentata, o nei generali Concili, o nel Consenso universale de' Vescovi, che si trovano in tutto il Mondo. Con ciò ecco: 1. limitato il Potere di Santa Chiesa tanto Cattolico, o universale, che la medesima: 2. anzi fatta in pezzi l' istessissima autorità, che Gesù Cristo ha conferito ai Sacerdoti sopra tutte le

(a) Si veda al Tit. V. Art. XXII. di questa legge la pena è di due mesi di prigionia, ed in caso di recidiva, due anni.

Creature: (N. 71. 74. 171.) 3. le medesime creature *staccate* dal centro dell' unione Cattolica: 4. le creature stesse, o i Fedeli privi di quel lume di verità, che devono attendere dá Sagri ministri, (a)(N. 71) che non potessero ascoltarsi nel luogo del Culto. Tutte queste sono sequele anticatoliche al dogma Vangelico.

176. E' singolare, che i nostri Filosofi chiamandoci al Vangelo, e generalmente alle Sante scitture (b) non ne leggono, che la sola metà, e questa ci oppongono. Ci rammentano la Chiesa primitiva; ma nella parte sola che dà loro comodo, e che in certa guisa renderebbe odiosi i ministri. (N. 160.) Se avessero letto anche l' altra metà, o rammentassero tutti intieramente i poteri, e Costumi della Chiesa; sarebbe altrimenti. Poichè non voglio sopporli di tal mala fede per occultare il vero, ed giusto, che tanto caratterizza l'onestà naturale. Avrebbero dunque osservato nel caso (N. 175.) che il Sagro Vangelo, e tutti i dogmi, morale, e disciplina della Religione non furono solamente pubblicati in un Tempio, o due, in questo, o talaltro luogo della terra. (N. 140) Bensì:

(a) Salomone, S. Matteo.

(b) Pertutti Rousseau. *Penscés Evangil.*

super tecta, (a) Vale a dire per le piazze per le strade, come nelle Sinagoghe, e negli areopaghi, e né delubri. (b) Che le lettere Dogmatiche Cattoliche de' Santi Apostoli furono dirizzate, ora a' Popoli intieri; ora alla Chiesa Cattolica (N. 175.) cioè a tutto l'universo. Si Legge nelle medesime, e consigli, e precetti, e minaccie, e pene ancora di tremenda scomunica. Tutto ciò, non vi ha dubbio, era proibito dalle leggi veglianti; (N. XX. XXI. 171.) Ma cosa poteano queste contro il comandamento divino? (c) (N. XXI.)

177. Osservarebbero ancora nelli primitivi fedeli come riconosceano il punto di unione Cattolica nel Romano Pontefice; e come questo risedendo nella sede Apostolica minacciava scomunica in Affrica, nelle Asie, (d) ed in tutto l'Occidente, eziandio per punti di sola disciplina universale. Tutto ciò osservarebbero, a meno che non volessero negare le Sante Scritture, le tradizioni, li Sagri Concilij, e li fatti costanti per ogni secolo. *Ciò, che solo potè*

(a) S. Matteo.

(b) Act. Apost.

(c) S. Matt. Act. Apost.

(d) S. Stefano II. contro S. Cipr. a causa del Batt. Vitt. I. contro i Vescovi dell'Asia per la Pasqua.

fare, chiudo la riflessione coi detti di due gran maestri, e gran Filosofi, (a) cioè, che solo potè fare l'ardire scismatico, appunto, per aprire la porta á tutte le eresie si toglie, e si mutila il potère del Sacerdazio.

RIFLESSIONE DECIMASETTIMA

Calunnia di Rousseau su la perfezione Vangelica. Il rispetto ai Principi non approva se divengono ingiusti. Silenzio comandato ai Sacerdoti come colpevole.

178. **IL** Filosofo di Ginevra nel suo contratto sociale (b) sistema una proposizione, non solo inconcludente, e da Cristiano, e da Politico; ma che urta apertamente á suoi principij. Egli suppone insussistente una società di perfetti Cristiani; perchè la perfezione medesima, siegue a dire, *Distruiggerebbe lo stato sociale* „ Ha voluto dunque ignorare questo Filosofo, che il Cristianesimo non si allontana dá principij di natura, che in vece Sanziona con la Dottrina Vangelica. (N. V. VI. e seg. 70. e seg.) Però lui stesso l'insegna ne suoi pensieri (c) Ha voluto ignorare ancora, che

(a) *Li SS. Cipriano, ed Ottato milevit.*

(b) *Cap. 8. del lib. 4.*

(c) *Evangile*

la radice, el vincolo della perfezione è la carità fraterna, che la carità edifica, (a) secondo la ragione, e Religione, unisce, e stringe più sempre la società tra Cittadini, contro cui combatte l' amor proprio, e le rivoltose passioni. Ma

179. Il rispetto, e l' ubbidienza, dic' egli, che si comanda per i superiori (N. 178.) anche discoli, (N. XIX.) e la pazienza Cristiana incoraggisce la tirannia, e li tiranni appunto con soffrirli soverchiamente, ed ubbidirli; ciò, che suole accadere nè più perfetti christiani. Ed ecco in allora sciolto il vincolo sociale dall' abuso della sovranità occasionata dalla Tolleranza Cristiana (b) chi ha occhi in fronte vede più di un supposto, che questo pensatore (N. 178.) ha dedotto dai falsi principj dell' amor proprio. E 1. egli suppone, che il Vangelo spogli l' uomo de' naturali suoi diritti. (N. VI. VII. e seg.) 2. che la società non sia nata con l' uomo (N. IX. 19. 20. e seg.) 3. che l' ineguaglianza nella società medesima sia un' abuso contro la ragion della mente, e diritto dell' uomo (c)

(a) S. Matteo, S. Paolo. San Giovanni nelle sue epistole.

(b) Nel Contratto sociale. ivi

(c) Io stesso vedasi dissertazion sur l' inegalità ec.

4. che l' ubbidienza, el rispetto comandato alle potestà anche malvaggie: (N. XIX.) s' intenda pure á quelle leggi quando fossero empie. 5. che la pazienza Christiana sia pure indifferente al bene, come al male. Questi sono supposti, che mostrai ad' evidenza in altre mie osservazioni, e che non è difficile vedere dal precedente (N. XX. XXI. e seg. 137. 148.) Per altro

180. Rifletterò nel momento, che il comando di ubbidire á superiori malvaggi (N. XIX. 179.) fu così dato dá Santi Apostoli contro l' empia setta dé zelatori Erodiani. Questi pretendeano di non conoscere alcun superiore fuori di Dio, e della sua legge. Nò, diceano essi, *(a) à tutti i vostri superiori dovete ubbidire; sebbene discolti, per obbligo di coscienza, sotto pena di essere ribelli alla divinità, e cadere in dannazione* „ Però tale ubbidienza mai potè obbligarli quando le leggi loro erano empie. (N. XXI.) E questa fu, e sarà sempre l' intolleranza Christiana nel tollerante Cristianesimo. (N. 129 130 179.) Vi lasciarono bensì la vita milioni di martiri. Appunto perchè la loro Religione combatteva nella parte medesima religiosa li decreti Imperiali, e li dogmi della Sinagoga (N. XX.) Ma nulla preme. L' idolatria

(a) S. Pietro, e San Paolo.

voluta dá Cesari, e i legali comandati dalla Sinagoga distrutta urtavano contro il Vangelo, el Crocifisso? Tanto basta perchè non dovessero ubbidirgli, come nel resto. (N. XVIII. XIX. XX. XXI.)

181. Nè la Pazienza Cristiana incoraggisce la tirannia, e quindi occasiona lo scioglimento del Patto sociale. (N. 179.) E' dessa una virtù, che porta a soffrire la persecuzione degli empj per la giustizia. (a) Non sarebbe difficile, che la durezza de' persecutori portasse il perseguitato, o ad approvare la loro ingiustizia, o à cadere nella disperazione. Gesù Cristo dopo di averci resi forti col suo esempio, cadendo lui stesso in mano ai malvagi, ed assicurato, che questi vivono, o per esercizio dei buoni, o per flagello de' mali, o per ravvedersi, siegue ad incoraggiarci nel bene, e ci consola promettendo in premio l'eterna Beatitudine. Mai però togliendo diritto a persona che non può, (N. XI.) per quello compete all'uomo, ed al Cittadino. N. V. VI. e seg.)

182. Anzi invece di approvare con indifferenza le imprese dei tiranni li condanna altamente, come dirò, e così ogni dispotismo; e la società avendo origine dallo stesso Autore divino, (N. IX. 21.

(a) S. Matteo.

e seg.) li Christiani anche più perfetti (N. 178.) possono fare tutto ciò , che può l'uomo , (N. VIII.) e tutti gli uomini uniti in corpo sociale . (N. X. e seg. 28. 34. e seg.) Lo confessa il citato Filosofo (N. 178.) seguendo „ che li Primitivi Christiani avrebbero potuto prendere le armi contro gli antichi Imperatori , e deporli dal Trono ; che le persecuzieni esercitate contro i medesimi potevano essere giusto motivo ec. „ Ed ecco altro motivo di avere notato Rousseau inconcludente , e falso Christiano . Perché .

183. Gesù Cristo , che sempre chiama i fedeli alla umiltà , e dolcezza del suo cuore divino , (a) non cessa di abborrire qualunque impresa , che non accompagnasse lo spirito di sua Religione pacifica fondata nella Carità , ed amore fraterno . (N. 179.) Molto più in quei fortunati principj volle , che li suoi discepoli (b) andassero come pecorelle trà lupi , (N. XX.) appunto come spiega un grand' uomo (c) e gran filosofo ; perchè in tutto apparisse il mirabile della Provvidenza , che le pecore mansuete trionfassero dé lupi rapaci . Dico io . Disegnando il mon-

(a) *S. Matteo .*

(b) *Lo stesso .*

(c) *S. Gioangrisostomo hom. in S. Matt.*

do, e li suoi superiori per lupi approva forsi la loro rapacità contro le pecore? E volendo queste mansuete comanderà, che diventino lupi? Ecco la dottrina cattolica, che non ammette replica. (a) Con tali principii presentiamo á Cattolici (N. 17.) il valore dell' Art. XXIII. (N. 103.)

184. Egli proibisce ai Sacri Ministri di parlare contro il nuovo sistema Repubblicano. Perciò tutti i discorsi, che potessero provocare un cambiamento di governo, anche né soli segni esteriori, (N. 103.) sono altamente proibiti sotto le pene ivi annesse. (b) Sò bene, che quivi ancora si dice, *che male vi è di tacere?* Perche *voler sussurrare i Popoli alla rivolta ec.* Ma distinguiamo le cose per vedere l'aperta verità. Ma prima

185. Chi non è obbligato ad impiegar la parola per dovere del proprio stato, generalmente, non vi è male alcuno a *tacere.* (N. 194.) dico *generalmente:* Perchè nei bisogni estremi vi è altra ragione, e dalla natura, e del Vangelo, ed anche della sana politica. Si è notato (N. VIII.) il diritto, che ha ognuno di essere ajutato. Adunque nel altro vi sarà

(a) *Si veda la Omelia dello stesso Santo.*

(b) *La pena è ai ferri in perpetuo Art. XXIII. ivi.*

il dovere naturale di ajutare il suo simile come vuole a se stesso. (N. VI.) Ed è della più onorata memoria la Legge di Solone, (a) che condanna a morte chiunque dei Cittadini non prendesse parte nelle emozioni Popolari. Il nostro prossimo (il primo è la Patria) sarà all' orlo di sue ruine per la sfrenatezza degli empj, ed un' uomo, ed un Cittadino osserverà tutto come una rappresentanza da scena? si crederà obbligato a tacere, se parlando può impedire l' impeto del male, che opprime il Popolo ingannato, e sedotto? Ancora

186. Chi è obbligato ad impiegar la parola per dovere del proprio stato generalmente vi è *tutto il male* in tacere. Cioè quel male, che potrebbe impedirsi parlando. Dissi di nuovo generalmente: 1. Se non vi fosse certezza morale della inutilità della parola: 2. se la parola medesima diviene dannosa per delle circostanze estranee al fatto stesso. (b) Poichè sappiamo l' economia di Gesù. Cristo verso li suoi Discepoli che tanto gli manifestava, che potesse portare la loro debolezza. E ciò anche più spiega il precetto dello spirito Santo, (c) che non vuole si parli do-

(a) Calmet. Stor. Univ. ec.

(b) Sag. Cong. an. 1797. 29. Dic. n. III.

(c) Salomone,

ve non si è ascoltato. Volea nulla di meno il Redentore, che in caso di aperto violento rifiuto di sua missione, ed annunziassero il Regno Divino e ne chiamassero in testimonio eziandio la polvere, che calcavano co' piedi. (a)

187. Da tutto ciò mi sembra aver luogo nel caso, che se le circostanze possono giustificare il silenzio di chi è obbligato a parlare, (N. 186.) ed altre occasioni lo condannino eziandio in quelli, che non hanno particolar dovere, (N. 185.) nelli Sacri Ministri sarà sempre condannabile di *promettere*, e *giudicare* (N. XXIV) fra gli altri (N. 45. 94. 100. e seg.) questo articolo di Legge; (N. 103.) che lo comanda. (N. 184.) Dimostro, spero, a tutta evidenza il mio assunto, contro cui tanto strepita il moderno filosofismo.

188. La Sovranità Nazionale in seguito a quella del Popolo, (N. 36. e seg.) che forma la cosa medesima, fissò la sua *rappresentanza* per principio di Costituzione. (N. 43. e seg.) Ella non fu contenta del solo politico; urta a faccia scoperta contro la Religione. (N. 53. 54. 55. e seg. 67. 138. e seg.) Non è dunque solamente intrusa nel sacro potere.

(a) S. Matteo.

Bensi è un mostro devastatore del dogma, e della Religione, e del Vangelo. (N. 84.) Nullameno si vuole in tutto *legittima*. (a) I difensori della Costituzione, della Patria, della Libertà, e li suoi armati difendono armata mano lo stesso mostro. (N. 103.) Gli *alberi, i segni, i colori* non dicono meno che il governo, che lo siegue.

189. Dissi avvertentemente, (N. 188.) che si vuole *legittima, la Rappresentanza Nazionale, el Governo*. Ed Ecco l'errore, e la menzogna empia, e malvaggia, di cui non possono giurare silenzio li Sacerdoti di Gesù Cristo. (N. 187.) Adunque imiteranno i cani muti, che lasciano quieto l'assassino come il Padrone? seguiranno l'esempio indegno delle sentinelle infedeli, che non indicavano á Popoli i pericoli estremi della Santa Città? (b) Li Sacri Ministri sono i cani per custodire l'ovile della Chiesa posti dallo Spirito Santo (c) contro i lupi; sono le sentinelle del Santuario; e li pericoli, e l'assassinio e la irreligione arriva al suo colmo.

190. Ma questo, sentirò dirmi, sarà un provocare delle rivoluzioni, delle guer-

(a) Si veda il preambulo della Costit.

(b) Ezechiel.

(c) Att. Apost.

re, e quindi la immensa catastrofe suole accompagnare simiglianti flagelli. Si è di già osservato (N. VI. e seg.) che il Vangelo è la sanzione dei diritti naturali dell' uomo, e che li Popoli cristiani possono onestamente tutto quello, che può ogni Popolo. (N. 180, e seg.) E quindi una guerra nella parte, o *vendicativa* de' suoi diritti, o *difensiva* nell' essere ingiustamente attaccata non può ascriversi nell' ordine de' mali morali. Perchè non può ogni uomo difendersi, mano armata? (N. VIII.) Non può anche ciò fare per il suo simile, come vuole a se stesso? (N. IX. X. e seg.) Ma l' essere di Cristiano non impedisce quel potere gli compete secondo l' ordine, e diritto di sua ragione, (N. V. VI. e seg.) Gesù Cristo, che stabilisce il suo Regno, non di questo mondo; (N. XVII. e seg.) e manda li suoi Discepoli come pecorelle trà lupi, (N. 183.) alza la sua voce sino al trono dei Re. *Date a Cesare*, dice egli, *quello è di Cesare, e a Dio quello è di Dio*, (N. XVIII.) Perchè non dire di dar tutto a Cesare? *Andate* disse altrove, *e dite a quella Volpe, disegnando il Re Erode. Guai a voi, o Scribi, e Farisei ipocriti*; e perchè ciò? Perchè gettare in faccia ai Popoli li suoi superiori così odiosi? Appunto

perchè conoscendo i loro Superiori vedano eziandio in quali oggetti devono essergli ossequiosi. (N. XXI. 70. e seg.) Tutto questo fece dargli il nome di *seduttore*, quasi seducesse le turbe di rivoltarsi al governo Religioso, e politico. Niente era più lontano della verità. Lo videro anzi pagare i tributi per non scandalizzare la plebe. (a) (N. XVIII.) Ma nato al mondo per la verità (b) dovea annunziarla.

191. Eh perchè dovrà impedirsi di fare lo stesso á suoi Ministri? (N. 184.) Perchè questi dovranno promettere, e giurare silenzio nell'estremo bisogno di sua Religione? (N. 189.) Le *rivoluzioni*? (N. 190.) Dicono; ma ciò non è vero; bensì l'empio Codice della Costituzione, e delle Leggi è la pietra dello scandalo, che mai permetteranno i buoni Sacerdoti in pregiudizio de' loro prossimi. Questa fece la Rivoluzione, e siegue a cagionare le catastrofi, che noi piangiamo dopo 11. anni di barbarie trionfante. Ma tacere, e promettere con giuramento lo stesso silenzio colpevole non sarà un giurare di non adempire un dovere del proprio stato? (N. 186. 189.) cioè, che i Poveri Popoli mai ve-

(a) S. Matteo.

(b) S. Giovanni nel Vangelo.

dano la verità del dogma Cattolico? Che
 ignorino la legittimità de' poteri, e doveri
 Sovrani? (N. 34. 70. e seg.) anzi, che
 né segni negli alberi, e né colori non
 scorgano i segnali della irreligione? Li
 Cristiani non poteano portare la Luna di
 maumetto per esser segno di Religione;
 Come si potranno usare le coccarde, e li
 segni tricolori quando questi significano il
 sistema anticattolico? (N. 67.) Quindi li
 Sacerdoti giureranno silenzio? Gran fatto!
 In un secolo, che tutto grida „ *diritto
 dell' uomo, libertà, eguaglianza* „ deve
 giurarsi tacere nella causa di Religione,
 e di Santa Chiesa. L' uomo non ha più
 diritto; la libertà diviene schiava, e l' e-
 guaglianza nella oppressione più orribile;
 e li Popoli, ascoltate la verità, o infelici,
 e li Popoli si vogliono così ingannati,
 che nulla vedano del proprio inganno;
 che nuotando tuttavia nel delirio dell' in-
 trigo della seduzione, e della cabala so-
 stengano, mano armata la empietà (N.
 79. sotto nome di costituzione, libertà ec.
 (N. 103. 184.) Eh la ragione, o uomi-
 ni? (N. V.) el Vangelo (N. VI.) o
 Cattolici? (N. 17.)

(1) Dell' anno
 (2) Che poco
 (3) di ragione
 (4) del cielo

RIFLESSIONE DECIMOTTAVA

Beni temporali della Chiesa. Chi gli nega il diritto di possederli. Massima empietà de' Filosofi. Fatto, e diritto naturale divino, ed umano per i Ministri del Culto.

192. **C**HI conosce la storia della Rivoluzione di Francia, ed in specie la Costituzione civile del Clero (a) non ignorerà, che fra i beni pertinenti al dominio detti nazionali li computarono i beni di Chiesa, e dell' Ecclesiastici, stabili, mobili, vasi Sacri ec. La Nazione si li appropriò facendone uso come beni proprii, alienandoli, ipotecandoli ec. l' Art. XXIV. di questa Legge (N. 104.) seguendo il titolo dei delitti proibisce altamente ai Sacri Ministri di presentare al Popolo come ingiuste, e colpevoli simiglianti alienazioni sotto le pene ivi contenute. (b) Vede ognuno, che tuttociò è seguela dell' osservato sistema (N. 48. e

(a) Dell' anno 1790.

(b) Cioè 1000. lire di ammenda, e due anni di prigione, e sospeso dall' esercizio del culto; ed esercitandolo 10. anni di ferri.

seg.) Se non esiste società Religiosa, o rapporto di Religione (N. 67.) perchè avrà dé beni temporali? Perchè si presenteranno ingiuste le loro alienazioni? Pure

193. La questione non nasce tra noi di pochi giorni. Giovanni Wicleff, ed altri suoi seguaci (N. 146.) pretese di avere letto nel Sagro Vangelo, che la Chiesa era incapace di possedere e quindi autorizzato di assolutamente spogliarla. Chi però è Cattolico, (N. 17.) e conosce la storia della Chiesa cominciando dá Santi Apostoli (a) saprà che questa fu una eresia le tante volte dannate ne' Sagri Concilii, come repugnante alla ragione, ed al Vangelo. Il fatto, el diritto farà più chiara la verità della cosa. Poichè

194. Presentare á nostri moderni, á questi liberi pensatori, il nome di eresia, e di censure è quasi lo stesso, che farli ridere. Non negano il Vangelo, e le Sante Scritture perciò, che loro dà comodo; non mancano anzi di ammirarlo, e farne degli elogi, come all' Autore Divino. (b) Però scendendo alle massime che devono frenare, quella libertà, che non conosce nè limiti nè meta, fuori della libertà me-

K 2

(a) Act. Apost.

(b) Rousseau *Pensees: Evangile*

desima, senza apertamente negarlo, o lo accusano di corruzione per parte dei Cattolici, o tengono mille vie insidiose per dargli delle storte spiegazioni. (a) Noi rimettiamo la Chiesa, mi disse uno di questi qualche anno addietro, dove la pone il Vangelo, (vale a dire spogliata di ogni bene) può sentirsi cosa più grande?

195. Già gli osservai, non ci ha dubbio, che se la Chiesa dovea nascere povera perchè il Mondo vedesse la sola mano dell' onnipotenza nella sua propagazione, (N. 183.) non dovea però esser tale per sempre. La ragione è semplice: perchè non vi è precetto nello stesso Vangelo, che renda la Chiesa incapace di possedere de' beni. (N. 193.) Di più potei dirgli, che in multiplicandosi li Fedeli doveano moltiplicarsi i ministri, i Sacri Tempj, le Sagre Cerimonie, ed in conseguenza il culto esteriore, che adombrasse, e riconoscesse la Maestà dell' Altissimo. Potei dirgli finalmente, che scemandosi il fervore dei primitivi Christiani, e quindi delle volontarie oblazioni; ma non mancando il bisogno del Sacro Ministero, e perciò delle spese, che doveano alimentarlo; come il Sacro Culto, la Chiesa dovea avere de' beni onestamente. Tutte

(a) Lo stesso Cont. Social. lib. 4. cap. 8.

con altre cose potei dirgli: ma tutto fu inutile per la gran massima. Che

196. La Chiesa non deve possedere alcun bene. (N. 77. 101. 144. e seg.) (a)
Allora mancherà al culto esteriore il necessario alimento, mancaranno i ministri, e così la Religione, e il Cristianesimo. Nè per altra ragione chiamano in mezzo la santità degli Apostoli l'integrità de' primitivi Pastori, ed in fine la purità Evangelica, che per non riconoscere, nè Pastori, nè Apostoli, nè essere pecore, e così vivere da libertini, col nome di Cattolici (N. 17. 160.) Ma perchè, Dio mio? negar con la voce ciò, che il fatto parla sì chiaro? Vogliamo la Religione di Cristo; sieguono a dire, (N. 17.) nell'atto stesso, che la minano per ogni parte (N. 51. 79. 98. e seg.) e la distruggono (N. 139. e seg.) Fu più sincero un altro di simil taglio in dicendo di tener più conto dell'albero delle libertà, che del Tabernacolo; che doveano vender le chiese ec., infatti questa è la Legge, che si eseguisce con tutto fervore, e che abbiamo in questione. Ora

197. Per dar principio a vedere il valore di questo Articolo (N. 104, 192.) è a sapersi per ragione di fatto costante,

(a) Si veda la corrispondenza fra *Voltaire*, e il Rè di Prussia antipassato.

che sino dá primi giorni del Cristianesimo, in cui la Chiesa, per dir così era bambina, li Fedeli depositavano á piè degli Apostoli i proprii beni. (a) Quelli beni divenivano all'istante beni di Chiesa, vale a dire della Società dé Credenti. (N. 169. e seg.) Li Santi Apostoli ne furono i primi amministratori, che in appresso commisero ai sette Diaconi. Si legge il fero castigo dato ad Anania, e Zafira per averne occultato una piccola porzione, con tal frode, che di nulla si farebbe scrupolo á nostri giorni. Ecco perciò dei fatti, che possono vedersi negli Atti degli Apostoli. Due cose frattanto si osservino, che replicarò ancora: 1. che non vi è Legge Vangelica, che proibisca alla Chiesa, o Società dé Fedeli di ricevere, e possedere dei beni: (N. 195.) 2. le donazioni non erano al Popolo come Popolo (che in tal caso poteano pretendervi Ebrei, e Gentili) ma al Popolo, come Chiesa, (N. 169. e seg.) che tutti viveano in commune. (b) Nè tal Legge potea esservi come riflesso in passando: 1. 198. Li Santi Apostoli non avrebbero all'istante trasgredito lo stesso precetto, benchè ricevuto in sola tradizione dal

(a) Act. Apost.

(b) Ivi.

Divino Maestro. La loro santità era troppo luminosa; e mancando così solennemente li Sacri Canonisti non l'avrebbero taciuto, siccome non tacquero, nè l'ambizione, nè lo spergiuro, nè il tradimento de' medesimi contro Cristo, come la contestazione tra San Paolo, e San Pietro. (a) Eh che tacessero, forse per amor proprio, cosa non avrebbero detto i loro nimici, che non cessavano d'inventare le calunnie più nere? (b) Si sa, che li chiamavano stolti, scandalosi per la Predicazione della Croce, ed in specie per l'alto disprezzo de' piaceri, e delle ricchezze. Ora poteano gettargli in faccia l'indegna ipocrisia di non osservare la Legge sù tale oggetto. Dunque non vi era. Nè lasciavano di ricevere, che poscia distribuivano all'istante. (N. 197.) Ma non poteva esservi per altro motivo.

199. Qui fa bisogno chiamare le riflessioni già fatte, *se la Chiesa è nello stato*. (N. 168.) Comunque sia anche nell'ultima supposizione, (N. 172.) che il diritto divino sia il risultato del diritto umano, e nulla più sia, che seguela del patto sociale, (N. VII. 32. 73. 173.) come potrà suporsi una Legge, che e-

(a) *S. Paolo Galat.*

(b) *Si veda Tertull. Apologet.*

escluda la Chiesa del diritto di possedere? Non è forse escludersi l'uomo stesso, e limitargli quel potere gli dà la natura? (N. VIII.) Si sa, che la Chiesa non si distingue dal Popolo, (N. 169. e seg.) nè gli Ecclesiastici dall'essere di uomini parlo nel suo essere fisico. Quindi come la stessissima cosa, dev'essere vestita di tutti quei diritti gli dà il patto sociale, sempre seguendo dalla natura, (N. XII. e seg. 30. e seg. 70. e seg.) o del suo Autore. Perciò

200. In forza di questi diritti (N. VIII. e seg.) la Chiesa medesima fu chiamata a possedere certi beni così stabili, che mobili. Mi sia permessa certa franchezza, che le circostanze non negano a persona: La Chiesa fu chiamata a possedere de' beni, non già con la spada alla mano, siccome i ladri famosi, che invadono sacro, e profano col nome pomposo di *conquistare*. Non con titoli ingiusti, e vituperosi processi in usurpando l'altrui. Non con frodi ammantate di pietà, o viliissima ipocrisia. No. Ma la pietà de' Fedeli ne fece un dono per amore di quel Dio, in cui solamente spera una eterna mercede. La Provvidenza Divina, di cui erano penetrati i nostri maggiori, e che veglia alla conservazione delle famiglie,

delle Nazioni, ed Imperii fu la medesima, che animando la fede loro gl' ispirò di consacrare porzione di beni, e per moltiplicare li monumenti del culto, ed a perpetuare le pubbliche orazioni, e quindi alimentare nei Cittadini gli alti di Religione, in cui sono legate le virtù morali, e la stessa felicità della Patria.

201. Simili offerte furono per ogni Nazione dell'universo inviolabili, e sacre. Le Leggi sociali, e la protezion del Governo ne hanno sempre garantiti i contratti eziandio con quelle condizioni, che piacquero di stabilirsi trà i contraenti. Ma tali donazioni, (non dispiaccia la replica) (N. 197.) non furono dirette, nè á Principi, nè á Repubbliche, nè á Rè, nè á Senati, nè á Popoli, nè á Nazioni in genere; bensì alla Chiesa, cioè alla società dei Fedeli, (N. 169. e seg.) ossia allo stesso Popolo chiamato nella Fede Cattolica. (N. 178. Ne determinarono l'uso, (N. 200.) ne affidarono alli Ministri del Culto l'amministrazione. (N. 197.)

202. Ho detto (N. 201.) che ogni Nazione tenne sempre per sacrosante simili donazioni. Potrà forse dubitare persona, che non sia il medesimo nella Chiesa Cattolica? Si osservino tutte le storie, e le

disposizioni delle Leggi civili, e si scorge-
rà la verità così chiara, che la luce del
sole. La chiesa dunque, o la società de
Fedeli, ed a nome della medesima li Mi-
nistri del Sacro Culto han diritto di pos-
sedere, (N. 192.) o si osservi la sua
primaria istituzione, che non l'esclude;
(N. 197. 198. e seg.) o il contratto so-
ciale, che non può ammeno di garantirlo,
(se vuole essere giusto) o le Leggi ci-
vili, ed anche le consuetudini, che sie-
guono ad interpretare la Legge.

203. Osserverà il Savio Lettore, che
io attribuisco alla Chiesa, nè più, nè me-
no di quel diritto, che hanno gli uomini
in particolare, ed in comune, (N. VIII.
28. e seg.) vale a dire, e come uomini,
e perciò autorizzati dal diritto di *natura*;
e come Chiesa, che siegue dalla istitu-
zione del Creatore, (N. VIII. 61. 68. e
seg.) e quindi garantita dal diritto *Divi-
no*; e come Cittadini, e perciò sotto la
protezion delle Leggi sociali. Ma

204. Dovrei aggiungere qualche co-
sa delle disposizioni, che sopra li beni
medesimi ha stabilito la Chiesa. Le sue
Leggi sono rispettabili, e sacrosante in
faccia al Sovrano, se è Cattolico. (N.
31. e seg. 60. 68. 75. e seg.) E nel no-
stro Caso non sarebbe di troppo, poichè

si parla á Cattolici. (N. 17- 196.) Come poi avrebbe l'aria di provare la cosa per la cosa medesima io mi contento di solo accennarle con l'oservazione, che se la Chiesa proibì (a) l'alienazione de' stessi beni; se ne ordinò quell'uso, a cui devono accomodarsi li Sacri Ministri, e venerare il Popolo Infedele, non fu mai che per il vantaggio maggiore, e de' Popoli, e de' particolari ministri, e della stessissima Religione. Questa veduta è così chiara, e palpabile, che la sola mala fede potrà appannarla di dubbi.

RIFLESSIONE DECIMANONA

Si siegue. Dal diritto della Chiesa ne viene escluso il Sovrano. Eccezione, che chiarisce, e conforma lo stesso diritto.

205. **A**Dunque la Chiesa può godere naturalmente del diritto di proprietà, che ogni uomo, (N. 197. 203.) e Cristiano, e Cittadino. Questo diritto però segna delle conseguenze, che non so se piaceranno al moderno filosofismo, (N. 196.) in sostanza, *Franca rapina.* (N.

(a) Vedasi *extravag. ambit. Int. Comm. Pauli II.*

193.) Perciò: ecco la prima segueta. *La Chiesa non può spogliarsi* da chi che siasi benchè Sovrano senza commettere il più violento attentato alle Leggi naturali, divine, ed umane. Nè ciò è nuovo a chi conosce le storie. Perchè

206. Sino dai tempi della bugiarda idolatria erano accusati, e condannati di sacrilegio tutti coloro, li quali avessero avuto tale ardimento. In ogni parte di storia si leggono simiglianti rimproveri, in specie però contro quelli, che presero parte nello spoglio del Tempio di Delfo. Ognuno ne parlava con tanto di orrore nullameno, che se avessero veduto, e conculcata la giustizia, e la Religione profanata. (a) Ma quali esempi più terribili non ci presentano le Sacre Storie antiche (b) e moderne allorquando si videro degli Eliodori manomettere il luogo Santo? Ma lasciando il fatto, che può spiegarsi a piacere dalla libera opinione siegua a parlare il diritto sovrano, cioè del Popolo (N. 28. e seg.)

207. Ho detto (N. 206.) Popolo: 1. per escludere *quello, che non è*, sia nella sua universalità, sia nella sua maggioranza. 2. Per intendere il *Sovrano so-*

(a) *Calmet. Stor. Univ.*

(b) *Machab. Act. Apost.*

lo, il quale solamente può usare dei diritti dell'uomo, del Cittadino secondo la ragione, el patto sociale (N. 30. e seg.)

Il volgo sotto nome di Sovrano intende il *Principe*, ossia quello, che esercita la Sovrana possanza. (N. 22. 33. 36. e seg.)

Sia chi si voglia niuno ha diritto di spogliare la Chiesa de' temporal suoi beni. (N. 205.) Perchè

208. Si è già detto, (N. 201.) che li beni medesimi furono donati, non ai Principi, o ai Popoli; bensì alla Chiesa, che essa possiede per diritto naturale suo proprio. (N. 203. 205.) Ora come potrà spogliarsi, e non conculcare la naturale giustizia? (N. 206.) vi è forse Sovranità sopra la medesima natura? Se non solo il *Potere*; ma l'uso stesso del gran poter naturale deve conformarsi all'ordine da lei stabilito, dal suo Autore. (N. VII. XI. XII. XIV. XV. 30. e seg.)

Poichè nè la società, nè il Sovrano diritto può esistere fuor di ragione. (N. I. III. e seg.) Anzi come fu per il bene del Popolo (N. 33.) mai sarà per distruggere; ma a difendere le proprietà, e quindi la Chiesa né suoi beni.

209. Non sono difatti garantiti li beni de' particolari individui? Non si grida altamente per ogni uomo, e Cittadi-

no. *Diritto di Proprietà?* (a) Ma la Chiesa è pure la stessissima società di uomini; e di Cittadini: (N. 169. 199.) la naturale giustizia, el Patto sociale è il garante di tutti (N. 201. e seg.) e lontano dal potere diretto, che si vuole presumere nel Sovrano, (N. 205.) dirò, che il solo despotismo di uno, o più tiranni ha potuto urtare barriere così sacrosante.

210. Dissi potere diretto, (N. 209.) poichè il corpo sociale, e quindi il Sovrano ha benissimo diritto sopra i diritti medesimi, dirò così, dell'uomo in società. (N. VIII. 28. 30. e seg.) Esso entrò, o nacque in comunione co' suoi simili. Pose dunque in massa commune il gran Padrimonio, che gli diè la natura, ed il suo Autore senza sparmiarsi la vita. In conseguenza il Sovrano può usare dei diritti dell'uomo, (N. VIII.) e secondo le Leggi della natura, (N. XI. 31.) e secondo il patto, e le urgenze sociali. (N. 30. 33.) Però

211. Questo diritto che suol dirsi politico, e Sovrano, (N. 28. 30. e seg.) per meglio spiegarmi, lo dirò *Indiretto*, mentre non viene alla sovranità, che per mezzo di un patto, o quasi patto, ossia

(a) Si vedano li primi Art. della Costituzione su la dichiarazione de' diritti.

dalla unione de' diritti degli uomini, (N. 33.) la quale, oltre di poter limitarsi, e sciogliersi ancora, non scende *direttamente* dalla natura come nell'uomo (N. VIII.) preso nel suo individuo, bensì dell'opera umana. (N. XII. XIII.) Mai è ripetuto abbastanza: *lo stare á patti.* (N. 31. e seg.) Questo è il legame del potere Sovrano, oltre la sanzion naturale, che comincia per formarne i doveri. (N. V. 30.) Ora approssimando al segno le giuste seguete.

212. Sè per diritto naturale divino e sociale. (N. 197. e seg.) La Chiesa potè possedere come ogni civil società, (N. 209.) se *direttamente* possiede, e con titoli li più legittimi (N. 200.) nullameno di qualunque proprietario; se le stesse leggi civili quando non furono spogliate da sentimenti di religione, (N. 202.) non gli permisero altro aggravio, che le spese del Culto; (N. 200.) eh perchè si dirà con la giustizia alla mano, e senza rinunciare alla pietà Religiosa al Contratto sociale, che il Sovrano abbia *diritto*, e *diretto potere* su li beni di Chiesa anche d'impunemente spogliarla? (N. 205.)

213. Qui è da notarsi, che parlando delle spese pel Culto (N. 202. 212.) voglio insinuare altra segueta nienteme-

no ragionevole. Il Sovrano, cioè il Popolo, (N. 28.) o si dica il Principe, (N. 207.) non può essere ateista. (N. 70.) Si deve adunque una Religione, e quindi quel Culto, che obbliga ogni uomo. (N. 71. e seg.) Le Sacre Cerimonie, e Ministri chiamano una spesa per diritto naturale divino. (N. 77. e seg. 144. e seg.) Non può negarsi, che siano di carico al Sovrano, che suppongo sempre nella Comunione Cattolica. (N. 17.) Ora questa spesa, o l'aggravio di contribuirvi, è restato ai beni di Chiesa (N. 200.) per quel patto, o quasi patto, che fu stabilito. (N. 201.) Ciò supposto, come fatto costante, si dirà che il Popolo (N. 28.) possa per diritto di sovranità avere tuttocio sopra la Chiesa, che tiene, anche indirettamente sopra de' proprietarii individui? (N. 211.) Ma perchè un doppio peso ai beni Ecclesiastici? adunque non merita cosa veruna il culto esteriore, il mantenimento de' Sacerdoti, e per la viva predicazione, e per il ministero de' Sacramenti? (N. 72.) E se merita (in faccia á Cattolici) non potrà soverchiarsi doppiamente, e non violare i patti, e l'equità naturale. (N. 212.)

(N. 214.) Nò, sento dirmi, la Chiesa possiede troppo; li suoi ministri ne abusano,

quando lo stato vive nelle urgenze maggiori. Io comincerò dá queste ultime perchè urgenze di stato, che suppongo gravi; ed è l'eccezione promessa. (N. 205.) Si cominci però ad osservare, che il diritto d'essere ajutato dagli altri (N. VIII.) mai ha dato il potere d'invadere impunemente l'altrui. Già è solo in quei casi né quali tutto manca, è che dá sani filosofi suole dir i di necessità. Perchè se può aversi amichevolmente, o per altro mezzo senza mancare all'umanità, e giustizia non si ha diritto ragionevole, nè di fraudare, nè molto meno di usare violenza. Ma ciò, che non può un particolare verso il suo simile (N. V. VI. 25. e seg.) non può un Sovrano, molto più contro le leggi della natura, non che contro il patto sociale. (N. 30. e seg.) Egli mancherebbe all'equità naturale, e l'atto stesso sarebbe un' attentato. Siano dunque come si vogliono le urgenze di stato, la violenza è l'espedito ultimo, che deve usarsi in faccia a chiunque, a meno che non voglia rendersi colpevole di violata giustizia. Questi colpi arbitrarii, ormai abborriti da tutta l'umanità ragionevole non potranno richiamarsi alla luce, che da rifiuti di natura efferata. (N. 19 e seg.) Del resto,

215. Ammettendo il bisogno sociale tal

quale vuole supporre, (N. 214.) si osservino per un momento le sanzioni di Santa Chiesa. E quanto gelosa, che li suoi beni mai siano alienati, (N. 204.) apre non pertanto, il suo seno quando si tratta di sovvenire ai fedeli. Si leggano le storie di ogni secolo, e li canoni, che prescrivono i motivi di alienazione, e si scorgerà di cosa è capace la Santa Chiesa. Nulla è sparmiato, non dirò nelle urgenze maggiori, e di stato; ma né bisogni communi, e di pietà verso i miserabili, o schiavi, o esiliati, o imprigionati ec.

216. Dico avvertentemente, che nulla fu sparmiato; Poichè è legge di Santa Chiesa di far parte ordinaria de' suoi beni ai poveri comuni, che suole anchè chiamarli beni di poveri. Eh perchè non usare di questo mezzo invece di spogliare arbitrariamente la Chiesa? Perchè non richiamare a memoria gli antichi esempi, in cui li Principi, e le Nazioni dopo di avere fatto conoscere á Popoli le urgenze di stato seguivano per invitarli a provvederli? In questa guisa: 1. Si riconosce il giusto diritto, e particolare dei Cittadini, e del Sovrano: 2. viene ad essere garantito per ogni parte: 3. resta provveduto il bisogno. Ho detto notantemente degli *antichi esempi*, ciò che bramo avvertirsi riguardo al

fatto, che potrebbe addursi in contrario. Poichè se li Principi Cattolici ordinarono variazioni, e cangiamenti contro la natura, e prerogative de' beni Ecclesiastici s'intenda per costante verità ciò essere seguito, e nel concorso di ragioni giuste, ed urgentissime, e con l'approvazione, e consenso della medesima Chiesa per mezzo del suo Capo visibile il Romano Pontefice. Non fanno così li Francesi. Costanti nella Irreligione (N. 78. 79 ec.) ne distruggono i mezzi possibili. Quindi spogliano dispoticamente i più deboli, ed in specie il Padrimonio dé poveri, che è la Chiesa. L'imprestiti forzati, le soppressioni universali de' luoghi pii sono li mezzi tanto più Comodi, che prestì, e Violenti per la rapacità, ed ingordigia dé libertini, che tanto più loro riesce impunemente, che ammantata di urgenti bisogni, (N. 214.) è sostenuta dalla forza dell' armi.

RIFLESSIONE VENTESIMA

Si risponde alla replica. La Chiesa possiede di troppo; li suoi Ministri ne abusano
(N. 214.)

217. **D**ice molto bene, un gran Filosofo Politico, (a) che la rapacità, e l'invidia
(a) Plutarco.

mai fu scarsa di speciosi sofismi. Chi però crederebbe di sentire simili picciolezze in bocca del moderno Filosofismo, e gettarsi in faccia de' Popoli come se fosse d' invariabile dogma? *La Chiesa ha troppo di beni; dunque bisogna spoglarla.* Credo, che l' antecedente sia del tutto appoggiato perchè in fatti la Chiesa possiede qualche cosa di più all' onesto sostentamento de' suoi Ministri, e del Sacro Culto. Mentre se avesse il bisognevole solo non tanto porterebbe l' inconseguenza, che mostrerò nel momento; ma di vantaggio conterrebbe delle falsità. Veniamo al caso.

218. Non negando alla Chiesa quel diritto, che ad ogni uomo sociale (N. 209. e seg.) Io dimandarò. Se un Cittadino possedesse legittimamente de' beni stabili, mobili ec. che fossero al dipiù del suo onesto sostentamento potrebbe dedursi con naturale giustizia questa eguola: *dunque bisogna spogliarlo di quel di più, che possiede?* Soffrirebbe quel facoltoso, o negoziante ec. che, conto fatto, come diceva un vile rapace dell' altrui sudori. *Possiedono solo per mantenerè intieri paesi? ,* Ma soffrirebbero di essere tranquillamente spogliati per la sola ragione, che hanno di troppo? Non griderebbero questi, e prima di essi l' equità naturale, che la Pro-

prietà de' beni è inviolabile, e sacra, come ogni diritto? (N. V. VIII. 26. 209.) Eh perchè non si vuole altrettanto per le proprietà, che favoriscono le Chiese? Se queste anzi per essere consacrate al Signore, ed alla sua Religione (N. 200.) devono più rispettarsi, eziandio per quei motivi, che viene a suggerirci la pietà di figli di Santa Chiesa (N. 61. 68. e seg.)

219. Dicevo del di più, che possederebbe quel ricco proprietario all' onesto sostentamento. (N. 218.) Ma è ben terribile il fato contro la Chiesa. Lo spoglio non è al *troppo*; è al *totale* de' beni; e quasi la Religione non esistesse tra rapporti dell' uomo (N. 77. e seg.) e si distrugge per il presente, e si procura, che nulla vi esista per l' avvenire. (N. 143. 148.) Ma seguendo l' idea del *troppo*; Contro cui non posso sentire con ragione l' altro meschino pretesto, che vi è *divario tra beni pertinenti a particolari Cittadini, e li Possieduti dalla Chiesa*. Eh perchè? Dico io.

220. Si tratta di naturale giustizia? (N. V. VIII.) Ella non è, che *una*. Ella è per *tutti intieramente*. Si tratta di Religione? (N. 65. 72. e seg.) Il rispetto dovuto a Dio è primo infinitamente di quello dobbiamo all' uomo (N. XXII.) e

perciò alle cose dedicate a lui (N. VIII.) Parlo á Cattolici (N. 17.) Onde dunque il divario. (N. 219.) eh diciamolo schiettamente ; *L' infedeltà, e rapacità dominante.*

221. E' vero, e mi fa piacere di altamente ripetere, (N. 215.) che dei beni di Chiesa ci hanno parte li poveri Cittadini, in specie li più bisognosi: 1. per Consiglio dell' istitutore divino, che in generale è precetto Vangelico, 2. per costume Apostolico (a) in seguito al comando di Gesù Cristo; che 3. Sanzionò la Chiesa con leggi Santissime. Motivo per cui si scorge maggior fiducia in questi non per spogliare, o rapirli per intiero; (N. 217.) Ma per dimandarli siccome figli ad' una tanta Madre. Ma perchè poi sono figli (li Cattolici) (N. 17.) avranno diritto di spogliar la sua madre, e deprenderla eziandio contro il suo espresso volere? l' attentato non sarà il meno ingiusto, ed empio. Anzi nel caso non è meno di un *Matricidio*; mentre tutto tende alla intiera distruzione di Santa Madre Chiesa (N. 219.) e ruina del Culto del vero D.o (N. 79)

222. Si dimandi addunque, se così posso esprimermi co' nostri Christiani, (N. 17.) nei pressanti bisogni, e si vedrà di ciò che la

(a) *Act. Apost.*

Chiesa è capace, (N. 215.) e del troppo e del tutto (N. 214.) Ma non si adduca il pretesto del troppo per annichilarla intieramente. Avrebbe ella ben fatto, se invece delle savie providenze per non alienare li suoi beni l'avesse lasciati in preda alla malaversazione, ed ingordigia di economi meno onesti? Avrebbe ben fatto dissipandoli in vituperose licenze, siccome tante famiglie una volta opulenti, e luminose, ed ora cariche delle più alte miserie, degni frutti di mollezza, e di fasto? Come tanti Principi, Monarchi, e governi, li quali, dopo esauriti tesori immensi ad arricchire cortigiani, e sfogare capricci furono costretti ad alienare, ad ipotecare i fondi domaniali? Ma così non fece la Chiesa. Ma perchè non fece così imitando la stessa dissipazione bisognerà spogliarla del troppo, e del tutto? (N. 219.)

223. *Ma essa, cioè, li Ministri del culto ne abusano. (N. 217.) Invece potrebbero impiegarsi in opere di maggior vantaggio per il pubblico, come stabilimenti di educazione, di carità ec. onde non vedere l'umanità straziata dalla indigenza ...* Quante belle cose in un fiato? che zelo mai non vi si ammira? che gran premura per la straziata umanità? Già non farò la stessa replica, (N. 218. e seg.) che molto

rinscirebbe al caso. **P. E.** *spogliare un proprietario de' suoi beni perchè ne abusa se pure l'abuso non fosse contro la sicurezza della patria*) del resto, quando mai s'intese con la giustizia alla mano, d'invadere l'altrui poichè il proprietario ne fa tutt'altro uso fuori de' pubblici stabilimenti di educazione, di arti, carità ec. Che se ciò accadesse non richiamerebbero giustamente li proprietari spogliati? Così ancora non sarebbe violata la naturale giustizia? Ma il fatto cammina à piè pari, se non vuole farsi la Chiesa d' inferiore condizione all' ultimo de' Cittadini. (N. 209.) vediamo nulladimeno l'abuso preteso.

224. Io lo considero nel *diritto*, e nel *fatto*. Il primo è la legge di Santa Chiesa, che ne ha determinato l'uso: cioè 1. per il Sacro Culto, e suoi Ministri: 2. per i poveri (N. 200. 216.) Il fatto poi siegue l'osservanza del diritto. Sicuro, che la infedeltà sola dirà abuso lo stabilito da Santa Chiesa, (N. 192.) quando non ripetesse le follie, e lo scandalo come ai tempi de' Santi Apostoli: (a) Ma non dirà così un Cattolico, (N. 17.) almeno, che non rinunzii al Vangelo, poichè la Chiesa non fece, che ripetere il diritto

(a) *S. Paolo.*

naturale divino come è facile a vedersi da chi ha occhi in fronte. Ella dunque richiede, che siano impiegati questi beni per alimentare la pietà de' fedeli appunto con la *Religione esteriore* nullameno dogmatica dell' interno del cuore. (N. 63. 64. 149.) Dissi lo *stabilito dalla Chiesa*. Ma in cose moltissime seguì la mente de' pii fondatori, (N. 201) che posero delle condizioni, non *abusive* (parlo sempre á Cattolici, (N. 17.) ma tanto giuste, che Religiose, e così ricevute, sanzionate, e venerate, e dal governo, e dai Popoli (N. 201. e seg.)

225. Sò bene, che si censura come *abuso* la non alienazione de' beni, (N. 204. 215.) e che per meglio esprimere viene qualificato ogni acquisto di Chiesa, ora col nome di *mano morta*, ora di *mano mortifera*. (a) Con ciò, siegue a dirsi, tanti beni restano stagnati nella incoltura, e nell' ozio. Mai entrano in commercio per uso sociale siccome le particolari proprietà ec. Ecco un ritornello, che obbliga delle ripetizioni noiose dei dati principii. Ma dico io.

226. Si direbbe questo medesimo contro un proprietario, che meno industrioso lascia le sue campagne nella inazione? che

(a) Si veda *Voltaire nel suo Melange*.

vivendo dal loro prodotto di niente si cura, che entrino in commercio sociale? Si direbbe giustamente. *Questo è abuso. Bisogna alienare li vostri beni; e per farlo meglio noi ve li togliamo per intero.* Dico; sarebbe giusta la conseguenza? eh perchè si dice abuso in faccia alla Chiesa, e si ne vuol giusto lo spoglio? Non vi e forse altro spediente per rendere utile un bene al corpo sociale? Molti Principi ne hanno presentato ai rispettivi Vescovi, ed io ho avuto l'onore di conoscerli, che mandati ad' esecuzione non fu spogliata la Chiesa di sue proprietà, e li suoi beni entrarono in commercio, come si vuole. *Dico come si vuole in commercio; perchè*

227. Niente è più ingiurioso alla verità, che di negare il commercio de' beni Ecclesiastici. Già non ripeto, che questi suppliscono alle spese del culto, e suoi Ministri, (N. 200. 224.) che può dirsi un commercio. Ma andiamo innanzi. L'esperienza c' insegna, che li beni di Chiesa non solamente non sono stagnati in *mano morta*; (N. 225.) ma passano in *mano così viva*, che solo per li stessi beni si sollevano dalla miseria tanti individui, ed intiere generazioni risorgono dalla povertà più profonda. Più.

228. La sola Santa Chiesa (che che voglia spacciarsi col pomposo nome di libertà, ed eguaglianza. (N. 45.) Ma la sola Santa Chiesa una per tutto, sempre uguale a se stessa, siccome libera dá pregiudizii del mondo a cui non appartiene, (N. XVII.) che per santificarlo, (N. XVIII. e seg.) apre il suo seno nello spirituale, è temporale vantaggio. La vocazione, il talento, la virtù, il merito sono le qualifiche, che portano innanzi il soggetto senza distinzione di nascita ec. (a) Ecco un *Miracolo di San Pietro*: Mi disse un contadino nel 1779. mostrandomi una villa superba. Infatti tante famiglie civili, e luminose non si scorgerebbero forse nella comune oscurità senza un loro zio, o figlio, o fratello, o nipote? Eh perchè si diranno beni stagnati, ed in meno mortifera, (N. 225. 226.) quando invece portano alla società l'essere, e la vita? Ma qui sento una obbiezione così curiosa; (dá nostri Filosofi) che prego il Lettore di tenere il riso, se può.

229. *Eh non è un'abuso, si dice, contro la Legge Canonica di arricchire i parenti có beni di Chiesa togliendoli a poveri, ed al Sacro Culto?* (N. 224) si

(a) *Per ragione di fatto si osservi la serie dé Romani Pontefici.*

ammetta per giusto il *Sacro diritto*, non però il fatto vi corrisponde . . . E' veramente lo zelo, che parla nel cuore de' nostri politici; ed è in sostanza per lo zelo medesimo di osservare li *Canoni*, che vogliono spogliare la Chiesa; e così gli *Ecclesiastici* non abbiano luogo di trasgredirli . . . O Dio! a qual segno conduce la mala fede urtata dall'interesse maligno. Egli imita quel medico, che tira alla vita de' suoi ammalati, e l'uccide per così prevenirli dal rischio di febbre. Si vogliono i beni di Chiesa perchè si vuole uccidere la Religione. (N. 139. e seg.) Bisogna torli dal ristagno di mano morta, si dice (N. 225.) onde passino in beni sociali; ma passando in beni sociali perchè il beneficiato fa parte ai parenti di sua quota canonica, ecco defraudato il sacro diritto, e perciò si tolgano i beni.

230. Ho detto *quota canonica* (N. 229.) poichè non proveranno così facilmente, che li *Sacri Ministri* defraudino, o ai poverelli, o al *Sacro Culto* per arricchire i parenti. Le *Leggi* medesime, che hanno così distribuito i beni (N. 224.) provvedono ancora perchè la distribuzione sia giusta senza frode, o inganno.

231. Che se si trovasse un qualche giuda ladro (a) specialmente nel secolo, in
(a) S. Giovanni nel Vangelo .

cui più si vive di sentimenti corrotti il
 quale non contento del proprio defraudi
 le limosine date a Gesù Cristo nella sua
 Chiesa, e né suoi poveri, si avranno per-
 ciò a torli perpetuamente alli poveri, al-
 la Chiesa, ed al Sacro Culto? Ed in que-
 sto caso saranno indennizzati li poveri?..
 Sarà provveduto lo Stato?... (N. 214.)
 Saranno tolti gli abusi?... Saranno osser-
 vati li Sacri Canonici?... (N. 217. e seg.)
 Il corpo sociale sarà ricco?... Se il pas-
 sato è maestro dell'avvenire; se l'espe-
 rienza palpabile non mentisce si vedrà da
 chiunque ha occhi in fronte la verità.

232. Arrigo VIII. Re d'Inghilterra,
 secondo questi principii (N. 146.) spo-
 gliò la Chiesa de' ricchi padrimoni venu-
 tigli dalla pietà de' Fedeli. Ma niun So-
 vrano morì più sopraggravato di debiti. La
 Francia ha fatto il medesimo (N. 192.)
 dopo la rivoluzione del 1789. ma non so:
 vedo co' miei occhi i soldati ignudi, uf-
 ficiali militari, e civili languir nella ine-
 dia, esausto l'erario di una Repubblica
 dominante, che alle ricchezze immense di
 Chiese, di emigrati, e della Corona ha
 aggiunto lo ricchissimo spoglio di tanti
 luoghi, come sono l'Italia, le Fiandre,
 le Olande, senza contare il provenuto dal-
 le Spagne, e sempre si scorge correre

affannata in cerca di nuovi spogli. Eh vorrà spogliarsi la Chiesa, perchè ha troppo, il suo Clero ne abusa, (N. 217.) e lo stato è nelle urgenze maggiori. (N. 214.)

RIFLESSIONE VENTUNESIMA

Due conseguenze rapporto agli alienanti ed acquirenti beni di Chiesa. Parallelolo di un caso deciso dalla Sacra Congregazione di Propaganda, e S. M. di Beddetto XIV. Da ciò è condannabile il silenzio dé Sacerdoti.

233. **L**E due conseguenze mi sembrano le più legittime dalle premesse osservate sinora. La prima riguarda gli alienanti, cioè la Nazione Francese (N. 192. e seg.) secondo la di lei Costituzione, Leggi, e Decreti ec. che suppongo *Sovrana*. (N. 36. e seg.) Ella dunque, cioè la Nazione non potè aver diritto veruno sui beni di Chiesa, (N. 205. 208.) appunto perchè esclusa dalla medesima Chiesa col suo diritto naturale, divino, umano. (N. 200. e seg.) Perciò le vendite, che l' articolo in questione (N. 104. 192.) non vuole, che siano presentate come *ingiuste*, e *colpevoli* dá Ministri del culto, sono attentati a

tutte le Leggi; sono delle usurpazioni le più sacrileghe; sono seguele dell'ateismo, e della irreligione (N. 79.) per distruggere la Religione di Gesù Cristo (N. 128. e seg.) Ma

234. La vendita ha per seguela la compra, o sia l'acquisto. Che diritto, diremo noi vi avrà mai il nuovo acquirente? Nè più, nè meno, risponde la ragione, e la Legge, di quello gli avrà trasferito il venditore. Non ho bisogno ripetere, che questo, cioè la Nazione, (N. 192. 233.) non ha alienati i beni ecclesiastici, che in forza di quel diritto gli diede la Sovranità. (N. 36. e seg.) In conseguenza non potè trasferirne di vantaggio al compratore. Lui adunque chi compra cioè, (ed è la seconda seguela) è nientemeno usurpatore sacrilego (N. 233.)

235. Niuno vorrà quì ostentarmi, nè necessità, nè buona fede. Si è parlato (N. 214. e seg.) delle urgenze di stato, e si è veduto il rimedio peggiore del male. (N. 229.) Hanno forse bisogno li particolari medesimi di acquistare beni usurpati, e quindi alienati per solo diritto di usurpazione? (N. 234.) Non si comprarebbe già da un ladro la roba defraudata al suo prossimo; E tutte le Leggi condannerebbero il compratore a risar-

cire il padrone fraudato per il diritto di natural proprietà . (M. VIII.) Ma se questo diritto assiste la Chiesa, (N. 200. 209.) e condanna l'alienante, (N. 233.) malgrado li sognati bisogni (N. 214. e seg.) non sarà nel caso medesimo il compratore ? (N. 234.) Potrà giustificarsi con la necessità ?

236. Già sò, che sotto questo nome (N. 235.) s'intende, ciò, che non è: *se io non compro* (parla l'avidità, e l'ingordigia) *compraranno gli altri, ed allora mi farebbe un pregiudizio* . Addunque, dico io bisogna far presto ad usurpare l' altrui, perchè taluno non lo usurpi il primo. Ma ciò sarebbe un rendere necessario il vizio poichè divenne frenetica la corruzione del cuore. Se veramente esistesse il pregiudizio passando il bene della Chiesa al particolar compratore, potrebbe, giustificarsi la compra; ma non potrebbe conservarsi giustamente. La ragione è chiara. Il pregiudizio evitato, cessa la causa, e quindi il diritto di possedere la roba comprata, e sempre deve richiamarsi il primo padrone, e nel caso, la Santa Chiesa.

237. Ma: *il danaro sborsato? la buona fede?* Adagio. Troppe cose affollano. Il danaro non sempre si sborsa; (a) Ed

(a) Nel mio Paese non si vidde que-

anche sborsato deve trattarsi con una madre la più tenera, (N. 215. 221.) se veramente sono leali, e rispettosi figliuoli. Però non parliamo di buona fede. (N. 235.)

238 Ella non può esistere in un Cattolico: (N. 17.) 1. La Nazione Francese, che usurpa li beni, e ne dispone, (N. 192.) conosce il suo diritto, e quello di Santa Chiesa. (N. 30. e seg.) non è dunque opera della buona fede, che la destrugge: (N. 233.) 2. Li compratori Cattolici non mancano delle stesse conoscenze, e quindi non hanno buona fede acquistando robba di usurpazione sacrilega. (N. 233. e seg.) Ho voluto dire questo della mala fede degli acquirenti perchè sappiano ancora come dispone la Legge, la quale impedisce qualunque prescrizione dé loro acquisti, di cui non pochi si vanno lusingando. Del resto poi

239. Io trovo il caso così analogo al nostro, (N. 192.) che deciso dalla sacra Congregazione di Propaganda, e confer-

M

sto sborso, che in qualcheduno, che non godeva l'amicizia del Governo. Ma nè il Compratore del Palazzo Vescovile nè di una Tenuta del Capitolo, nè del Monastero delle Monache hanno dato un soldo.

mato, ed illustrato dalla penna maestra di Benedetto XIV. di F. M. non lascia luogo a far dubio sul silenzio voluto dá Sacri Ministri. Ecco la proposizione: *Li Turchi dopo impadronitisi dell' Albania occuparono gran parte de' beni pertinenti alla Chiesa; de' quali porzione fu venduta ai Cristiani, e porzione fu data a coltura. Ancora molti de' beni medesimi (forsi ignorati dá Turchi) furono occupati dá stessi Cristiani, che possedeano confinanti alla Chiesa. Si dimanda in ambidue i casi come diportarsi, e se vi è rimedio, e quale?*

240. La Sacra Congregazione risponde: (Poichè parla all' Arcivescovo di quei luoghi) (a) *Che lui dovesse chiamare a se li Missionarii Parrochi, e Confessori, ed ingiungerli; che mostrino ai penitenti, che essi non possono tenere li medesimi beni, una volta pertinenti alla Chiesa, senza danno della propria coscienza. Nulla preme, se li hanno comprati dá Turchi, oppure occupati, come lasciati in abbandono. Che perciò, siegue la Congregazione, è necessario qualche legittimo Titolo, onde mantenersi in possesso di quei beni: la risposta data così fu illustrata di poi dall' Eruditissimo Pontefice con*

(a) *Ad Archiep. Antibaren.*

quella vasta conoscenza di cose, che possede ad illuminare il mondo.

241. Ecco il caso, dicevo, simile al nostro (N. 239.) per le ragioni, che vi vengono addotte. Li turchi non acquistando legittimamente non poteano comunicare ai compratori, o possessori, che una proprietà illegittima. (N. 240.) Ora la Nazione Francese ha voluto pretendere come pertinenti al dominio li beni di Chiesa, (N. 192.) e solo in vigore dell'ingiusta pretenzione (N. 234.) furono alienati. Adunque gli acquirenti non vi hanno più diritto a possederli, che i venditori. (N. 235.) Con tutto ciò si vuole, che li Sacerdoti giurino (N. XXIV.) di mai presentare ai Popoli simiglianti ingiustizie (N. 104. 192.) Può giurarsi?

242. Si tratta di tacere. (N. 137. 148. 184.) Più: si tratta di giurare lo stesso silenzio, e giuralo nelle vicende più terribili della Religione di Gesù Cristo. (N. 189.) Si tratta finalmente, che lo giurino quelli medesimi, che per dovere del proprio stato debbono parlare altamente la verità. (N. 185. e seg.) Li Sacerdoti dell' Albania (N. 240.) doveano presentare alli possessori de' beni Ecclesiastici il danno dell'anima propria, ed in Francia dovranno tacere, (N. 104. 192.)

241.) ed anche giurarlo? Cani muti esercitati dallo Spirito Santo, (ripeterò ancora. (N. 189.) Sentinelle infedeli, che tradiscono, anzi giurano di tradire la Chiesa di Gesù Cristo, la verità, e la giustizia quando appunto è crudelmente attaccata dalla ingiusta usurpazione. (N. 233. e seg.) Eh questa non sarà una delle mine fatali per scuotere, e rovesciarne la Religione dá fondamenti? (N. 139. 196.)

243. Non parlo la colpa sacrilega di questi nuovi Eliodori, (N. 206.) che stendono la mano indegna sopra una cosa consacrata al Signore. Ma dico essere questa una delle mine fatali per strappare dal cuore dell' uomo la Religione di Cristo. Poichè senza un qualche bene temporale non può mantenersi culto esteriore, (N. 195. e seg.) nè Ministri, nè Ministero, nè Sacre Cerimonie. Tolto tutto ciò in faccia del Popolo, come il fatto in seguela del diritto parla chiaro in tutta la Francia, (a) Ecco sparuta la Chiesa, svanita, e fuggiasca e la Fede di Gesù Cristo, e li suoi Ministri, per servirmi della frase di un Filosofo, (b) *Fare banca rotta:*

(a) *Si veda la Storia della Rivoluzione di Francia dopo il 1793.*

(b) *Si veda la corrispondenza trà il Re di Prussia, e Voltaire.*

244. Già questa fu sempre la politica, de' nimici del Cristianesimo, che in tutti i tempi animava la loro empietà. Volendolo intieramente distruggere cominciavano per spogliare i fedeli, ed in specie li Sacerdoti, di sue sostanze. Per cui, o rinegare la fede, o vedersi privi di quello possedevano onestamente. Sicuri, che spogliati così de' loro beni erano privi egualmente di quei mezzi, che doveano alimentare il Sacro Culto. (N. 200.) Come addunque li Sacerdoti giureranno sopra ciò un silenzio colpevole? (N. XXIV 241. e seg.) come mai essi medesimi daranno mano perchè l'ateismo arrivi al suo colmo?

RIFLESSIONE VENTIDUESIMA

Odio al Realismo. Cosa porti in sostanza per diritto di natura, e divino. Empietà del giuramento.

245. **A**Vendo promesso che (N. 44.) le mie riflessioni baderanno solamente l'urto, e li contrasti, che il giuramento può fare alla fede, e dogma Cattolico sorprendersi, che io prendo in vista l'odio giurato al realismo. *E' forse, sentii dirmi più di una volta, questo ancora un dogma di fede di avere un Rè in vece di una Repub.*

blica? Io tengo parola di nulla trattare fuori del nostro dogma, e morale, che c' insegna il Sacro Vangelo. Se io fossi un politico parlerei altrimenti, e forse seguirei come tanti altri di questa classe a tagliare, e squarciare, e fare in pezzi i governi, ed in specie le sacre persone de Rè, già coperti col nome odioso di despoti, e di tiranni. Ma.

246. Il giuramento essendo un' atto di Religione, e l' odio contro il potere, e governo reale il primo oggetto, (N. XXI. e seg.) deve osservarsi se veramente sia tanto semplice, onesto, e giusto, che di nulla repugni la morale di Gesù Cristo. In sostanza.

247. Il giuramento promissorio, come il nostro in questione, (N. 8. 14.) perchè non divenga atto sacrilego, dev'esser giusto nel suo oggetto. (a) Una cosa turpe, o malvaggia non può giurarsi senza oltraggiare la divinità col spergiuro. Ma nel caso non può giurarsi odio, che al male; mentre al solo male può aversi quell' avversione di animo, che porta naturalmente l' odio. Ora dimando.

148. Il realismo ossia il governo di un sol Principe, che esclude la multiplicità de' soggetti nel governo de' Popoli (N. 10.

(a) *Gerem ...*

è seg.) è tanto malvaggio, e turpe, che di nulla repugni giurarvi odio? A parlar giusto nelle Sante Scritture io non trovo condannato il governo dei Rè. Anzi vedo lo stesso Dio (a) per bocca del suo Profeta rendersi alle dimande del Popolo d'Israele quando gli dimandarono un Rè a simiglianza delle altre nazioni. Vedo come lui stesso impegna la sua maraviglia per scegliere il migliore. E questo prevaricato per malizia propria ne sceglie un' altro in suo luogo: (b) Vedo delli gran Rè, e gran Principi ricolti di pietà, e Religione, e come tali celebrati altamente dallo Spirito Santo (c) Addunque mi si permetta la seguela: Il realismo non è malvaggio; E perchè il Signore non ci avrebbe acconsentito con strepitosi miracoli, e molto meno vi farebbe l'elogio. Più.

249. Ho potuto osservare, (N. XVIII. è seg.) che Gesù Cristo, e li Santi Apostoli, comandano altamente, non solo l'ubbidienza, el rispetto ai Principi, e Rè della Terra; ma anche l'amore; Perchè facendo in contrario, e *resistendo* (si noti la espressione di San Paolo (d) si resi-

(a) 1. lib. Reg.

(b) Il buon Davidde.

(c) Ecclesiastico . S. Paolo .

(d) Roman.

ste a Dio, e si cade in dannazione. Ora chi deve amare una cosa per precetto divino la vedrà malvaggia per giurargli odio. Già il male non può amarsi come nè odiarsi (a) il bene.

250 Ma le vicende della Francia, sento dirmi, portano il bisogno di giurare odio al Realismo. Ecco ciò, che non conosco, lo protesto altamente di tutto cuore. Il Filosofo di Ginevra avrebbe detto altrimenti per la ragione, che la Francia è un gran Popolo, che mal sussisterebbe in Democrazia. (N. 34.) (b) Il fatto ancora di quattordici Secoli, (N. 38.) che avea portata la Monarchia Francese al più alto grado di gloria metterebbe in bilancia almeno il supposto bisogno, siccome conferma la massima politica di Rousseau. Ma ciò da parte, come il Politico. Però

251. Il governo reale, (N. 248.) 1. non è malvaggio di sua natura: 2. Iddio lo approva: 3. Comanda di più amore, ubbidienza, ed ossequio. (N. 249.) dunque non può, nè odiarsi, nè giurarsi odio da un' uomo, nè molto meno da un Cattolico. (N. 247.) Non replico già, che il sistema repubblicano se è diverso, non però tiene per seguela l' odio al realismo.

(a) S. Agost. e S. Tommaso ec.

(b) Contract. soc.

(N. 11.) Sieguo a dire altamente che il Popolo è il Sovrano, (N. 28.) e può sistemarsi dandosi quella politica esistenza, che faccia la sua felicità. (N. 34. e seg.) Però sempre nel bene (N. 30. e seg.) e mai odiando, che il male (N. 247.)

RIFLESSIONE VENTESIMATERZA

Conclusion generale. Cosa farsi nelle vicende presenti da un' uomo, Cattolico, Sacerdote.

252. **ED** eccoci finalmente a conchiudere il gran dovere di ognuno, che vive sotto il Governo della Repubblica Francese. Le fatte riflessioni non teneano altro scopo, e dalle medesime non è difficile di vederlo con tutta chiarezza. Poichè la morale del cuore non è che la seguela del dogma della ragione, e del Vangelo. (N. V. VI.) Questo rapidamente osservato in quei rapporti, che tiene in urto e contraddizione tanto alla Costituzione dell'anno III. e leggi di Francia, (N. 49. e seg. 94. e seg.) che per il giuramento, che le consacra; (N. XXIV.) mi sembra poter additare in conclusione ai buoni, ed ai mali il vero mezzo di tenersi nella vera strada, che conviene all' uomo, al Cattolico, al Sacerdote.

253. Ho detto *uomo*, (N. 252.) che supponendo naturalmente sociale, (N. IX. 21.) l'intendo ancora Cittadino, ed in conseguenza con quei diritti, e doveri, che riceve dalla natura, e dalla società (N. VIII. e seg.) La costituzione li dichiara espressamente. (a) Ma poi è adeguata, e precisa nelle sue idee? (N. 45.) può egli gettarsi a seguirla senza temere, che la sua naturale ragione non cada nell' errore, e nella menzogna? Ecco il punto schietto, e chiaro che non vorrebbe vedere la libertà di opinare. Ora l'uomo che sempre deve pensare, ed operare da uomo, (N. I. e seg.) cioè secondo i principi di ragione e naturale onestà (N. III e seg. 30. e seg) non può prestare il giuramento civile richiesto dalla legge. (N. XXIV.) Poichè il giuramento promette, e quindi consacra per l' osservanza (N. 8. 14.) una Costituzione, la quale distrugge ogni culto religioso. (N. 77 e seg.) Della costituzione sono seguela le leggi, (N. 94. 95.) che nullameno distruggono il Sacro Culto (N. 138. e seg.) Ma come la conoscenza di una prima causa è il primo lume di nostra mente, (N. II.) così pure è la prima voce della ragione di riconoscerlo

(a) Si vedano li primi articoli, che sono l' introduzione all' atto costituzionale.

con ossequio, culto, ed amore. (N. III. V.) Non può dunque giurarsi, e non farsi ribelle ai lumi di sua ragione, e dettami primi primi di sua natura. (N. IV.) Con ciò farebbe lo stesso, che chiamare Iddio in testimonio di mai dover riconoscerlo. (N. 79.) (a) Oppure per altra riflessione (N. 77.) (che torna al medesimo) giura essergli tanto indifferente il sacro culto come non vi fosse Dio. Ed anche vi fosse questo Ente supremo, (N. IV. 45.) giurerebbe, che non gli faccia più premura la Religione di Christo di quella di Maumetto, della Sinagoga, o degli Idoli. (N. 132.) Può ciò fare la sana ragione? (N. 70. eseg.)

255. Per la stessa ragione : 2. l' uomo non può osservare quelle leggi, che vedrà essere in urto con la morale della natura. Quivi prescindo dalla legge del giuramento; e suppongo, che il Sovrano, (N. 28.) o Repubblica, (N. 36. e seg.) le proponga al Corpo sociale con solo precetto obbligatorio. Se Egli vede, che le stesse leggi urtano ai diritti, e doveri della umanità (N. V. VII. e seg.) nè deve, nè può ubbidire. Poichè nè Repubblica, nè

(a) Si osservino pure, e fra doveri dell' uomo, e del cittadino dichiarati dalla Costituzione non si trova quello di riconoscere Dio.

Sovrano può emanare queste leggi. (N. 30 e seg. 71. e seg.).

256. Dico: 1. Se vedrà essere in urto. Nè basta il semplice dubio. Ed in questo caso si deve l'ubbidienza al governo: (N. XIX.) 2. Dico morale della natura, in cui intendo il suo dogma, (N. V. 252.) escludo le passioni del cuore, e quanti sono li capricci dell' amor proprio. Del resto (ed è il 3. dovere politico.

257. Ogni uomo sociale, o Cittadino Francese deve ubbidienza, e rispetto a tutte quelle Leggi, e decreti, che non sono contrarii a diritti, e doveri dell' uomo: (N. VIII. XI. e seg.) 4. se vuole anche il giuramento (però sempre eccependo quello deve alla natura, ed al suo Autore) (N. V. VI. 254. e seg.) ma se con tale riserva vuole il giuramento, deve prestarlo. (a) La ragione è tutta semplice. La Repubblica Francese, (N. 36.) non contenta del solo politico (N. 59. e seg.) toccò la morale della natura. (N. 84. 254.) Non potendo giurare ciò; ma dovendolo per altro motivo, sarà necessaria la eccezione: 5. se mai avesse avuto la

(a) Così l' anno 1797. 29. Dicembre ha dato in risposta la Sacra Congregazione al Clero di Corsina dopo l' oracolo del Santo Padre. di F. M.

disgrazia di giurare puramente, e semplicemente, deve ritrattarsi (b) il più presto. La verità è così chiara, che la luce del sole. Si sà cosa fecero li soldati Cristiani sotto l'Imperatore Giuliano l'Apostata. Questo volea, secondo l'antico costume, che prendendo le sue paghe ogni soldato gettasse dell'incenso sopra un'altare. Chi nulla prese; chi ricusò altamente; e chi avea preso con buona fede ritornò dal Principe rigettando le paghe con disprezzo. Si noti, che dá Santi PP. viene creduto il fatto di tutta necessità per dovere di Religione per essere un tacito culto degli idoli. Questo caso che può vedersi nelle storie, (a) mi porta a notare, che questi stessi doveri sono pure al Cattolico. (N. 252.) Egli sopraggiunge al semplice uomo (N. I. II. III. e seg. 254.) tutto quello deve per dogma Vangelico, e Leggi di Santa Chiesa. (N. VI. 70. e seg.) Già non sono, che la sanzione delle Leggi della natura, e la sua spiegazione. Quindi

258. Non potendo il Cattolico prestare il giuramento in questione, ne os-

(b) Così pure ha riposto lo stesso Santo Padre di F. M. á due Preti di Bonifacio in Corsica. Chi scrive ne fu il mediator e li 22. Agosto 1798.

(a) Calmet. Stor. Univ.

servare le Leggi Republicane per li detti motivi, (N. 254. e seg.) siccome non dispensarsi dalli altri (N. 256. e seg.) doveri: 6. deve in caso di giuramento non solo eccipire quello si spetta a Dio, e sua Religione; (N. VII. XV. 70. e seg.) ma di più ciò, che appartiene alla Santa Chiesa. (a) (N. 61. 68. e seg.) La ragione è palpabile, in specie parlando á Cattolici. (N. 17.) Non si vuole distruggere il Sacro culto? (N. 77. 138. e seg.) Vi è forse alcuna cosa di risparmiato particolarmente per la Legge dé 7. Vendemiajo? (N. 100. e seg.) Come dunque un Cattolico senza abjurare, il Vangelo, la Chiesa il Crocifisso presterà il giuramento sacrilego così puramente, che comanda la Legge?

259. Che se tanto deve ogni uomo, (N. 254.) e Cattolico (N. 258.) cosa più non dovrà pressare á noi Sacerdoti? Il Divin Redentore volle disegnarci per sale della terra, e lume del mondo. (b) Sale a prevenire la corruzione del costume; Lume per mostrare á tutti la verità in seno alle tenebre dell'errore e della menzogna. Non sono queste al suo colmo? (N. 189. 242.) Non si vede per

(a) Sac. Cong. an. 1797. 29. Dic. n. II.

(b) S. Matteo.

tutto correre frenetico il vizio, l'empietà, e la licenza? e tutto ciò non si scorge sanzionato dá Leggi, e Costituzione? (N. 45. 100. e seg.) Cosa dunque sopra di ciò faranno li Sacri Ministri? Eccolo: 1.

260. Non aderire nè *direttamente*, nè *indirettamente*. Poichè nel caso egli aderirebbe a distruggere la Religione. Spiegò l'adesione anche indiretta. Non è questa solamente di rifiutare qualunque atto civile, o impiego, che potesse conferirgli la Repubblica. E l'uno, e l'altro importa giuramento, che neppure può prestare chiunque, se è uomo. (N. 254. e seg.) Ma intendo per adesione l'*esteriore contegno*, li tratti non solo in faccia dé Magistrati, e del Governo; Ma anche del Popolo. Questo appassionato né suoi interessi, e però ceco, osserva la condotta dé Sacerdoti. Basta un solo equivoco perchè all'istante veda il bene possibile anche nell'ateismo della Costituzione. Adunque una condotta decisa che disapprovi col fatto l'empietà del giuramento, e della Repubblica nella parte Religiosa. (a)

(a) *Motivo per cui la Sac. Cong. l'an. 1797. proibì il giuramento anche condizionato, se il Popolo l'avesse creduto assoluto né Sacerdoti n. II.*

261. Ho detto *empietà*. (N. 260.)
 Poichè in quello si può *aderire onestamente si deve*, ed è il 2. dovere specialmente dé Sacerdoti . Cioè distinguendo quello è di Dio da quello è dell'uomo, (N. XVIII. XXII.) e mostrare con l'esempio il dovuto ossequio alle potestà, ed ubbidienza, benchè malvage: 3. così l'uno che l'altro di questi doveri, (N. 260.) deve insinuarsi con le *parole* ai poveri Popoli. E qui propriamente è necessaria la semplicità della Colomba, come insegna il Redentore, (a) e la prudenza del Serpente - Con la prima *schietto, e chiaro* per non dare in equivoco; (N. 260.) con la prudenza per non sollevare il Popolo contro il Governo. (b) Perciò parlare coi fatti, come insegna un gran Santo, (c) e tacere con le parole, e così salvare l'infermo, almeno non mirarlo, oppure occasionargli ruina. Che se nulla si può onestamente, seguire il consiglio di Cristo, e tanto fuggire per non essere involuppati dagli Empii. (N. 133.) Ma di questo in appresso. Perciò si cerca .

262. Se in adempimento di questi doveri (N. 254. e seg.) in specie per i Sa-

(a) *S. Matteo.*

(b) *La Sacra Cong. ivi N. III.*

(c) *S. Gregorio M. in Evang.*

cerdoti debba rischiarsi la vita? Già è certissimo, che a pericolo di morire come gli antichi Martiri, non può giurarsi (N. 254.) nè aderire alla irreligione del sistema Repubblicano Francese. La sola difficoltà è di parlare, e maniera prudente di contenersi. (N. 260. 261.) Tanto più per la legge dé 19. Fruttidoro (N. XXIV. XXVII.) che condanna li non giurati alla deportazione. Ho già osservato, (N. 2. 133. 262.) che Gesù Cristo comanda, almeno consiglia, la fuga dall'una all'altra Città per evitare le persecuzioni contro la Fede; (a) lo fecero li Santi Apostoli, (b) e li Vescovi della Chiesa primitiva, (c) e per torre l'occasione á malvaggi, e per non esporre la propria debolezza. Sant' Agostino osservando la parabola del buon pastore, che per salvare il gregge si espone all'ingordigia de' lupi (d) accorda per tutti la fuga, ma non á Vescovi, che debbono, dic' egli, Consagrare col proprio sangue la difesa delle amate pecorelle.

263. La reverenza, che sempre ho professato per i Maestri di Santa Chiesa, ed in specie per il gran Padre S. Agosti-

N

(a) S. Matteo.

(b) Act. Apostol.

(c) Calmet. Stor. Univ.

(d) S. Giovanni nel Vangelo.

no mi fa tacere nel caso. Due cose nulladimeno osserverò: 1. l' esempio de' Santi Apostoli, ed antichi Vescovi. (N. 262.) 2. Che le vicende presentanee dando altro aspetto alle cose mai vedute nel suo totale per la incredula opinione, e libertà di pensare, fa bisogno di nuova cautela. Si osservi infatti, che si perseguitano li Sacerdoti, non per il loro carattere, e come ministri del Sacro Culto, bensì come nimici alla Costituzione, ed alla Repubblica, detti perciò *refrattarii*. (a) La legge, che involuppa Sacro, e Profano, Religioso, e Civile (N. 84.) fa sì che li Sacerdoti si pongono in vista de' Popoli come *partitanti del Realismo* contro la loro libertà, e mai come seguaci di Cristo. Le loro proteste di Cattolici, (N. 17.) ed anche l'imprudenza, e zelo mal' inteso di alcuni non manca di dare verisimile all' impostura (b)

(a) Cioè non Giurati.

(b) Vada innanzi la verità. Molti, anche de' Vescovi hanno protestato per il partito Reale. Alcuni Parrochi hanno preso le armi, ed il tutto hanno voluto spacciare per Religione, e Vangelo. Alcune Pastoralis sono da generali di armata, e raffinati politici, non da seguaci

264. Che fare pertanto li buoni Ministri in faccia di una legge imperiosa (N. 262) e contro una Nazione dominante , al di cui cospetto trema un' Europa avvilita , ed è sbigottito un Mondo allucinato? Una fuga , che , avesse del vile come in un pericolo remoto di esilio , o deportazioni l'intendo essere colpevole (N. 264.) come indegna de' Sacerdoti. Ma dopo il precetto di sortire di stato senza dilazione (N. XXVII.) Io non vedo dovere preciso di più trattenersi á nuovi urti della irreligione. (Tutto ciò vaglia col dovuto ossequio per la dottrina de' Padri) (N. 262. e seg.) Mentre in tale guisa la direi una ritirata fatta a tempo come fece San Cipriano , Sant' Atanasio , ed altri , conservandosi così per altre più favorevoli occasioni al bene , e vantaggio dell' amato gregge. Mai frattanto perdendolo di vista per quello si può nè suoi spirituali bisogni.

265 Avendo detto (N. 261) come dovere del Sacerdozio d' insinunre ai Popoli la verità nasce questione se frà questi debba compuarsì anche quello di proibire ai fedeli di convenire coi giurati nelle cose divine. Non ostante il mio rispetto

N. 2

ci degli Apostoli . In fine si fecero vedere in cerca di quel Regno , che è di questo mondo .

per i migliori opinanti, che sosteneano, e consigliavano il contrario, Io fui, e siego ad essere di opinione, che li fedeli non devono comunicare con li Sacerdoti conformisti, e giurati in materia Religiosa; E quindi li Sacerdoti hanno l'obbligo stesso d'insinuarglielo con tutta Cantela. (N. 261.) Ecco i motivi, che brevemente espongo. Ma. 1.

266. Convengo, che il Santo Padre di F. M. non ha emanato li suoi oracoli siccome fece nel 1791. (a) a causa dell'altro giuramento, 2. che tale contegno avendo l'aria di scomunica e li giurati non colti nominatamente dalla censura non sembra conforme al diritto comune, tanto più per la Bolla di Martino V. ad *evitanda*. Ciò nullameno io non cedo al mio assunto. E 1. li Sacerdoti giurati sono *scelerati famosi* quanto pubblici al mondo. (N. 79. 254.) Essi con la loro impostura, ed apostasia sostengono la Irreligione, tanto con impiegar la parola, che con l'esempio più forte della voce. Ora è obbligo di natura, e del Vangelo di allontanarsi da simil gente (b) per l'evidente pericolo della seduzione. Benchè non sia il tutto.

(a) Si veda la Bolla *Charitas* ... *sub. dat.*
Rom. 13. Apr.

(b) S. Matteo.

267. San Giovanni specialmente nelle sue lettere Cattoliche, e San Paolo scrivendo a Timoteo vuole, che siano evitati tutti quelli, che mettono dubbio in materia di fede, anzi neppure salutarli. Si osservi, che San Timoteo era Vescovo. In conseguenza potea trattarli per convertirsi. Ma era la Comunione Religiosa ciò, che intendea proibirgli il Santo Apostolo. Mi si dirà, che si attenderebbe questo precetto eziandio per non urtare nell'altro canone, che dopo ciò abbiamo di disciplina, (N. 266.) e vuole non siano evitati.

268. Qui potrei fare una replica, che feci altra volta (a) su tale oggetto. Si vuole il Precetto di Santa Chiesa, e del Sommo Pontefice quando la Costituzione, e le Leggi di Francia non vogliono nè Leggi, nè Chiesa, nè Papa, nè Religione, (N. 49. e seg.) se tutto non si accomoda al loro sistema? (Art. 354.) è mai possibile di ascoltar tutto ciò a sangue freddo? Si troncano le mani al Giudice perchè non sottoscriva la sentenza, ed in appresso si dimanderà la sentenza medesima, che non vuole si scriva? Ma

(a) Nel 1791. li Brevi Apostolici erano incendiati come scandalosi. Pure si protestava di attendere l'Oracolo SS. del Papa.

ripiglio. Il male della Costituzione patisce qualche *dubio*? (N. 256.) lasciamo, dirci, la buona fede ad ognuno, finchè Dio non ci illumini. Più. Il male è patente agl'occhi di tutti; però la Repubblica Francese permette, che parli il Vicario di Gesù Cristo? questo è il Giudice, seguirai a dire, stiamo con attenzione á suoi oracoli. Ma dopo, che l'empietà si scorge tanto fumosa, (N. 266.) che sino s'inferisce da frenetici contro il medico, per usare l'espressione del Santo Padre, e così non ascoltare la voce de' Sacri Ministri. (a) Si perseguitano con tutta violenza li Sacerdoti, Lo stesso Sommo Pontefice è stato più in mira alla persecuzione crudele, e come dice un gran Filosofo, (b) si vuole, che faccia *Banca rotta* dirò con ragione che di attendere il suo oracolo? Oracolo, che non può emanarlo per essere stato il Santo Padre *in Vinculis* sino al suo martirio; Oracolo, che non vuole crederci, che come un aderenza al Realismo; Oracolo finalmente sopra cosa tan-

(a) Nell'essequie fatte al *fn Luigi XVI.*
Re di Francia 1793. nel Concistoro
privato.

(b) Si vedano le *Lettere Postume* trà
Voltaire, e il *Re di Prussia Federigo*
II. Tom. XV.

to chiare, che il sole di mezzogiorno, eh questo deve attendersi, molto più, che li giurati, e la Legge sono quelli, che scacciano dalla Chiesa, e dal Ministero li Sacerdoti, che non giurano, (a) molto meno vi riconoscono potere di emanare oracoli, e scomuniche. Perciò o

269. Giovare la distruzione della Chiesa, (N. 252. e seg.) o essere scacciato dalla medesima come insociale, e sacrilego. (N. 268.) Eh come dopo ciò potrò consigliare ai Fedeli d' intervenire nelle cose divine colli giurati; vale a dire, con li destruttori della Religione? (N. 265.) E dirò schiettamente, che questa condotta equivoca, e questo consiglio, mi sembrò tanto funesto nelle sue conseguenze come di aderire indirettamente al sistema Costituzionale. Perchè il Popolo nella sua maggioranza ignorante, ed interessato, si dà pace su la libertà di Coscienza, dicendo: *li Sacerdoti giurano la Costituzione; altri non la giurano, forsi per altri fini, che della Religione, perchè in materia Religiosa vi convengono, come a messe, preghiere ecc. dunque non vi è male.* Parlo di sperienza. Mentre il Popolo non vuole conoscere politica in materia di Fede,

269. (a) Si veda l' Art. V. della Legge dé 7.

Vendemiajo citata.

(massima santa) e sempre vidde evitare i malvaggi famosi, e questi molto più dovrebbero evitarsi; ma l'ignoranza non gli permette di pensare più oltre; e per esso fa tutto l'esempio. Si aggiunga.

270. Che li soli giurati Possono insegnare, catechizzare, predicare, confessare ec. E quindi l'onestà, e giustizia della Costituzione, e del giuramento. Li non giurati poi consiglieranno d'intervenire fino all'Oracolo, (N. 268.) e così persuadersi, che tutto è Santo, (N. 269.) mentre l'Oracolo quando verrà? Nè la Parabola della zizania fa molto al caso. Soffriamo la zizania, si diceva, assieme al buon grano. Nò: dico. La zizania scacciò il buon grano; che non volle divenire zinzania, (N. 268.) come ritornare a framischiarsi con la medesima a pericolo; che il Popolo incauto divenga zizania maligna? (N. 269.) Comprendo cosa voglia dire tolleranza Vangelica, (N. 128. e seg.) in seguito eziandio alla misteriosa zizania: (N. 83.) ma non vi vedo il caso concreto; se non perchè questa non solo trionfi del buon grano; ma il grano stesso divenga zizania, mancando infatti, e la buona volontà dé Coloni (accumulati nelle cose divine ai giurati) (N. 268. 269.) ed il Padrone per comandare ai

medesimi proscritti dalla libertà di coscienza. (N. 174. 268. e seg.)

271. Benchè nel diritto comune (a) abbiamo qualche cosa. Si osservi, che l' autorità della Chiesa è distrutta, (N. 49. e seg.) ed impedita l' autorità universale della medesima. (N. 174. e seg.) Dunque vi è la scomunica *ipso facto*, (b) Li beni della Chiesa sono alienati. (N. 192. e seg.) L' alienazione è nulla, gli alienanti, e fautori incorrono la scomunica *ipso facto* (c) Dipiù gli Eretici Ussiti, Wiclefiti ec. (de quali errori è un tessuto il sistema Repubblicano coronato poscia dall' ateismo, (N. 75 e seg.) sono egualmente scomunicati. (d) Adunque devono evitarsi (N. 265. e seg.) Perchè

272. Osservando la Bolla di Martino V. (N. 266.) non intende di scaricare i rei, bensì di giovare alla parte innocente, se per colpa altrui venisse a pregiudicarsi. Ne permette quindi la Comunione come meglio chiarifica lo stesso Pontefice. Ma il nostro Caso porta, tutto all' opposto, il pericolo prossimo, ed evidente

(a) Si veda Bulla Cœnæ extravag. ambit. Paol. II. int. com.

(b) Bulla Cœn. ib. §. cont. Imped.

(c) Extravag. amb.

(d) Bulla Cœn; §. Haereticos hussitas ec.

della seduzione, (N. 268. e seg.) e danno inevitabile agli Fedeli incanti, non meno ignoranti, ed interessati. (N. 269, 270.)

273. Mi si dirà , nel caso di evitarli; in cosa mai questa separazione? Breve risposta: In tutto. (a) Lo stesso Battesimo non deve prendersi dá giurati quando vi fosse altro, o uomo, o donna per conferirlo. Ma niuno essendovi, ed il Battezzando stasse in pericolo di morte può chiedersi anche da un giurato.

(a) Dico ciò, perchè il Santo Padre di B. M. rispose così a cagione dell'altro giuramento nel 1792.

N O T A

1. **N**EL momento di consegnare alle stampe il breve colpo d'occhio alla Costituzione di Francia dell' an. III. mi occorrono due cose che presento al savio lettore: 1. è il rimpasto di un' altra costituzione che può dirsi la IV. e dell' an. VIII. Rep. 2. Due brevi della S. M. di PIO VI. P. O. M.

2. Taluno ha voluto sperare, che questo nuovo involuppo di libertinismo potesse recare qualche bene alla Religione; ed al Principato. Pure li credo disingannati dall' esperienza medesima. Si è veduto finalmente il quarto capo d' opera della rivoluzione Francese sempre con la peggio, e del Principato, e della Religione. Di questa neppure una parola, (cosa unica nella storia di tutti i tempi di non conoscere un Dio,) poichè contenti del loro Ateismo; e quindi, (come a distruggere i Principi) si grida sempre *Repubblica, Libertà, Eguaglianza*. Però le mie riflessioni sieguono al caso, non solo per il passato, e su la costituzione dell' an. III. Ma anche per l' an. VIII. essendo dalla stessa fonte come li figli del lupo. Del resto

3. Era da qualche mese, che senti-

ve parlare di questi brevi, che non credo inopportuno inserirgli a questo luogo. Per quanto mi fossi fatto tutte le premure averli alla mano, onde vedere la mente del Santo Padre, nullameno, solo negli ultimi giorni ho potuto incontrarli. Già sono diretti alla Repubblica Romana dichiarando illecito il giuramento civico, che dalla medesima veniva richiesto ai Sacerdoti; Ma il savio lettore scorgerà, che il gran Padre dei Fedeli parla in guisa, che si scorge la stessa dichiarazione colpire il giuramento voluto dalla Reppub. Francese, di cui, dice avere già parlato.

4. Un Figlio di Santa Chiesa potrebbe ripetere come S. Agostino (a) *Parlò il Papa, dunque la causa è finita*. San Giovanni distingueva in questa maniera li conoscitori di Dio, e della verità, come siegue a dire il santo Padre. (b) Ma non dirà così il libertinismo Francese. Non avendo voluto riconoscere nel medesimo altra prerogativa, e potere, che l'emana ta dalla *Tirannia Sacerdotale*, (b) di sicuro, che le sue pastorali sollecitudini non avranno sorte migliore. Però parlando ai Cat-

(a) *In caus. pelag.*

(b) *Vid. Breve 2. ejusd. SS. Patris.*

(c) *Voltaire, Assemblea nazionale 1791.*

tolici, ecco li Sentimenti, e Parole del nostro gran Padre su la importante verità,

BREVE PRIMO
DI S. S. PIO VI. DI F. M.

*Venerabili Fratri Archiepiscopo Nazianzeno
Pius Papa Sextus Ven. Frater Salut. et
Apost. Benedictionem.*

E' Giunto alla nostra notizia, che Monsignor Passeri nell' assentarsi di costà abbia surrogata la di lei persona nell' uffizio di Vicegerente di Roma, e suo distretto. Noi approviamo simile scelta, tenendo per certo, che ella colla sua vigilanza, e saviezza disimpegnerà ottimamente l' incarico addossatole in sì difficili circostanze. Ci persuadiamo altresì, che lo stesso Monsig. Passeri non abbia ommesso di comunicarle le opportune istruzioni per la condotta degli affari di maggior rilievo, e segnatamente, che le abbia manifestati i nostri precisi sentimenti sull' articolo del giuramento prescritto dalla costituzione Romana. Siccome però sono quì venuti riscontri dá più parti, che ai Professori di questa università sia di già stato intimato a prestar giuramento, così non possiamo dispensarci dal rammentarle la decisione da noi e-

manata altre volte, dopo maturo esame su di tal punto, esser cioè illecito il prestarlo puramente e semplicemente, e potersi soltanto ammettere secondo la formula, che venne dá noi trasmessa a detto Monsig. Passeri, e che per maggior cautela nuovamente trascriviamo., Io. N. N. giuro, che non avrò parte in qualsivoglia congiura, complotto, e sedizione, e per il ristabilimento della Monarchia, e contro la Repubblica, che attualmente comanda, odio all' anarchia, fedeltà ed attaccamento alla Repubblica, ed alla costituzione, salva per altro la Religione Cattolica., Ci preme giustamente al maggior segno, che in affare sì delicato, e scabroso si tenga una condotta uniforme, e che si concilino le proteste di ubbidienza, e fedeltà al governo con i doveri inalterabili della Cattolica Religione, tanto più, che Roma dee servire in questo di esempio ad altri popoli, e deve evitare lo scandalo gravissimo che risulterebbe se qualcuno si facesse lecito di allontanarsi dalla nostra decisione, la quale in molti altri luoghi è stata ricevuta con tutto il rispetto, ed eseguita con tutta l'esattezza, e che è coerente a quella già dá noi emanata per il giuramento proposto dalla Costituzione Francese, che dopo lungo e maturo esame, e dopo aver-

bilanciate le ragioni d' ambe le parti col consiglio della Congregazione deputata per gli affari Ecclesiastici di Francia, venne dá noi dichiarato *illicito*. Faccia ella dunque noti ad ognuno questi sentimenti a seconda del bisogno, e l' abbia sempre presenti per sostenerli con Sacerdotale fermezza, riponendo tutta la sua fiducia nel Signore, che non manca di sua assistenza ai sostenitori della buona causa, mentre noi le diamo affettuosamente la paterna nostra Apostolica Benedizione. Dat. Florentiae ex cenobio Carthusiano die 16. Januarii an. 1799 Pontificatus nostri an. XXIV., Pius Papa Sextus.

SECONDO BREVE

DI S. S. PIO VI.

Venerabili fratri Octavio Archiepiscopo nanzianzeno Pius Papa Sextus Venerab. Frat. Salut. et Apost. Benedict.

IN mezzo alle cure, e gravi tribolazioni, sotto il peso delle quali, se la destra dell' Onnipotente non ci sostenesse, avremmo ormai dovuto soccombere. Al dolore di una nuova infermità, che ci travaglia non poteva aggiungersene una maggior di quella, che ci hanno recato i di lei fogli. *de 20.*

e 25. corrente, coi quali ci annuncia, che i Professori del collegio Romano, e della Sapienza hanno prestato puramente, e semplicemente il giuramento prescritto dalla Costituzione Romana. Avevamo già sù tal punto manifestato i nostri sentimenti a Monsignor Passeri, e dal primo foglio d' istruzioni da lei trasmesso al Clero Romano, dellè quali ci trasmette copia, scorgiamo che questi nostri sentimenti non gli erano ignoti, giacchè vediamo da lei proposta quell' istessa formola di giuramento, che dá noi era stata approvata. Non sappiamo dunque comprendere come ad un tratto abbia potuto cangiare d' avviso mentre tutti i Professori erano dispostissimi ad ubbidirci a costo di qualunque perdita, come lei se ne assicura: e come abbia potuto cavar fuori una seconda istruzione, o sia dichiarazione, che non dichiara, ma distrugge la prima. Non poteva essere ignoto a lei, e molto meno ai professori del Collegio Romano con quanta maturità di consiglio *sia stato da noi più volte pronunciato essere illecito il giuramento* in questione considerato nel suo puro, e naturale significato. Giudizio, che ben lontano dall' essere dá noi: *prava insinuatione suggestum*: per servirmi delle parole della decretale da lei citata, è stato

invece dá noi pronunciato, previe le più
 serie consultazioni di dotti, ed esperti Teo-
 logi, previo un maturo esame di una Con-
 gregazione di Cardinali per probità, e
 dottrina specchiatissimi, e ripetuto poi
 dá noi al Rettore del detto Collegio. al-
 lorchè nella scorsa estate ci fece interrogare
 se dovevano gli Ecclesiastici prestarsi a
 tale giuramento nei termini in cui viene
 dalla costituzione prescritto è *assolutamen-
 te illecito*. Nè possiamo noi arrenderci
 alle ragioni, che ella ci espone per giu-
 stificare la seconda sua istruzione: poichè
 sebbene le parole dei giuramenti si deb-
 bano intendere da chi giura secondo il
 senso di chi lo esige, qualunque verbale
 dichiarazione ne abbiano fatta i detti pro-
 fessori avanti al Magistrato destinato a ri-
 cevere il loro giuramento non ne può va-
 riare la sostanza: e siccome il solo Legi-
 slatore, e non un mero Magistrato, desti-
 nato alla materiale esecuzione di una Leg-
 ge può essere un competente interprete
 della medesima, così l'apparente annuen-
 za del magistrato alla verbale dichiarazio-
 ne dei professori non basta per dare alle pa-
 role del giuramento un'interpretazione di-
 versa dal significato, che quelle puramente, e
 naturalmente pronunciate contengono. Han-
 no i professori stessi preveduto lo scandolo

grave, che arrecare doveva il loro giuramento, e sorprendendo la di lei buona fede, gli anno insinuato la seconda istruzione, che servire potesse ad essi di scudo contro le accuse, che avevano ragione fondata de temere dá tutti i buoni. Il biglietto del Prefetto degli Studii, che protestasi non essersi prestati li professori al giuramento, se non relativamente alla di lei seconda istruzione, e che chiede una pubblica giustificazione della condotta dei medesimi col registro del Biglietto della di lei segreteria la dee convincere di questa verità, e noi frattanto con acerbissimo dolore dell'animo nostro siamo costretti a vedere, che mentre da tante parti del mondo Cattolico sono state accettate, e rispettate le nostre decisioni sull'erroneità del giuramento, ora in forza della sua seconda istruzione, e dell'esempio dei Professori del Collegio Romano, e della sapienza, sembrerà, che Roma già maestra della verità, siasi fatta maestra di errore. non sia mai, che il nostro silenzio serva ad autorizzare ciò. Ci affrettiamo perciò per quanto le deboli nostre forze ce lo permettono ad avvertirla di prestamente rivocare tal seconda sua istruzione da lei pubblicata, e all'indicazione del nostro bre-

ve de' 16. corrente di far palese a chiunque, quali siano i precisi nostri sentimenti relativamente al richiesto giuramento; e per le viscere di Gesù Cristo Signor nostro l'esortiamo a fare uso di tutta la sua pazienza, e dottrina, e per confermare nel santo proposito quelli, che a costo di qualunque perdita, e con universale edificazione hanno ricusato di prestarlo, e per confortare i deboli, e per richiamare i traviati ammonendoli non solo di riparare sollecitamente lo scandalo dato, ma comandandogli in virtù di santa ubbidienza dovuta al Legittimo Pastore della Chiesa d'astenersi dal pubblicare qualunque scritto, che contrario sia ai nostri insegnamenti „ *qui novit Deum, audit nos: qui non est ex Deo, non audit nos: In hoc cognoscimus spiritum veritatis, et spiritum erroris* „ Concludiamo colle parole dell' Apostolo S. Giovanni. Confidiamo nella misericordia divina, che non solo i Professori del Collegio Romano, e della sapienza, ma gli Ecclesiastici tutti con vero spirito di concordia, e di mansuetudine, e carità sapranno unire la sincera fedeltà, e subordinazione ai Magistrati, che attualmente governano, e che lei saggiamente ha inculcato nella sua prima istruzione coll'osservanza della Divina Legge,

della coscienza, e di Dio, che i Magistrati istessi conosceranno la rettitudine della nostra intenzione troveranno irreprensibile la di lei condotta nell'uuiformarvisi „ *Nihil habentes malum dicere de nobis* „ Le preghiamo in fine dal Signore Iddio lume, e conforto onde sostenere possa con Apostolica fermezza l'incarico, che gli abbiamo addossato, e diamo di cuore sì a Lei, che a tutto il nostro amatissimo Popolo l'Apostolica nostra Benedizione.

*Dat. Florentiæ ex Cenobio Cartusiano
30 Januarii an. 1799. Pontif. an XXIV.
Pius Papa Sextus.*

5. Così parlò il Gran Padre de' Fedeli, e secondo questi sentimenti intende di avere parlato il più meschino de' suoi figliuoli protestando altamente di nulla volere, nel dogma, morale, e disciplina, che quanto m'insegna la Fede Cattolica, Apostolica, Romana, in cui son nato, e vissuto, e bramo morire nella medesima.

F I N E.

I N D I C E


Delle Riflessioni.


L' Autore a chi legge	pag.	3
Antiriflessione. Idea dell' argomento.		
Uomo, Cittadino, Cristiano, suoi diritti, e doveri Generali		5
Riflessione Prima. Rapporto tra la dichiarazione, el giuramento. Loro particolari oggetti. Analogia de medesimi, e divario.		21
Riflessione seconda. Sovranità Popolare, e Repubblica. Errori dei Filosofi. Idea generale delle medesime. Loro diritti.		28
Riflessione terza. Sovranità del Popolo Francese, e Repubblica. Fatto, e diritto secondo la Costituzione dell' anno III.		38
Riflessione Quarta. Si siegue la precedente. Sommario degli articoli speciali, della Costituzione. Fondamenti, Libertà, Eguaglianza.		44
Riflessione Quinta. Conseguenze dalle due precedenti di confronto al dogma del Sagro Vangelo.		48

- Riflessione Sesta. Si risponde direttamente alla Replica, e siegue a chiarirsi lo stesso confronto.* 52
- Riflessione Settima. Siegue lo stesso confronto. Si notano altri doveri Religiosi sul dogma, e leggi di Santa Chiesa.* 61
- Riflessione Ottava. Ubbidienza alle leggi. Idea generale delle medesime, ed eccezione nel caso.* 71
- Riflessione Nona. Leggi della Repubblica Francese. Sono di due sorti. Sommario della Legge dé 7: vendemiajo anno IV.* 77
- Riflessione decima. Conseguenze delle due precedenti, e confronti dogmatici. Breve replica dei Sagri voti, e del divorzio.* 84
- Riflessione Undecima. Sorveglianza Politica per l'esercizio del Sagro Culto. Uso, ed abuso delle autorità Scolari. Conseguenze.* 88
- Riflessione Duodecima. Oltraggio proibito ad altro Culto. Come onesto. Breve replica della tolleranza, ed indifferenza. Malizia della Legge. Proibizione di Feste Religiose.* 97
- Riflessione Terzadecima. Proibizione generale di culto dominante. Prima seguela. Spese di culto interdette.* 106

- Riflessione Quartadecima. Segni esterni di culto proibiti dá luoghi, e dalle persone. Funzioni interdette fuori del luogo del culto.* 112
- Riflessione Quintadecima: atti civili proibiti á sacerdoti. Quali siano. Si ne osservano le seguele particolari.* 120
- Riflessione Sestadecima Giurisdizione della Chiesa. Stato, e Chiesa. Come. Chi preceda in contraddizione. Conseguenze anticattoliche al caso.* 126
- Riflessione Decimasettima. Calunnia di Rousseau sù la perfezione Vangelica. Il rispetto ai Principi non approva se divengono ingiusti. Silenzio comandato ai Sacerdoti come colpevole.* 134
- Riflessione Decima Ottava. Beni temporali della Chiesa. Chi gli nega il diritto di possederli. Massima empia de' Filosofi. fatto, e diritto naturale divino, ed umano per i Ministri del culto.* 146
- Riflessione Decimanona. Si siegue. dal diritto della Chiesa ne viene escluso il Sovrano. Eccezione, che chiarisce, e conferma lo stesso diritto.* 155
- Riflessione Ventesima. Si risponde alla replica: La Chiesa possiede troppo; li suoi Ministri ne abasano.* 163

- Riflessione Ventunesima. Due consecrazioni
 guenze rapporto agli alienanti, ed ac-
 quirenti beni di chiesa. Parallelo di
 un caso deciso dalla Sagra Congre-
 gazione di Propaganda, e S. M. di Be-
 nedetto XIV. da ciò è condannabile il
 silenzio de' Sacerdoti. 174
- Riflessione Ventiduesima. Odio al Rea-
 lismo. Cosa porti in sostanza per
 diritto di natura, e divino. Empie-
 tà del giuramento. 181
- Riflessione Ventesimaterza. Conclusio-
 ne generale. Cosa farsi nelle pre-
 senti vicende da un uomo, Cattolico,
 e Sacerdote. 185
- Nota de' due Brevi. 203






THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



MU

MUSEO D' E
DONAZIONE O